



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione





*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione

Documento elaborato dal Gruppo di lavoro sulla tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, attivato nell'ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Roma, 21 dicembre 2017

INDICE

INTRODUZIONE	5
1. INFORMAZIONE E MINORENNI	7
1. Premessa	
2. La realtà mutata	
3. Diritto di cronaca comunque garantito	
4. Carta di Treviso su informazione e minorenni	
5. Come va tutelato lo sviluppo della personalità	
6. Quando va protetto il minorenne?	
7. Non solo reati	
8. No all'invasione di microfoni o taccuini.	
9. I casi limite	
10. Le eccezioni	
11. Minorenni in tv	
12. Non tutto è vietato	
13. Disposizioni sul processo penale.	
14. Carta di Treviso e le disposizioni processuali.	
15. Minorenni stranieri	
16. La Carta di Treviso in Europa	
17. Sanzioni	
2. MINORENNI E COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIVA	23
1. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nell'audiovisivo	
2. Le regole in generale	
3. I contenuti violenti	
4. Il rispetto dei diritti fondamentali	
5. La pornografia	
6. Altri contenuti nocivi per infanzia e adolescenza	
7. Le fasce orarie: la «televisione per tutti»	
8. La fascia protetta	
9. Informazione radiotelevisiva e protezione dell'infanzia e adolescenza	
10. Programmi sportivi e tutela dei minorenni	

11. I programmi di intrattenimento
12. Il minorenni e la comunicazione commerciale audiovisiva
13. I minorenni nello schermo
14. Minorenni e azzardo
15. Vigilanza e sanzioni
16. Modalità di segnalazione

3. MINORENNI E WEB

37

1. La tutela dei minorenni in rete
2. A-territorialità e identificazione in rete
3. L'età del consenso digitale e il recepimento della nuova normativa europea
4. Minorenni contro altri minorenni: nuove frontiere della prepotenza in rete e cyberbullismo
5. Il contrasto al cyberbullismo
6. L'evoluzione dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minorenni in rete

4. DOCUMENTI INTEGRATIVI

51

1. Sintesi provvedimenti AGCOM per area tematica
 - 1.a) Delibera AGCOM n. 105/15/CSP
 - 1.b) Delibera AGCOM n. 140/14/CSP
 - 1.c) Delibera AGCOM n. 147/13/CSP
 - 1.d) Delibera AGCOM n. 77/14/CSP
 - 1.e) Delibera AGCOM n. 113/15/CSP
 - 1.f) Delibera AGCOM n. 13/16/CSP
 - 1.g) Delibera AGCOM n. 18/08/CSP
2. Principali fonti normative – quadro sinottico
3. Altre importanti criticità del rapporto tra minorenni e web
4. Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra adulti e teenagers
5. Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online
6. Sottogruppo minori e web. Enti-istituzioni
7. Principali disposizioni in materia di diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'identità personale con particolare riferimento ai minori e al mondo dell'informazione
8. I rischi dell'online: i dati e l'operatività di Telefono Azzurro



INTRODUZIONE

L'Art. 8 del Regolamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (DPCM 20 luglio 2012, n. 168) prevede l'istituzione della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo permanente di consultazione che raccoglie i soggetti maggiormente rappresentativi impegnati in attività dedicate a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di favorire la partecipazione della società civile organizzata alle attività dell'Autorità garante attraverso il confronto di idee, analisi e proposte.

Il 5 dicembre 2016 si è svolta la riunione di insediamento della Consulta, nella quale sono stati definiti i temi, individuati tra una serie di argomenti proposti da Coordinamenti, organismi ed associazioni presenti, in quanto ritenuti di particolare importanza ed attualità, che sono stati successivamente oggetto di approfondimento da parte di specifici gruppi di lavoro.

I tre temi prescelti sono stati: il disagio psicopatologico negli adolescenti, la continuità degli affetti nell'affido familiare, la tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione.

Le attività dei gruppi di lavoro hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2017 e si sono concluse nel corso dello stesso anno.

La presente pubblicazione contiene la relazione finale del gruppo di lavoro¹ **TUTELA DEI MINORENNI NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE**, che si suddivide in 3 parti: 1) Informazione e minorenni; 2) Minorenni e comunicazione radiotelevisiva; 3) Minorenni e Web.

Dopo una presentazione generale della tematica attraverso la normativa nazionale e internazionale di riferimento, vicende di cronaca e spunti di riflessione sulle problematiche principali che si pongono in materia, il documento si sofferma su due tematiche specifiche, particolarmente complesse e delicate: la comunicazione radiotelevisiva e il Web.

Si è ritenuto utile corredare la relazione finale con documenti e contributi integrativi: alcuni provvedimenti (ordinanze-ingiunzione) AgCom per area tematica; principali fonti normative (Quadro sinottico); rilevanti criticità del rapporto tra minorenni e Web (sulla tematica dei minorenni fuori famiglia e del Web); consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra adulti e teenagers; approfondimento sul Centro per il contrasto alla pedopornografia online; principali disposizioni in materia di diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'identità personale con particolare riferimento ai minori e al mondo dell'informazione; rischi dell'online: i dati e l'operatività di Telefono Azzurro.

¹ Il gruppo di lavoro che ha curato la stesura del documento, ha visto la partecipazione di: Maria Monteleone, magistrato, coordinatrice del gruppo di lavoro; Pasquale Addresso (Ass. Cometa); Luisa Betti (Ass. Legalità e Giustizia); Maria Bollini (RAI); Laura Bononcini (Facebook); Ernesto Caffo (Telefono Azzurro); Nunzia Ciardi (Polizia Postale); Cristina Bonucchi (Polizia Postale); Maria Deluzenberg (AIMMF); Franco Elisei (Ordine Nazionale Giornalisti); Brunella Greco (Save the Children); Nicola Iannacone (Arciragazzi); Roberto Lattanzi (Garante per la protezione dei dati personali); Sandro Montanari (AGCOM); Raffaella Nardini (Coordinamento Ubi Minor Toscana); Angela Nava (Coordinamento Genitori Democratici); Giulia Pasetti (Garante per la protezione dei dati personali); Biancamaria Sabatini (Garante per la Protezione dei Dati Personali); Giovanni Tagliaferri (CNCM); Sara Vaggi (UNICEF); Giovanni Vespoli (*Project Coordinator Safer Internet Centre* - Generazioni Connesse - MIUR); Giulio Votano (AGCOM); Alessandra Bernardon, funzionario referente dell'AGIA.



Questa pubblicazione raccoglie il frutto dei lavori di membri ed esperti di associazioni ed istituzioni ed è espressione dell'auspicato ed auspicabile principio del "fare rete", nel rispetto del *best interest of the child*, al fine di rendere concreta ed efficace la tutela di tutti i bambini e di tutte le bambine, di tutti i ragazzi e di tutte le ragazze presenti nel nostro Paese, garantendo loro una vita libera da violenze.

Filomena Albano



1. Premessa

La tutela dei minorenni nel mondo dell'informazione è realizzata attraverso diversi livelli di protezione. La nostra Costituzione riconosce tutela ai minorenni all'art. 31 in cui si afferma che la Repubblica italiana *"protegge... l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*, inoltre, tale salvaguardia è già espressa in senso più ampio anche nell'art. 2 in cui vengono riconosciuti e garantiti *"i diritti inviolabili dell'uomo..."*.

Tali principi hanno trovato una loro attuazione anche nella legislazione ordinaria nel settore civile, penale e amministrativo.

La legge n.176/91 ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 in cui – all'art. 3 – viene sancito che *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*.

Un assunto cardine per tutte le normative esistenti sui fatti che coinvolgono soggetti minorenni, rafforzato dal successivo art.16 in cui viene stabilito che *"Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti"*.

In questo contesto si inserisce il Codice della privacy (D. L.vo. n.196/2003) secondo il quale chiunque, e quindi anche il minorenne, ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà personali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Non solo: l'art 50, richiamando il decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 (norme sul processo penale a carico di imputati minorenni), sancisce espressamente *"Il divieto... di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore"* prevedendo che si osserva – anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minorenne – in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

La stessa legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti (L. n. 69/63) all'art.2 sancisce che *"è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui..."* estendendo, ovviamente e a maggior ragione, questo principio anche ai soggetti minorenni.

In tale misura l'ordinamento giuridico esistente protegge *"lo sviluppo psichico e il processo di maturazione"* dei soggetti fino al compimento di 18 anni.

A tutto ciò si aggiungono anche: la tutela dell'immagine prevista dal diritto d'autore (L. n.633/1941) e le disposizioni specifiche del codice di procedura penale sulla pubblicità dei procedimenti in cui sono coinvolti minorenni.



In particolare si richiama il disposto dell'art. 114, sul *"divieto di pubblicazione di atti e di immagini"* e dell'art.13 delle disposizioni sul processo minorile secondo il quale: *"sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento"*. Viene fatta salva soltanto l'ipotesi in cui ci si trovi nella fase del dibattimento, sempre che il tribunale proceda in udienza pubblica. Eventualità che trova – come vedremo in seguito – un diverso orientamento delle carte deontologiche dell'informazione.

2. La realtà mutata

Fino a 27 anni fa la presenza di un minorenne nei fatti di cronaca rendeva, per certi versi, anche più "spendibile" la notizia.

I minorenni erano intesi come "merce" preziosa e i giornalisti erano "figli" di una cultura in cui si poteva e "doveva" pubblicare ogni dettaglio, in virtù della completezza dell'informazione.

Dal 1990 non è più così. Da questa data il diritto/dovere di cronaca va esercitato senza venire meno al rispetto della persona, in particolare se nei fatti di cronaca è coinvolto un minorenne, e ad oggi la realtà su cui si misura l'informazione è cambiata significativamente.

Soprattutto dal 1998 con l'introduzione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica adottato con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998 (G.U. 3 agosto 1998, n. 179) e del principio della "essenzialità" della notizia.

Di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, soprattutto con i new media, è aumentata l'esigenza di proteggere i soggetti più deboli, tra cui i minorenni, dalle conseguenze di una non corretta informazione, rafforzandone la tutela.

3. Diritto di cronaca comunque garantito

Emerge sempre più la convinzione che si possa comunque esercitare il diritto di cronaca senza pubblicare nomi, foto, immagini di minorenni coinvolti nel fatto oggetto dell'informazione. Senza invadere la loro vita con microfoni, telecamere e altri mezzi.

Va evitato, secondo gli psicologi, quell'atteggiamento che, invece di aiutare il bambino ad elaborare il trauma o la violenza, rischia di farlo vivere ancor più nella sua improvvisa diversità. Questa maggiore attenzione da parte dell'informazione nei confronti dell'infanzia è la svolta più significativa, che sancisce il passaggio dalla fase di "sensibilizzazione" dei mezzi di informazione a quella più concreta di una "reale" tutela.

Anche il Parlamento europeo nel 2016 ha ribadito che i minorenni meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti.



Nella giurisprudenza che si è formata sul tema è possibile rinvenire alcuni principi inderogabili, tra i quali il fatto che un generale interesse per il fatto commesso da un minorenne o di cui lui stesso sia vittima, non può mettere in discussione il suo diritto alla riservatezza.

Poiché, tuttavia, la vicenda, potenzialmente di grande interesse generale, non può essere sottratta all'opinione pubblica, il giornalista può rivendicare l'utilità e l'importanza di trattare casi in cui sia coinvolto un minorenne, ma non deve rivelarne l'identità o - come detto - renderlo (anche indirettamente) identificabile.

È autorizzato a scrivere o mandare in onda "la storia", ma senza esporre il minorenne a varie curiosità o sacrificarlo sull'altare dell'*audience*.

Il diritto a informare o ad essere informati non è incompatibile con il dovere del rispetto dei soggetti deboli.

L'interesse all'informazione viene così bilanciato dal legislatore con la tutela del soggetto.

4. Carta di Treviso su informazione e minorenni

In questo contesto storico viene redatta la c.d. "Carta di Treviso", cui fa riferimento anche l'art. 7 del menzionato codice deontologico, parte integrante della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La Carta di Treviso viene firmata il 5 ottobre del 1990, per iniziativa della Federazione Nazionale della stampa, dell'Ordine dei Giornalisti e di "Telefono Azzurro" che hanno formato un gruppo di lavoro interdisciplinare con giornalisti, magistrati, docenti ed esperti di pedagogia.

Con la firma del documento i giornalisti decisero di "allearsi" con i minorenni.

In concreto, la Carta di Treviso regola il rapporto tra due diritti/doveri costituzionalmente garantiti: quello di esercitare la libertà di informazione e quello di proteggere un cittadino al di sotto dei 18 anni nel suo sviluppo, garantendo una corretta formazione.

La Carta rappresenta, più di altri documenti deontologici, proprio questo sforzo di trasformare il diritto di cronaca nel dovere di informare osservando il pieno rispetto del minorenne ed evitando una possibile "violenza mediatica" che spesso si andava ad aggiungere a quella della realtà raccontata.

Una forma di autoregolamentazione vincolante, non astratta e neppure una forma di censura.

Alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione che utilizzano anche il web e delle realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio, sono stati approvati - successivamente - il: "Vademecum 95" e l'"aggiornamento della Carta del 2006".



5. Come va tutelato lo sviluppo della personalità

L'obiettivo principale che il codice deontologico si pone è di proteggere lo sviluppo della personalità del minorenne e il suo equilibrio psico-fisico, assicurando la riservatezza dell'interessato e la circolazione nel rispetto del diritto alla protezione dei suoi dati personali. In altre parole, con l'anonimato, non rivelandone le generalità né le immagini.

Il minorenne neppure deve essere reso identificabile attraverso altri elementi, come le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della scuola.

Come invece è accaduto (marzo 2004) nel servizio che raccontava di una babysitter accusata di avere abusato e usato violenza su due minorenni che le erano stati affidati. I giornali, nel riferire i fatti, non hanno mai fatto i nomi né dei bambini né dei genitori, ma hanno fornito dettagli tali da vanificare dette accortezze atteso che è stata rivelata l'attività professionale del padre e della madre ed è stato rivelato che il padre avesse uno studio a Londra dove si recava ogni lunedì e martedì.

È stato rivelato il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minorenni, il numero e la razza dei cani e dei gatti di casa, le generalità e lo stato civile della babysitter. Ma non basta, è stata pubblicata anche la foto segnaletica della stessa babysitter che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini.

Così - di fatto - è stata rivelata anche l'identità delle piccole vittime.

Il padre, che si è rivolto al Garante per la privacy, ha visto accolte le proprie ragioni. Il Garante ha vietato a editori e direttori l'ulteriore diffusione di informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minorenni.

Analoga la vicenda che si è consumata nell'ottobre del 2012: un bambino di 10 anni di Cittadella, in provincia di Padova, è conteso da genitori separati che hanno lottato l'un contro l'altro pur di ottenerne l'affidamento. Il video in cui le forze di Polizia lo allontanavano dalla scuola ha fatto molto discutere per le modalità del fatto ed ha diviso l'opinione pubblica.

Il filmato è stato diffuso dalla tv pubblica e sul web. È intervenuta anche l'AGCOM sanzionando l'emittente pubblica con una multa di 100.000 euro.

Occorre domandarsi se divulgando le immagini dell'episodio sia stato rispettato l'interesse del minorenne, se sia stato garantito il suo anonimato, ma soprattutto se l'informazione sulla vicenda che aveva visto protagonista il minorenne avrebbe potuto e dovuto essere "trattata" diversamente dal punto di vista mediatico.

Sebbene le immagini del video avessero oscurato le sembianze del bambino, i dettagli sulla scuola frequentata e sul piccolo paese dove si è verificato l'episodio hanno, di fatto, consentito la sua identificazione.



6. Quando va protetto il minorenne?

Ogni minorenne deve essere protetto quando esistono situazioni che possono turbarlo o danneggiare lo sviluppo della sua personalità. Prevalentemente quando è coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma, tuttavia, lesivi della sua personalità.

Sia nelle vesti di vittima che di artefice, come anche solo di testimone, anche ove sia soggetto attivo/protagonista di comportamenti autolesivi.

Analogamente deve essere tutelato quando può essere compromessa la sua dignità e nei casi in cui lui stesso può essere strumentalizzato o la sua figura spettacolarizzata per altri fini. Fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi garantire l'anonimato del minorenne per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.

Il caso dello "sfruttamento mediatico" della vicenda di due minorenni avviate alla prostituzione in un noto quartiere di Roma ha determinato la presa di posizione del Presidente Nazionale dell'Ordine con l'invito rivolto ai direttori di testate a interrompere quello che ha definito un "*voyerismo mediatico*".

"Basta - ha detto - con questo incoraggiamento del voyeurismo mediatico, non per dare informazioni, ma per garantire *audience* e ipotetici riscontri in edicola, in una gara squallida a chi fornisce il particolare più disgustoso". Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il dovere di una informazione corretta.

Questo accanimento è un ulteriore atto di violenza che si consuma con la pubblicazione degli sms e di elementi che hanno portato tanti a identificare le protagoniste, da ultimo anche grazie alla pubblicazione di foto con l'alibi di aver messo dei pixel sul volto, tanto che tutti gli studenti del loro liceo le hanno riconosciute con certezza.

In questi casi occorre, da parte dei giornalisti, una scelta di responsabilità.

Non meno gravi altri episodi che hanno visto coinvolti dei minorenni. Emblematico quanto accaduto ad ottobre 2014 quando un ragazzo di 15 anni è stato sevizato in una stazione di autolavaggio a Napoli perché "colpevole" di essere obeso.

Un giornale ha ritenuto di avere preso tutte le precauzioni per non identificare il minorenne, ma ha pubblicato poi la foto di un signore che nella didascalia viene indicato come padre dell'adolescente aggredito. Subito dopo - novembre 2014 - un arbitro di 17 anni è stato aggredito in un campo di calcio da sconosciuti che non avevano gradito la conduzione della gara.



7. Non solo reati

La protezione della personalità del minorenne si estende – tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti – anche a fatti che non siano specificatamente reati, quali, ad esempio: suicidio, questioni relative ad adozioni e affidamento, appartenenza a nuclei familiari criminali, in modo che sia tutelata la condizione del minorenne come persona in divenire, riconoscendo il valore prevalente del suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie indicazioni.

Particolare attenzione va posta nei casi di conflitti familiari connessi all'affidamento o all'adozione e in vicende di genitori separati o divorziati, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a fare prevalere esclusivamente il proprio interesse.

Il giornalista deve valutare l'opportunità di pubblicare notizie che riguardano i bambini anche – se non soprattutto – se le notizie sono fornite da uno dei soggetti adulti coinvolti nel conflitto.

Emblematico è il caso di una donna che aveva accusato il padre di molestie sessuali nei confronti della figlia e che aveva dato al cronista anche la foto della minorenne. Il fatto ha determinato dapprima l'intervento del Tribunale che ha tolto alla madre l'affidamento della bambina, poi del Garante della Privacy che ha riconosciuto la violazione delle norme di tutela, invitando il giornalista a maggiore cautela e a una valutazione dei fatti, ma soprattutto delle possibili conseguenze sul minorenne.

In un altro caso nel quale un minorenne era conteso tra padre e madre ed il giornalista aveva intervistato solo il padre che riferiva di possibili maltrattamenti sulla bambina di cinque anni nella sua permanenza dai nonni, non solo il giornale è stato invitato a pubblicare un'ampia rettifica richiesta dalla madre, ma l'articolaista è stato ritenuto responsabile di avere consentito l'identificazione della bimba pubblicando una sua grande foto.

Al di là del mancato rispetto della verità sostanziale dei fatti, avendo intervistato solo il padre, inutile è stato il tentativo di giustificare l'articolo facendo leva su una situazione di importanza sociale, il giornalista è stato sospeso dall'Ordine.

Di interesse anche quanto avvenuto nel dicembre 2010, quando nel riferire della vicenda di una madre che si era incatenata davanti al Palazzo di Giustizia con la foto della figlia contesa in famiglia, corredata da elementi che consentivano l'identificazione della minorenne (nome di battesimo della bambina, nome, cognome e foto della madre), il Consiglio Nazionale dei giornalisti è intervenuto sanzionando il direttore del giornale.



8. No all'invadenza di microfoni o taccuini

Anche se reso opportunamente irriconoscibile in televisione o non identificabile in un'intervista, è inaccettabile che il minorenne possa subire l'invadenza di microfoni o telecamere per fatti di cronaca in cui è coinvolto.

Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa compromettere l'armonico sviluppo della sua personalità. E ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

Non a caso un conduttore televisivo è stato sanzionato dall'Ordine per aver consentito la partecipazione di minorenni a una trasmissione facendo abbracciare in diretta figlioletto e padre mai conosciuto davanti a milioni di telespettatori.

Si è – correttamente – ritenuto un utilizzo di mero spettacolo, attento solo ad alzare l'audience, ma non a garantire la tutela e la riservatezza del minorenne coinvolto.

Ancora più specifico ed emblematico il caso di bambini malati, feriti o disabili o comunque svantaggiati, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi a un sensazionalismo che finisce per trasformarsi in un vero e proprio sfruttamento della persona.

9. I casi limite

Esistono – tuttavia – casi "limite" in cui è inevitabile rendere identificabili minorenni coinvolti in fatti di cronaca.

Nel mese di novembre del 2015 ad Ancona una ragazzina di 16 anni è accusata di aver ucciso, insieme al suo fidanzato, i propri genitori.

Impossibile non rivelare le identità delle vittime e di conseguenza diventa inevitabile la identificazione anche della giovane figlia, in violazione dei principi della Carta di Treviso.

Lo stesso accade per l'uccisione a Ferrara di due genitori attribuita al loro figlio minorenne. In questo caso diventa difficile garantire un completo anonimato. È evidente che in un confine territoriale circoscritto il minorenne diventa identificabile, pur non scrivendone il nome.

Ma tutto ciò non deve diventare un pretesto per avere via libera su una pubblicazione senza "freni deontologici".

Occorre rispettare, quanto più possibile, il principio superiore della protezione dello sviluppo psico-fisico della minorenne dalle conseguenze di una inadeguata esposizione mediatica.



L'Ordine regionale delle Marche ha segnalato l'abuso di alcune testate che non si sono limitate a riferire i fatti, ma che hanno scritto il nome di battesimo del soggetto, non oscurandone adeguatamente il volto e fornendo altri particolari non essenziali per una corretta informazione e che, quindi, potevano essere evitati. E quindi lesivi dei diritti del minorenne e non in linea con i principi enunciati nella Carta di Treviso.

10. Le eccezioni

Esistono comunque delle eccezioni: i mezzi d'informazione possono farsi carico delle responsabilità di pubblicazione dei dati personali o di divulgazione d'immagini, quando la vicenda sia realmente nell'interesse del minorenne (casi di rapimento di bambini o scomparsa) purché vi sia il preventivo consenso dei genitori e del giudice competente o di chi ne abbia legittimamente la tutela.

Un consenso importante, ma non tale da assolvere l'informazione che deve assumersi la responsabilità dei servizi, a prescindere anche dall'eventuale consenso dei genitori stessi.

Al riguardo è utile ricordare un interessante caso verificatosi nel novembre del 2001, quando venne censurata dal Garante della Privacy la pubblicazione di un articolo relativo ad una ipotetica fuga da casa di una minorenne della quale venivano indicate le generalità ed anche il nome della scuola frequentata, ivi compresa la sua origine etnica nonché il fatto che era stata adottata.

Il Garante ha ravvisato non solo la violazione della legge sulla privacy, ma anche del codice deontologico, ritenendo che le informazioni pubblicate non fossero immediatamente utili ai fini del ritrovamento della bambina e non essenziali e, comunque, potenzialmente lesive della personalità del minorenne nel caso in cui la piccola non fosse stata a conoscenza della sua adozione o detta condizione non fosse nota nell'ambiente frequentato.

La "Carta di Treviso" – comunque – lascia un margine di autonomia al giornalista che "ove manchi un'univoca disciplina giuridica" può farsi carico della divulgazione di notizie sui minorenni, ma sempre nell'interesse primario e oggettivo del bambino (l'audience non è interesse del minorenne né interesse pubblico), purché l'articolo e la vicenda narrata non siano lesivi della formazione del minorenne e della sua riservatezza.

11. Minorenni in tv

Nei casi di trasmissioni di informazione e di intrattenimento va tenuto in considerazione anche il "Codice di autoregolamentazione TV e minori" firmato nel 2002 dal Ministero per le telecomunicazioni.

In esso si prevede tra l'altro, che le imprese televisive si impegnano a non trasmettere immagini di minorenni autori, testimoni o vittime di reati e a garantirne, in ogni caso, l'assoluto anonimato.



Le imprese televisive si impegnano, altresì, a non utilizzare minorenni con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità.

Assumono anche l'obbligo di non intervistare minorenni in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori collaboratori di giustizia) e, in ogni caso, ad assicurarne l'assoluto anonimato.

Emblematico il caso di un conduttore televisivo sanzionato per aver consentito la ripresa in trasmissione di figli minorenni di un "pentito".

Si è, infatti, ritenuto che detto comportamento poteva mettere in pericolo l'incolumità degli stessi ragazzi, interferendo sul programma segreto di protezione degli stessi minorenni, sacrificati ad interessi di "facile sensazionalismo dello spettacolo".

Inoltre, qualora siano pubblicate immagini raccapriccianti o di forte impatto emotivo legate a minorenni, oltre alla violazione della privacy e delle diverse regole deontologiche, si può configurare anche una responsabilità penale.

Un caso a parte merita la grave vicenda delle immagini di pedofilia trasmesse da diverse reti televisive e pubblicate su un giornale nel settembre del 2000.

Sebbene i minorenni vittime non fossero riconoscibili o identificabili, tuttavia, venivano rappresentati bambini rapiti, stuprati, ed anche rapporti sessuali tra adulti e minorenni.

Il fatto, gravissimo, ha chiamato in causa redattori e direttori di testata, sanzionati - in varia misura - dai rispettivi Ordini Regionali, fino anche dal Consiglio Nazionale, tutti accomunati da un unico giudizio finale: era stato omesso il doveroso bilanciamento tra l'esigenza di informare l'opinione pubblica su una vicenda comunque grave e l'opportunità di non trasmettere immagini impressionanti che coinvolgevano dei minorenni.

12. Non tutto è vietato

Un interrogativo può risolvere molti dubbi.

Per comprendere se sia possibile pubblicare l'identità di un minorenne coinvolto in un fatto di interesse pubblico, sarebbe utile domandarsi - innanzi tutto - se il fatto può danneggiare il minorenne o essere utile al minore stesso.

Nel primo caso il minorenne va tutelato, nel secondo, previo consenso, possono essere pubblicate generalità e immagini.

Si consideri il caso di un riconoscimento sportivo o di un premio per meriti scolastici o artistici, oppure di un positivo risalto delle qualità del minorenne, purché si eviti la tentazione di "sfrut-



tare” o “spettacularizzare mediaticamente” la sua presenza anche in situazioni che appaiono del tutto favorevoli.

Se le immagini o le storie sono raccolte correttamente e se non c'è opposizione dei genitori, nulla osta alla loro pubblicazione.

La tutela va applicata integralmente solo nei casi in cui potrebbero verificarsi conseguenze negative per lo sviluppo della personalità del minorenne. Ma anche in questo caso va posta la massima attenzione prendendo in considerazione tutte le variabili possibili.

È il caso di un servizio su un corso di recupero scolastico in un centro di aggregazione indicato per ragazzi con gravi problemi di inserimento e difficoltà di studio e che ha coinvolto un minorenne riconoscibile in una foto pubblicata sul giornale che ospitava l'articolo.

I genitori del piccolo hanno presentato un esposto contro il direttore della testata che si è difeso affermando che il servizio era di “promozione” per il centro, dunque positivo. Ma il problema è che la foto era autorizzata dalla direzione del centro ma non dai genitori. L'immagine riconoscibile del bambino, rivelava automaticamente la sua presenza al centro, tenuta fino ad allora riservata.

Immedie le deduzioni sulle sue difficoltà di apprendimento e, di conseguenza, ne sono scaturite “reazioni canzonatorie” da parte dei compagni di scuola che hanno determinato ulteriori complessi nel bambino, tali da incidere sul suo corretto processo formativo e sul suo sviluppo psichico.

Al direttore responsabile del giornale, l'Ordine Regionale competente ha inflitto la sanzione della censura.

13. Disposizioni sul processo penale

Con riferimento alla violazione delle disposizioni processuali, concernenti il divieto di pubblicazione e divulgazione di immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel processo, occorre ricordare che il fatto è anche sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 684 c.p., che punisce con la pena dell'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da Euro 51 a 258, *“chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione”*.

Il giornalista che non rispetti il divieto di pubblicazione suddetto può incorrere anche in una responsabilità disciplinare. L'art. 115 c.p.p. stabilisce, infatti, che, salve le sanzioni previste dalla legge penale (art. 684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 114 c.p.p. (sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da “persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, come, appunto, nel caso dei giornalisti.

Tanto che, al 2° comma è previsto espressamente che *“di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone suddette il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare”*.



14. Carta di Treviso e le disposizioni processuali

Il Codice di Procedura Penale all'art. 114 disciplina il "divieto di pubblicazione di atti e di immagini" relativi ai procedimenti penali a carico di soggetti maggiorenni, ed al comma 6 vieta *"la pubblicazione delle generalità e l'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato, finché non siano divenute maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione ..."*. Ma, subito dopo, afferma anche che *"il tribunale dei minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o del minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione"*.

Al riguardo la Carta di Treviso è più restrittiva, perché non prevede detta eccezione.

Per quanto riguarda il procedimento penale a carico di un minorenne, invece, l'art.13 del D.P.R. n. 448 dell'88 prevede che *"sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a identificare il minorenne comunque coinvolto nel procedimento"*, salvo che, dopo l'inizio del dibattimento, il tribunale proceda in udienza pubblica.

La regola, tuttavia, è che l'udienza davanti al tribunale per i minorenni si svolga a "porte chiuse", salvo che l'imputato che abbia compiuto gli anni 16 chieda che si proceda a porte aperte.

In effetti, anche con riferimento a questa ipotesi, occorre rilevare che la Carta di Treviso contiene disposizioni più restrittive in favore del minorenne, essendo più rigida e restrittiva.

In altre parole, l'art.114 del c.p.p. vieta, come abbiamo visto, la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni, nelle vesti di testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non siano divenuti maggiorenni. Subito dopo però prevede che il tribunale per i minorenni possa autorizzare, nell'interesse esclusivo di quest'ultimo – ad esempio in caso di scomparsa o rapimento – la pubblicazione delle generalità. Di fronte a questo fatto, l'informazione non subisce divieti perché la diffusione della notizia è nell'interesse del minorenne.

Il codice di procedura penale prevede anche che può consentire la pubblicazione delle sue generalità anche il minorenne che abbia compiuto il sedicesimo anno di età purché non sia nella veste di imputato. Eventualità che i codici deontologici dei giornalisti non prendono in considerazione.

In questo caso è evidente che la Carta di Treviso assicura una riservatezza molto più ampia ai minorenni comunque coinvolti in un reato.

Tanto che, qualora un sedicenne imputato abbia chiesto al tribunale per i minorenni di celebrare il dibattimento a porte aperte ed il tribunale abbia accolto la richiesta, viene meno il divieto di pubblicazione e di divulgazione di immagini e notizie idonee ad identificarlo; tuttavia la Carta di Treviso non ne consente la pubblicazione.

Dette disposizioni sono state oggetto di discussione nel 2002 nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato da un Ordine Regionale della Lombardia (con sanzione dell'avvertimento)



nei confronti di un articolista che aveva pubblicato la testimonianza di un ragazzo sedicenne raccolta subito dopo una rapina.

Il cronista sapeva che il ragazzo era minorenne, perché avvertito dallo stesso intervistato, ma non aveva ritenuto necessario garantirne l'anonimato per due motivi: perché non aveva ravvisato alcuna conseguenza nei suoi confronti, dato che il rapinatore era stato già arrestato e identificato da altri e proprio perché il giovane aveva già compiuto sedici anni e quindi poteva liberamente dare il consenso a divulgare le proprie generalità. In questo caso era stato il ragazzo a fornire la propria identità, non opponendosi alla divulgazione.

Da parte sua, la difesa del giornalista aveva invocato il principio secondo cui se una condotta è lecita (cioè consentita, come in questo caso), non è punibile neppure nel procedimento disciplinare.

Ma in base anche alla Legge sulla privacy, il giornalista è stato sanzionato dall'Ordine Regionale, in quanto si è ritenuto che *"in casi del genere, è il giornalista, con la sua professionalità che dovrebbe capire autonomamente quando sia opportuno o meno indicare le generalità di un ragazzo che ha avuto il coraggio civile di testimoniare e che al momento può non rendersi conto dei pericoli cui va incontro"*.

15. Minorenni stranieri

E proprio in relazione all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, va tenuta in considerazione anche un'estrema cautela sulle immagini di minorenni stranieri legati a temi critici come: lo sfruttamento sessuale in alcuni Paesi o la violenza della guerra e del terrorismo.

Se, infatti, fino a qualche anno fa la possibilità per minorenni stranieri di essere riconosciuti era solo teorica, oggi, con le nuove tecniche di trasmissione, tali immagini vengono diffuse e viste non solo in Italia, ma in un numero crescente di casi anche nei Paesi di origine degli stessi minorenni, con il rischio concreto per loro di essere identificati.

16. La Carta di Treviso in Europa

Con l'avvento di Internet e dell'informazione in Rete il problema della tutela dei minorenni apre le porte a un'altra riflessione che travalica la legislazione presente in ogni Paese.

Non a caso proprio in sede Onu è stata formulata l'ipotesi di un coordinamento internazionale, in linea con quanto auspicato dallo stesso Sottosegretario delle Nazioni Unite per la comunicazione.

Con un'informazione non corretta, che non tutela compiutamente i minorenni, la Rete – in una società sempre più informatizzata e virtualmente attiva – diventa il luogo più a rischio.



Che può facilitare – in senso negativo – “l’incontro tra la domanda e l’offerta”, moltiplicandone gli abusi.

E se è difficile, soprattutto per i minorenni, stabilire un giusto equilibrio con la Rete, a maggior ragione è responsabilità dell’informazione on line evitare conseguenze ancora più gravi.

Comunque la tutela dei soggetti minorenni tende a estendersi anche al ruolo di semplice fruitore o destinatario dell’informazione, non dimenticando che i minorenni, più degli stessi adulti, sono presenti nella società virtuale, anche grazie ai social network.

E sono particolarmente esposti a tutto ciò che passa nella Rete più di quanto ricevono dai media *mainstream*. Non solo: i nuovi media favoriscono una sempre crescente informazione “ibridata”, cioè un’informazione che integra notizie provenienti “dall’alto” con notizie che arrivano “dal basso”.

Nel 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, con il parere favorevole del Garante per la privacy, una direttiva sul corretto utilizzo dei cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola e alla conseguente diffusione di immagini, filmati o registrazioni vocali riguardanti minorenni, distinguendo tra un uso a fini personali o al fine di diffonderli.

La Carta di Treviso è stata oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento Europeo nella prospettiva che possa costituire una base giuridica di riferimento per una futura e possibile carta europea sull’informazione e minorenni, in linea con l’attuale Carta Europea dei diritti dove si legge che l’interesse superiore del minorenne deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, così come è intenzione dell’Europa tracciare ulteriori direttive sull’uso di Internet e sul rapporto pubblicità televisiva e minorenni.

Poiché i minorenni meritano una protezione specifica, per qualsiasi informazione e comunicazione che li riguardi si dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, affinché possa essere compreso adeguatamente.

Non a caso nel Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi del 2008, conosciuto come Media e Sport, si dedicano diversi passaggi alla tutela del minorenne in quanto fruitore del messaggio stabilendo che “... *nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori*”.

Oggi la Carta di Treviso costituisce un importante punto di riferimento non solo nei procedimenti disciplinari avviati dall’Ordine, ma anche in diversi processi, costituendo un documento fondamentale per una corretta informazione.

Il problema, dunque, non è se informare o non informare, ma: come informare, specie quando sono coinvolte persone minorenni.



17. Sanzioni

In caso di accertata violazione dei codici deontologici, il giornalista viene sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina dell'Ordine regionale competente e, in seconda istanza, al vaglio dell'organismo analogo in sede nazionale.

Può incorrere, secondo la gravità della violazione, in una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione o radiazione.

Il procedimento disciplinare viene avviato in seguito alla segnalazione, anche del comune cittadino che vede lesi i diritti del minorenne. In caso di violazione della privacy il Garante può disporre il blocco o vietare il trattamento dei dati e, in caso d'inosservanza del provvedimento, il responsabile del trattamento medesimo può incorrere in una sanzione penale.

È importante evidenziare anche che il Codice di deontologia (e quindi anche la Carta di Treviso parte integrante del testo) relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica si rivolge non solo agli iscritti all'albo dell'Ordine dei giornalisti, ma anche a *"chiunque altro, occasionalmente o non, eserciti attività pubblicistica"* (art. 13).

Dal momento che le sanzioni disciplinari, previste dalla legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, qualora sia esercitata occasionalmente un'attività pubblicistica che leda un diritto altrui in violazione delle disposizioni del Codice deontologico, l'autore sarà esposto esclusivamente all'intervento del Garante della privacy.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2. Minorenni e comunicazione radiotelevisiva



1. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nell'audiovisivo

L'attività di diffusione di contenuti sui mezzi di comunicazione radiofonica e televisiva è sottoposta a una serie di regole che, tra l'altro, trovano motivazione nella tutela dei telespettatori.

All'interno di tale complesso di regole, la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza ha una posizione di rilevanza primaria, in quanto il telespettatore (o il radioascoltatore) minorenni si considera ancora non pienamente munito di strumenti per proteggersi autonomamente da contenuti - o programmi - potenzialmente pericolosi.

Il legislatore, dunque, nel disciplinare l'attività di diffusione radiotelevisiva ha posto come bene di primario interesse lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minorenni, ponendo ai *broadcasters* delle precise regole di comportamento.

Le norme a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare, sono contenute in primo luogo nel "Testo Unico della Radiotelevisione" di cui al decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, che è stato successivamente modificato e integrato dai decreti legislativi n. 44 del 15 marzo 2010 e n. 120 del 28 giugno 2012.

L'esigenza di prevedere norme di comportamento per i soggetti che esercitano l'attività di programmazione radiofonica e televisiva, prima che dal legislatore italiano, era stata evidenziata in sede di Unione Europea, inizialmente mediante documenti informativi come il "Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione" e, soprattutto, con le direttive europee sulla televisione senza frontiere, poi divenute direttiva sui servizi media audiovisivi, che hanno imposto ai legislatori nazionali degli stati dell'Unione Europea di adottare norme minime di comportamento a tutela dei minorenni nella programmazione audiovisiva.

Nel sistema italiano, tuttavia, le regole di comportamento a tutela dei minorenni sono contenute anche in altri testi, non soltanto di legge. Infatti, esiste il citato "Codice di autoregolamentazione Media e Minori", di origine autodisciplinare, che impone alle emittenti televisive che l'hanno firmato una serie di prescrizioni.

Altre regole sono contenute nel "Codice Media e Sport", sottoscritto dai principali operatori radiotelevisivi e contenuto nel Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 21 gennaio 2008.

2. Le regole in generale

Ma quali sono le regole di comportamento che proteggono i radioascoltatori e i telespettatori in età evolutiva? Il principio di base è il divieto di trasmissioni che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni; e tale divieto assoluto si applica espressamente ai programmi che contengano scene di violenza particolarmente brutale (si parla di violenza gratuita, insistita o efferata).



Ancora: sono vietate in senso assoluto le scene pornografiche e i film vietati ai minori di diciotto anni.

Queste regole si applicano ai cosiddetti servizi di media audiovisivi lineari, vale a dire quei servizi che, gratuitamente o in abbonamento, trasmettono i programmi secondo un «palinsesto» di diffusione, ossia con una programmazione in sequenza dei vari contenuti, che non può essere selezionata o modificata dallo spettatore.

Non si applica, invece, ai servizi di media audiovisivi a richiesta (non lineari), ai quali l'utente può accedere selezionando i contenuti da un «catalogo» di audiovisivi. In tal caso, i contenuti per adulti possono essere trasmessi a condizione che siano protetti da un sistema di blocco attraverso un apparato di identificazione e di protezione che assicuri che l'utente è adulto.

Tali accorgimenti tecnici, sostanzialmente, devono consistere in sistemi di filtraggio dei contenuti, ossia di riconoscimento del programma come destinato ad un'utenza adulta e conseguente autenticazione del telespettatore attraverso codici di identificazione personale.

Vi sono poi altre regole specifiche di tutela dei minorenni nella programmazione radiotelevisiva che riguardano i contenuti che possono arrecare pregiudizio - non grave - allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni e i film vietati ai minori di anni 14, per i quali in primo luogo vale il principio della fascia oraria, per cui, in linea di principio, la programmazione televisiva non deve diffonderli tra le ore 7 e le ore 23.

Essi, pertanto, possono essere trasmessi in chiaro tra le ore 23 e le ore 7, purché siano accompagnati da una avvertenza ottica e acustica, oppure nelle altre fasce orarie soltanto a condizione che la visione sia bloccata o protetta da accorgimenti tecnici che ne impediscano la visione da parte degli utenti minorenni.

In altri termini, i contenuti e i programmi di questa categoria possono essere trasmessi in orario diurno soltanto se protetti dal cosiddetto «parental control», meccanismo tecnico che consente agli adulti di bloccare la visione e renderla possibile soltanto dopo avere inserito l'apposito codice di sblocco.

3. I contenuti violenti

Come si è visto, la prima norma a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella comunicazione radiotelevisiva è il divieto assoluto sui servizi audiovisivi lineari (in chiaro e a pagamento) di trasmissioni riservate esclusivamente a un pubblico adulto, contenenti scene di violenza gratuita, insistita o efferata o scene pornografiche.

Per individuare i contenuti destinati esclusivamente agli adulti, la legge prevede che sia adottato un sistema di classificazione.

Il sistema, approvato con Delibera n. 52/13/CSP, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito indicato come: AGCOM) nell'ambito dei programmi audiovisivi da vietare alla visione dei minorenni individua tre aree tematiche sensibili: *violenza; sesso; diritti fondamentali e incolumità della persona*.



Il programma riconducibile a una delle tre aree tematiche deve essere esaminato sulla base di criteri costituiti dalle modalità rappresentative di quel tema: *frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell'episodio).*

Per quanto riguarda la violenza, il divieto a tutela dei minorenni è motivato dall'evidenza, scientificamente dimostrata, che l'esposizione dei minorenni alla violenza produce una serie di effetti di assuefazione (*desensibilizzazione*), di imitazione (*emulazione mediante assunzione di atteggiamenti aggressivi*), produzione di ansia (*effetto ansiogeno correlato all'angoscia di immedesimarsi nel soggetto passivo della violenza*).

Il problema che si pone è quello di qualificare la rappresentazione della violenza come "gratuita", "insistita" o "efferata", che fa scattare il divieto di trasmissione.

Pertanto, sulla base dei criteri di classificazione dei programmi per adulti, una scena di violenza, per le caratteristiche di rappresentazione (ad esempio, basso livello di verosimiglianza, assenza di morbosità delle inquadrature, assenza di insistenza sui particolari, funzionalità alla comprensione della trama) può non qualificarsi come di violenza gratuita, insistita o efferata e, quindi, non configurare un contenuto gravemente nocivo per i minorenni.

Per il regolamento AGCOM il contenuto di violenza gratuita o insistita o efferata è definito come «*la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di incitamento all'odio comunque motivato*»; riguardo a quest'ultima condizione è utile evidenziare che l'incitamento all'odio è vietato non soltanto quando esso sia basato su razza, sesso, nazionalità e religione, ma anche quando faccia riferimento alle opinioni politiche e alle convinzioni filosofiche o di altro genere, alle condizioni sociali e personali.

Ancora, si ritiene che la violenza sia gratuita, insistita ed efferata qualora la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, sia «*idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti*» o si riferisca a «*comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie*».

4. Il rispetto dei diritti fondamentali

Una seconda area tematica di classificazione dei contenuti audiovisivi come destinati esclusivamente ad un pubblico adulto è quella dei "diritti fondamentali" e dell'"incolumità della persona": in particolare, in tale contesto si fanno rientrare i contenuti che legittimano comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo, ovvero che esaltino comportamenti socialmente o individualmente pericolosi.



L'identificazione di tale categoria di contenuti si basa sulla «*rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo*» e «*il consumo smodato di alcol o l'utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d'azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minorenni, che pongono in serio pericolo l'incolumità, la salute, propria o degli altri*».

5. La pornografia

Una terza area, infine, si riferisce alla pornografia, che è vietata in quanto inclusa tra i contenuti da ritenersi come gravemente nocivi allo sviluppo fisico e psichico dei minorenni, ma che deve essere definita poiché la rappresentazione della sessualità riveste particolare importanza nella conciliazione della libertà di comunicazione con le esigenze di tutela dei telespettatori in età evolutiva.

Non tutte le rappresentazioni dell'attività sessuale, nell'ordinamento vigente, infatti, sono qualificabili come "pornografiche": secondo quanto indicato nella Delibera AGCOM n. 23/07/CSP, per quanto riguarda la programmazione radiotelevisiva è ritenuta tale «*la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore*».

L'offesa al pudore, in tale contesto, così come meglio precisato nella citata Delibera, si identifica nella rappresentazione di organi genitali, atti e attività sessuali, che sia «*esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza*»: un esempio tipico di "elemento redimente" che giustifica la rappresentazione di atti o attività sessuali, o di nudità, è la rappresentazione artistica, per cui «*non rientra nel divieto di trasmissione di scene pornografiche la rappresentazione che, pur ricadendo nella suddetta definizione, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all'economia dell'opera in cui è inserita*», mentre è chiaramente pornografica, nell'ambito dei soggetti erotici o sessuali, la «*rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell'individuo*».

6. Altri contenuti nocivi per infanzia e adolescenza

Fin qui, per quanto si riferisce ai contenuti suscettibili di arrecare grave pregiudizio allo sviluppo fisico e psichico ai soggetti in età evolutiva che sono vietati in senso assoluto nei servizi audiovisivi lineari.

Come si è visto sopra, tuttavia, esiste una seconda categoria di contenuti, quelli nocivi non gravemente, che non sono vietati in senso assoluto, ma la cui programmazione è assoggettata a vincoli e condizioni.



Nello stesso tempo, non possono essere programmati contenuti *«che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo»*.

Dalla formulazione della norma è dato desumere che il divieto non è assoluto, perché tali contenuti possono essere programmati a determinate condizioni alternative.

7. Le fasce orarie: la «televisione per tutti»

La prima condizione è che la trasmissione avvenga in fasce orarie in cui si presume che bambini e adolescenti non siano davanti al teleschermo; di regola, la cosiddetta fascia oraria di *“televisione per tutti”*, è quella compresa tra le ore 7,00 e le ore 23, 00, quindi al di fuori di tale fascia oraria i contenuti nocivi in maniera non grave possono essere programmati se accompagnati da un apposito avviso acustico o dalla presenza, all'inizio e nel corso della trasmissione, di un apposito simbolo.

La seconda condizione, alternativa alla prima, consente la diffusione dei contenuti in questione anche nella fascia oraria di *“televisione per tutti”*, purché siano adottati accorgimenti tecnici che impediscano la libera fruizione dei programmi da parte dei minorenni; in altri termini, il *parental control*, ovvero il sistema che consente agli adulti attraverso codici identificativi di bloccare o rendere disponibile la visione dei programmi, rende possibile la diffusione di questa categoria di programmi anche tra le ore 7,00 e le 23,00.

In detta fascia oraria, tuttavia, esistono altre prescrizioni per le emittenti a tutela dei minorenni; infatti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 2.5 del Codice Media e Minori, sono tendenzialmente vietate le trasmissioni:

- «a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;*
- b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi».*

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2.2 del citato Codice, le emittenti devono:

- «a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;*
- b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;*



- c) *nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione».*

Rispetto a particolari categorie di trasmissioni, come i programmi di intrattenimento e i *reality show*, nei quali si riscontrano spesso comportamenti e scambi verbali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto e trasgressione, è stabilito dalla Delibera AGCOM 165/06/CSP che per garantire la dignità della persona, la protezione dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minorenni e dei diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi, devono essere rispettati criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, *«evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio».*

8. La fascia protetta

All'interno della fascia oraria c.d. di *televisione per tutti*, esiste una specifica *«fascia protetta»* tra le 16 e le 19 in cui sussistono specifici obblighi relativamente al pubblico dei minorenni.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del Codice Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 7 del TUSMAR, in tale fascia di trasmissione deve essere prestata particolare attenzione alle esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza, con un controllo rafforzato della programmazione non soltanto editoriale, ma anche commerciale come promo, trailer e pubblicità e l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minorenni.

In tale fascia oraria sono d'altra parte previste anche misure positive in favore del pubblico in età evolutiva: i *broadcasters* nazionali che gestiscano più di una rete generalista devono, in almeno una delle reti, garantire una programmazione specificamente destinata ai minorenni (ex par. 3 Codice Media e Minori), mentre il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire *«la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva»* (ex art. 45, co.2, lett. h), TUSMAR).

9. Informazione radiotelevisiva e protezione dell'infanzia e adolescenza

Esiste poi una serie di previsioni a tutela dei minorenni riferite ai diversi generi di programmazione. Per quanto riguarda la programmazione informativa, la tutela dei minorenni deve conciliarsi con la libertà di informazione e il diritto di cronaca, oltre che con il diritto dei telespettatori adulti a essere informati.



Pertanto, più che divieti, le disposizioni in materia prevedono cautele e misure protettive, anche in considerazione del fatto che la libertà di espressione non può essere soggetta a limitazioni o censure.

In particolare, ai sensi del paragrafo 2.3 del Codice Media e Minori, si richiede alle emittenti che evitino immagini di violenza e sesso che non siano strettamente necessarie alla comprensione delle notizie e che nella fascia oraria di televisione per tutti non siano diffuse:

- «a) *sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;*
- b) *notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori*», nel caso in cui lo straordinario valore sociale o informativo della notizia richieda l'impiego di immagini o parole particolarmente forti o impressionanti, è fatto obbligo di dare preventivamente avviso che ciò che sta per andare in onda non è adatto ad un pubblico di minorenni.

Inoltre, la programmazione radiotelevisiva a carattere informativo è soggetta a tutte le prescrizioni – rafforzate – per garantire la *privacy* del minorenne, oltre che, nel particolare caso dell'informazione giudiziaria, oggetto frequente di spettacolarizzazione, è previsto esplicitamente, secondo quanto disposto con Delibera AGCOM 13/08/CSP, il rispetto delle previsioni a tutela dei minorenni e dell'applicazione di una «*tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale*».

10. Programmi sportivi e tutela dei minorenni

Per quanto riguarda le trasmissioni sportive, che costituiscono un settore in cui spesso i valori della corretta competizione agonistica risultano sovrastati da esasperazioni e degenerazioni comportamentali, esse sono soggette ad alcune prescrizioni contenute in un apposito “codice di autodisciplina”, denominato «*Media e sport*», «*anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive*», in quanto viene individuato il contributo alla crescita culturale, civile e sociale dei giovani e dei bambini legato alla diffusione, all'interno dei programmi contenitore a carattere sportivo, dei valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà ad essi legato (ex art. 35bis TUSMAR).

Anche nelle trasmissioni sportive, poiché le immagini costituiscono parte essenziale e integrante dell'evento sportivo stesso, quando si renda necessario l'uso di immagini o espressioni particolarmente forti o impressionanti è fatto obbligo al conduttore o al commentatore di «*avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte a un pubblico di minori*».

11. I programmi di intrattenimento

Un'altra categoria di contenuti audiovisivi per la quale sono previste apposite disposizioni a tutela dei telespettatori in età evolutiva è costituita dalla programmazione di intrattenimento



cosiddetto “leggero”, entro la quale si ricomprendono: film, telefilm, *tv movies*, *fiction*, e spettacoli di intrattenimento.

Per quanto riguarda i film cinematografici, si è già avuto modo di precisare che quelli vietati ai minorenni di 18 anni e quelli che non abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, non possono essere trasmessi sui mezzi audiovisivi lineari, mentre quelli non lineari (*video-on-demand*) possono esserlo soltanto attraverso l'uso di sistemi di identificazione e blocco selettivo dell'accesso gestito dall'utente adulto.

Circa i film vietati ai minori di 14 anni, si è già detto che gli stessi – accomunati ai contenuti non gravemente nocivi per l'età evolutiva – possono essere diffusi tra le ore 23,00 e le ore 7,00 in chiaro accompagnati da apposito avviso acustico e simbolo visivo, ovvero con il *parental control*.

Riguardo, invece, i film, telefilm, *tv movie*, *fiction* e spettacoli di intrattenimento vario, le emittenti in via autoregolamentare devono dotarsi di strumenti di valutazione della loro idoneità rispetto al benessere morale, fisico e psichico dei minorenni e, ove ritengano di dover diffondere nella fascia oraria di *televisione per tutti* programmi di tali categorie che siano destinati prevalentemente a un pubblico adulto, oltre a darne avviso con congruo anticipo, dovranno utilizzare anche un sistema di segnalazione iconografica (i c.d. bollini) che consenta l'immediata qualificazione del contenuto (ex par. 2.4 del Codice Media e Minori).

12. Il minorenne e la comunicazione commerciale audiovisiva

Ultima categoria di contenuti audiovisivi per i quali è declinata un'apposita disciplina a tutela dell'infanzia e l'adolescenza è la “comunicazione commerciale”, che comprende la pubblicità propriamente detta, le telepromozioni e le televendite, che – in quanto caratterizzate dallo scopo di promuovere l'acquisto di prodotti o servizi – può fare leva sulla naturale inclinazione alla credulità e sulla inesperienza del pubblico di bambini e adolescenti.

La normativa prevede che la comunicazione commerciale non debba arrecare pregiudizio fisico o morale ai minorenni, ma in particolare sono vietati: l'invito all'acquisto diretto ai minorenni, o la sollecitazione a convincere genitori o altri adulti ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, lo sfruttamento della particolare fiducia che i minorenni ripongono in figure adulte di riferimento (genitori, insegnanti) e la rappresentazione di minorenni in situazioni pericolose (ex artt. 36, co 1, lett. g) e 40, co. 2, TUSMAR).

In particolare, le comunicazioni commerciali, ai sensi del paragrafo 4.2.

Codice Media e Minori:

«a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;



- c) *non debbono esortare i minori direttamente, o tramite altre persone, ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza. Con specifico riguardo alla pubblicità di giocattoli, i messaggi non debbono indurre in errore i minori sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo, sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzarlo, sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione, nonché sul prezzo, in particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari».*

Ancora: a norma dell'art. 34, co. 7 TUSMAR e del paragrafo 4.1 Codice Media e Minori, è fatto obbligo alle emittenti di esercitare un controllo sulle comunicazioni commerciali affinché esse non siano lesive dello sviluppo fisico e morale dei minorenni, con una particolare attenzione per la fascia protetta fra le ore 16,00 e le ore 19,00; fra le ore 7,00 e le ore 16,00 e fra le ore 19,00 e le ore 22.30, invece, il paragrafo 4.3 del Codice Media e Minori prevede il divieto di trasmissioni di comunicazioni commerciali direttamente rivolte ai minorenni o che, per il loro contenuto, possano pregiudicare l'equilibrio psichico e morale dei minorenni, identificate come *«situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli, situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti, situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere, situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti, situazioni di trasgressione e situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.»*.

Sono previste anche prescrizioni specifiche per categorie merceologiche di prodotti o per specifiche tipologie di programmi, quali:

- ex artt. 36, co. 1, lett. e) e 37, co. 9 TUSMAR, la comunicazione commerciale sulle bevande alcoliche non può rivolgersi ai minorenni, non può rappresentarne il consumo da parte dei minorenni e non deve incoraggiarne il consumo smodato;
- ex art. 37, co. 5, TUSMAR, i programmi per bambini possono essere interrotti dalla comunicazione commerciale solo ogni periodo di trenta minuti;
- ex artt. 40 *bis* e 39 co. 6 TUSMAR, i programmi per bambini non possono contenere né il logo di uno sponsor, né inserimento di prodotti (*product placement*);
- i programmi di cartoni animati non esplicitamente destinati a un pubblico adulto non possono essere interrotti da comunicazioni commerciali, e nei blocchi pubblicitari prima e dopo il programma non possono essere diffuse comunicazioni commerciali con personaggi degli stessi cartoni animati;
- ex paragrafo 4.4 Codice Media e Minori, nella fascia protetta (ore 16,00 -19,00) la comunicazione commerciale deve essere chiaramente distinguibile e caratterizzata da evidenti elementi di discontinuità rispetto al resto della programmazione, percepibili anche da bambini che non sanno leggere e da minorenni disabili, ed è vietata in assoluto la pubblicità di superalcolici, di servizi telefonici a valore aggiunto, profilattici e contraccettivi, mentre la pubblicità di alcolici è vietata all'interno di programmi destinati ai minorenni.



13. I minorenni nello schermo

Esistono anche delle norme che tutelano l'infanzia e l'adolescenza quando essa sia protagonista di programmi o trasmissioni radiotelevisive, affinché l'inesperienza e la particolare vulnerabilità del soggetto in età evolutiva non siano strumentalizzate a fini di spettacolarizzazione.

Al di là di quanto già descritto nella Parte I del contributo in merito alla diffusione di dati e informazioni che riguardano i minorenni, il paragrafo 1 del Codice Media e Minori, obbliga le emittenti, tanto nei programmi di intrattenimento, quanto nelle trasmissioni di informazione, anzitutto a non trasmettere immagini di minorenni coinvolti – in qualità di autori, testimoni o vittime – in fatti criminosi e a garantirne l'assoluto anonimato.

Sono anche previste delle precise regole di comportamento per cui le emittenti sono tenute:

- a non utilizzare minorenni con gravi patologie o disabili per scopi contrastanti con i loro diritti e lesivi della dignità;
- a non intervistare minorenni in situazioni di grave crisi e, comunque, a garantirne l'assoluto anonimato;
- a non far partecipare minorenni a programmi in cui si dibatte in merito al loro affidamento o all'adozione;
- a non utilizzare i minorenni in "grottesche imitazioni degli adulti".

Più in generale, il Decreto Ministeriale 27 aprile 2006, n. 218 dispone che l'impiego di minorenni di quattordici anni in programmi radiotelevisivi debba avvenire nel rispetto della loro dignità personale, dell'immagine, della integrità psico-fisica e della *privacy*, il che equivale ad alcune prescrizioni che vietano:

- di sottoporre tali minorenni ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
- di far loro assumere, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
- di coinvolgerli in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
- di utilizzarli in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.

14. Minorenni e azzardo

A tutela dei minorenni, nell'ambito della disciplina posta a contrasto e prevenzione della "*ludopatia*", oltre al divieto di pubblicità concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni radiofoniche e televisive, è precisato che sono anche vietate le comunicazioni commerciali nell'ambito dei programmi radiofonici e televisivi che presentino anche solo uno dei seguenti elementi:

- incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica;
- presenza di minorenni;



Inoltre è obbligatorio che nelle pubblicità concernenti il gioco con vincite in denaro sia contenuta l'avvertenza sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'informazione relativa alla possibilità di consultare apposite note informative sulla probabilità di vincita.

15. Vigilanza e sanzioni

La vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme a tutela dei minorenni sono funzioni attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che le esercita attraverso uno dei suoi organi: la *Commissione per i Servizi e i Prodotti*.

L'Autorità si avvale anche della collaborazione sul territorio dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), i quali proprio nella materia della tutela dei minorenni sono titolari di una delega di vigilanza e di istruttoria sull'emittenza operante sul proprio territorio.

Per quanto riguarda poi le previsioni del Codice Media e Minori, esiste un apposito "Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione", che verifica le violazioni del Codice e collabora con la Commissione per i servizi e i prodotti, dell'AGCOM.

Nel caso in cui si accerti una violazione delle norme a tutela dei minorenni nell'esercizio dell'attività di diffusione radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al termine di un procedimento in cui sono verificati i fatti (l'avvenuta diffusione del programma) e sono accertati gli aspetti giuridicamente rilevanti (la violazione di una norma), nel rispetto del diritto di difesa, atteso che l'emittente può produrre memorie difensive (eventualmente accompagnate da documentazione) e chiedere di essere ascoltata in audizione, qualora sia accertata la violazione, può disporre che l'emittente sia obbligata al pagamento di una "sanzione amministrativa" per una somma variabile da 25.000 a 350.000 euro.

Il Comitato Media e Minori, invece, quando accerti una violazione del Codice, oltre a darne comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, adotta una "*risoluzione motivata*" di cui l'emittente è obbligata a dare notizia.

Nella risoluzione del Comitato, inoltre, in base alla gravità del comportamento può essere imposto all'emittente di modificare o sospendere il programma che ha violato le prescrizioni del Codice, oppure di adeguare -in un termine determinato- il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice.

16. Modalità di segnalazione

Qualora un telespettatore ritenga che nel corso della programmazione radiotelevisiva di una emittente si sia verificata una violazione delle norme, può fare una segnalazione sia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sia al Comitato per l'applicazione del Codice Media e Minori.



La segnalazione non è soggetta a particolari forme, anche se nei siti istituzionali dei citati organismi esiste un'apposita modulistica ed è prevista anche la possibilità di un inoltro *on line* delle segnalazioni.

Perché la segnalazione possa essere presa in esame, è necessario, oltre ai dati identificativi del segnalante, che sia chiaramente indicata una serie di informazioni essenziali, quali:

- l'emittente sulla quale il programma è stato diffuso;
- la data e l'orario di messa in onda e l'orario in cui si sarebbe verificata la violazione;
- una descrizione del fatto, ossia il comportamento che il segnalante ritiene non conforme alla normativa in vigore.



1. La tutela dei minorenni in rete

L'ambiente digitale ci mostra chiaramente che tutelare, oggi, significa - oltre che dotarsi di strumenti legislativi - anche e soprattutto insegnare alle nuove generazioni il "gusto" e il "piacere" di intervenire attivamente e concretamente, di essere e sentirsi cittadini "consapevoli" di questo nuovo ambiente, in modo da garantirne un utilizzo corretto e il più possibile immune da pericoli.

La trasformazione in atto, infatti, non riguarda più solo il rapporto del singolo minorenne con i *social media*, ma anche le relazioni sociali in cui è incluso.

I *social*, infatti, hanno creato uno spazio sociale ibrido - l'*"interrealtà"* (Riva, 2016) - che permette di far entrare il digitale nel nostro mondo fisico e viceversa, con un impatto diretto sui processi di "costruzione" della realtà sociale e della nostra stessa identità. Ne consegue che l'*interrealtà* consente alle reti digitali di creare "fatti sociali", in grado di influenzare anche il mondo *offline*.

L'assetto affettivo nella generazione degli adolescenti di oggi, i cosiddetti "nativi digitali", non può esaurirsi nella pervasività che connota la dimensione della "connessione continua", in cui gli stessi intendono e praticano l'orizzonte della comunicazione.

Occorre preservare e consolidare la "capacità di essere soli", già in parte acquisita nell'infanzia (D. W. Winnicott), perché non venga travolta dalla necessità coattiva di essere continuamente in comunicazione con gli altri e di condividere sempre e tutto in uno slancio di marca documentaristica, secondo la quale di ogni cosa resti traccia e che diventi patrimonio relazionale.

Un'effettiva protezione dei minorenni sul web passa anche dalla creazione di una vera e propria "cultura della sicurezza" che, attraverso gli adulti, deve essere trasferita ai più piccoli.

L'attuale espressione "*generazione digitale*" illumina sul fatto che la familiarizzazione con le nuove tecnologie avviene spesso molto precocemente, sin dai primi anni di età del bambino.

Proprio per questo è necessario assicurare al minorenne un uso adeguato della rete, che sostenga il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità senza costituire un pericolo.

La menzionata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* - CRC - approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) evidenzia la necessità di declinare il tema della tutela dei bambini e dei ragazzi non solo in termini di protezione giuridica, ma anche nelle dimensioni di prevenzione, promozione e soprattutto di partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi.

Sussiste cioè l'esigenza di bilanciare diversi diritti fondamentali: la tutela dei minorenni nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie dell'informazione (articolo 17 CRC), il diritto all'informazione e la libertà di espressione (articolo 13 CRC); l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18 CRC); il diritto di essere protetti da abusi sessuali (articolo 34 CRC).



Un uso distorto del web può sviluppare dipendenze da giochi on-line e pornografia e può favorire l'accesso a contenuti non adatti ai minorenni, quali i siti che esaltano le pratiche di anoressia e bulimia (c.d. "pro-ana" e "pro-mia"), compresi i siti che istigano al suicidio e all'autolesionismo ("cutting").

La complessità della rete, ubiqua e pervasiva, ci mette di fronte al costante pericolo di essere sempre un passo indietro rispetto alle emergenze e alle problematiche che scaturiscono dall'evolversi delle tecnologie digitali, nonostante l'attento e continuo aggiornamento legislativo e l'affinamento delle tecniche investigative e repressive.

Le difficoltà nell'approntamento tempestivo di strumenti di tutela contro le violazioni dei diritti delle persone minorenni, non solo quelle più gravi che sfociano in condotte penalmente rilevanti, si manifestano nelle forme, non sempre sufficienti, di cooperazione internazionale (in particolare quando i fenomeni lesivi trovano origine o si estrinsecano al di fuori dell'Unione Europea).

Come si considera normale e scontato insegnare ad un bambino a camminare aiutandolo a muovere i primi passi in una situazione sicura, altrettanto si dovrebbe prevedere per i minorenni che compiono "i primi passi" nell'ambiente digitale.

Gli interventi di promozione e di partecipazione diventano anche un elemento di prevenzione per le possibili vittime: la potenziale vittima, infatti, talvolta si espone, inconsapevolmente, a situazioni pericolose in quanto non sufficientemente informata sui rischi che ci sono in rete, dove si commettono reati proprio come nella realtà.

In conclusione, il ruolo dell'educazione è il punto dal quale partire per una piena tutela del minorenne nell'ambiente digitale, verso un utilizzo più critico, riflessivo e creativo di tali strumenti che sostenga la crescita di bambini e ragazzi.

Oggi più che mai la famiglia, le istituzioni, le varie agenzie educative e le organizzazioni che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno la responsabilità di far sperimentare alle nuove generazioni una dimensione di cittadinanza in cui esercitare "consapevolmente" libertà, responsabilità e democrazia.

Nello stesso tempo, per gli educatori, essere in connessione con i nuovi media consente loro di sviluppare in pieno la propria intenzionalità formativa.

In tale contesto, affrontare il tema del rapporto tra minorenni e web implica, pressoché necessariamente, l'esigenza di includere alcuni elementi importanti relativi al più ampio rapporto tra società, politica e nuove tecnologie, ed in questo contesto un ruolo determinante è ricoperto dalle indicazioni che l'Unione Europea fornisce su queste tematiche di grande attualità.

A tale proposito occorre fare riferimento all'"Agenda digitale europea", che consiste in un pacchetto di *policy* e di misure attuative presentate dalla Commissione Europea nel 2010, volte ad implementare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, intese quali strumenti atti a favorire la crescita economica, l'occupazione qualificata e la competitività dell'Unione e dei singoli Paesi membri.



Le riflessioni e le azioni nazionali in materia di internet, quindi, si prefiggono di raggiungere gli obiettivi delineati dalla Comunità Europea seguendo, attraverso l'Agenda Digitale Italiana (c.d. ADI) istituita nel 2012, la *road map* indicata dalla UE. Le tappe per uno sviluppo digitale adeguato vengono definite a partire da alcuni obiettivi recepiti da tutti gli Stati membri, fra cui si ricordano: l'identità digitale, la PA digitale/Open data, l'istruzione digitale, la sanità digitale, il divario digitale, i pagamenti elettronici e la giustizia digitale.

È chiaro come i numerosi *input* provenienti anche dalla UE in materia di crescita "digitale" includono temi importanti e significativi in ordine alla protezione dei minorenni dai rischi connessi alle nuove tecnologie.

Fra di essi necessita di menzione il concetto di "*consenso digitale*", il quale si impone quale tema prodromico ad una tutela che trovi la giusta mediazione tra il diritto di accesso alla rete e il rispetto di altro importante diritto che è quello di una protezione potenziata, in ragione della peculiare fragilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. A-territorialità e identificazione in rete

L'assenza di un territorio fisico nel quale agire e nel quale partecipare alle azioni tecnologiche altrui espone gli utenti di internet al rischio di accedere a contenuti inadatti, di essere oggetto di comportamenti dannosi e di agire in modo improprio - quando non illegale - con livelli variabili di consapevolezza, di fronte ad un pubblico potenzialmente mondiale e globalizzato, per un tempo non circoscrivibile.

Se da una parte, quindi, l'a-territorialità rappresenta una criticità propria del mondo virtuale, dall'altra, essa non rinuncia alla sua vocazione potenzialmente connessa al superamento di concetti come: confine, limite, territorio, poiché consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee.

La sovranazionalità di internet e il suo potenziale di connessione infinita tra le persone hanno una notevole rilevanza in riferimento alle azioni criminali: un crimine compiuto in danno di una vittima localizzata, per esempio, in Italia può avere, quale autore del reato, una persona sulla quale le Forze dell'Ordine nazionali non possono avere competenza d'intervento poiché magari risiede e si trova in un altro Paese.

Analoga valutazione può essere estesa rispetto ad attività in rete che, pur non avendo rilevanza penale, comportano una violazione di diritti individuali e che sono svolte al di fuori dei confini nazionali: si pensi, ed è solo un esempio, ad atti di cyberbullismo.

Se da una parte gli strumenti di cooperazione internazionale sono diventati sempre più fruttuosi - grazie alla presenza di organismi quali Europol e Eurojust - e hanno cercato di realizzare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali, come di recente accaduto per la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'*ordine europeo di indagine*, recepita dall'Italia con l'emanazione del Decreto Legislativo 21 giugno 2017 n. 108 entrato in vigore il 28.07.2017, dall'altra parte, la velocità delle connessioni rende co-



munque complessa l'identificazione degli autori di reato on-line nei tempi utili alla protezione delle vittime, assicurando in tempi compatibili il mantenimento dei dati necessari per l'identificazione.

Alla complessità del quadro così delineato, concorrono anche le caratteristiche specifiche del mezzo informatico che consentono di identificare, con una buona approssimazione, la connessione da cui proviene il fatto reato ma non necessariamente la persona che ha messo in atto la condotta illegale.

Nei casi di coabitazione di più profili possibili di autori di reato, nei casi in cui l'utilizzatore abituale di un certo mezzo informatico sia diverso da chi è intestatario della linea telefonica, nei casi in cui più persone accedono alla stessa connessione senza un registrazione specifica ed, infine, in quei casi in cui l'ingenuità informatica di alcuni utenti si trasforma nell'opportunità criminale di altri di sfuggire all'identificazione, l'indagine tradizionale fatta di intuizioni e di valutazioni "da investigatore" diventa irrinunciabile per identificare con certezza il responsabile della condotta.

Lo sviluppo e la diffusione progressiva di software di anonimizzazione che rendono davvero complessa l'identificazione degli utenti completano il quadro di un contesto - quello del web - in cui la competenza informatica, quella giuridica e quella investigativa devono armonizzarsi per integrarsi e potenziare l'azione preventiva e repressiva di azioni criminali.

3. L'età del consenso digitale e il recepimento della nuova normativa europea

Il web offre la possibilità, così attraente per gli adolescenti intenti ad esplorare se stessi e il mondo, di celare la propria identità attraverso la creazione di profili *fake* o di manipolare l'immagine pubblica secondo una prospettiva ideale che tranquillizzi le inquietudini proprie dell'età e le fragilità insite nello sviluppo in divenire dell'identità personale: *nickname* e profili *social* offrono ai giovani la possibilità di essere presenti, partecipare, socializzare e comunicare nell'illusione di anonimato posta sotto il loro controllo.

Possono mostrarsi o celarsi in un gioco di alternanze che li fa essere anonimi o desiderosi di popolarità a seconda dell'obiettivo che si prefiggono in un dato momento: servizi di rete che consentono di porre e rispondere a domande provenienti o destinate a sconosciuti - rappresentano proprio l'ambivalenza del nascondersi e del dichiararsi che esercita un forte fascino nei ragazzi i quali, pur di partecipare, accettano il rischio di non conoscere da chi proviene una certa qualità di comunicazione non necessariamente positiva.

Il tema del rapporto tra minorenni e web non può non includere l'approfondimento di concetti come il consenso digitale e l'individuazione dell'età in cui i minorenni vengono considerati in grado di esprimerlo in modo compiuto e definitivo.

Il bilanciamento tra diritto dei minorenni ad una partecipazione attiva e libera alle opportunità offerte dalla rete e tutela degli stessi dai rischi connessi è uno dei focus prioritari del dibattito attualmente in corso e relativo a tale tema.



L'art. 8 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), contiene nuove e specifiche previsioni relative alle *“Condizioni applicabili al consenso dei minorenni in relazione ai servizi della società dell'informazione”*, cui il nostro ordinamento dovrà adeguarsi con leggi nazionali.

L'art. 8.1, in particolare, introduce la regola generale per cui il cd. *“consenso digitale”*, applicato alla fornitura di servizi online per ragazzi under 18, sarà lecito solo laddove il minorenne *“abbia almeno 16 anni”*.

Nel caso in cui, invece, l'interessato abbia un'età inferiore, il trattamento viene considerato lecito *“soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”*. Tuttavia, lo stesso art. 8.1 prevede una deroga al limite minimo di età per poter considerare valido il consenso rilasciato dal minorenne, precisando che *“Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”*.

Al riguardo sono delineabili diversi orientamenti: se da una parte l'accesso ad Internet offre ai bambini e ai giovani straordinarie opportunità di informazione, comunicazione e conoscenza, portabile, immediata e globale, dall'altra li espone, attraverso l'accesso pressoché illimitato a contenuti, persone, luoghi virtuali, a rischi multiformi e complessi, dai confini spesso labili e mutevoli.

Fenomeni come la pedofilia, la pedopornografia, la violenza di genere, la prepotenza e l'aggressività adolescenziale hanno trovato nella rete opportunità nuove di manifestarsi e di aggravarsi con un pubblico potenzialmente infinito di spettatori ed emulatori.

Gli orientamenti possibili, quindi, divergono nella misura in cui ad un'anticipazione dell'età del consenso digitale a prima dei 16 anni corrisponderebbe il riconoscimento del primato del diritto fondamentale alla partecipazione alla *“vita”* online per i giovani, mentre ad una posticipazione di tale età corrisponderebbe invece una strategia di aumentata tutela dagli innumerevoli rischi che i minorenni corrono usando le nuove tecnologie.

L'approccio più promettente alla definizione del problema e all'individuazione di una scelta possibile non può che essere multidisciplinare, in quanto nessuna protezione può essere attuata solo con strumenti legali o piuttosto psico-educativi.

Il concetto di consenso, inoltre, contempera aspetti più complessi che attengono sia alla responsabilità che alla consapevolezza che l'espressione dello stesso comportano.

Il giovane navigatore che presta il suo consenso può incappare in contenuti privi di significanza giuridica, in una parola non illegali, ma tuttavia in grado di generare effetti negativi poiché inadatti all'età.

La stessa incompleta esperienza potrebbe indurre i ragazzi a prestare il loro consenso ad attività virtuali i cui effetti non sono facilmente prevedibili, anche e soprattutto in relazione all'incompetenza digitale e ad una capacità di anticipazione delle conseguenze che è ancora in via di sviluppo.



Una tempestiva educazione dei minorenni rispetto ai rischi dei nuovi media, un potenziamento delle capacità degli adulti significativi di “leggere” e di interpretare anche in chiave virtuale i segnali di difficoltà espressi dai ragazzi, una collaborazione interistituzionale sempre più stretta su questi temi e un impegno condiviso da parte del mondo dell’*high tech* e social media nella protezione dei giovani utenti, possono essere considerati tutti prodromi irrinunciabili di strategie preventive.

La determinazione della scelta di anticipare o posticipare l’età del consenso potrà effettuarsi a livello di recepimento nazionale delle indicazioni europee quando saranno definite le responsabilità e il grado di impegno che si vorrà affidare ai ragazzi stessi, con adeguati percorsi educativi e formativi tesi a incrementare i livelli di consapevolezza e la concomitante responsabilità in rete, degli adulti attraverso un potenziamento delle capacità di ascolto, monitoraggio e protezione dei ragazzi in rete, e dei fornitori di servizi e piattaforme social anche attraverso lo sviluppo di tecnologie “intelligenti” (analisi testuale, *datamining*, etc.) che coadiuvino le azioni di protezione delle fragilità in rete già nella strutturazione dei servizi e attraverso il monitoraggio delle attività compiute per loro tramite.

4. Minorenni contro altri minorenni: nuove frontiere della prepotenza in rete e cyberbullismo

Uno dei temi centrali nell’esame delle tematiche dell’uso della rete è, oltre a quello del *cybercrime* e, di conseguenza, della esigenza di protezione dei minorenni, anche quello dell’uso “criminale” della rete da parte degli stessi minorenni.

L’inflazione della casistica relativa al *cybercrime* posto in essere da minorenni nei confronti di altri minorenni è preliminarmente riconducibile al profilo “non reale” di tali reati, che ha investito la sfera quotidiana degli stessi protagonisti, nella sua configurazione tangibile ed emotiva, con ripercussioni preoccupanti sulla loro formazione e sul loro sviluppo.

In questo contesto è intervenuta di recente la Legge n. 71/2017 recante “*Disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, la cui finalità essenzialmente educativa e preventiva, è esplicitata nell’art. 1 nel quale si legge che essa: “... si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minorenni coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.

Il legislatore ha anche fornito una definizione del fenomeno qualificandolo come: “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minorenne il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minorenne o un gruppo di minorenni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”.



Sul piano del contrasto al fenomeno, di assoluto interesse è la previsione (art. 2) di una procedura attraverso la quale il minorenni ultraquattordicenne o la famiglia dello stesso possono inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minorenni, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Nel caso di inadempimento, entro le 24 ore, è possibile formulare la medesima istanza direttamente al Garante per la protezione dei dati personali affinché agisca, entro i termini previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza).

Il tema del *cyberbullismo*, costituisce un fenomeno *border-line* tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, che rappresenta ed esprime, con grande enfasi, il carattere di complessità e problematicità assunto dal rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia.

È un fenomeno recente che si manifesta ogni qualvolta dei minorenni utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei.

L'esperienza ha evidenziato diverse tipologie di condotte che integrano atti di "cyberbullismo": il "furto di identità" su *social network*, ovvero l'uso di profili di altri, il furto di immagini e di dati personali utilizzati per fingersi qualcun altro, la diffusione di immagini sessuali di coetanei tra minorenni.

Tale ultimo aspetto ha visto la diffusione della pratica del c.d. "*selfie*" che mal si sposa - purtroppo - con la curiosità sessuale tipica degli adolescenti e con un costume d'uso dei nuovi media, che li vede sempre più spesso quale via elettiva per lo scambio di immagini e video "privatissimi".

Si tratta di comportamenti che possono arrivare a configurare il grave reato di cessione di materiale pedopornografico, gravemente pregiudizievole per la vittima, la cui reputazione viene spesso "polverizzata" irreparabilmente ed in tempi brevissimi, provocandone l'isolamento e producendo forti vissuti di sofferenza e di vergogna, con conseguenti danni psicologici incalcolabili.

Sono ancora sporadici i casi in cui dallo scambio spontaneo di immagini sessuali si arriva fino all'estorsione e allo sfruttamento sessuale vero e proprio tra minorenni, ma l'aumento della circolazione di immagini sessuali autoprodotte tra minorenni, unitamente alla inconsapevolezza della gravità delle condotte stesse e degli effetti conseguenti, induce a prevedere un preoccupante incremento del fenomeno.

Prevenire i rischi connessi ad un uso inconsapevole della rete da parte di minorenni è, pertanto, qualcosa di complesso che non può prescindere dall'idea di promuovere una rete di protezione multidisciplinare sempre più incisiva.

I giovani, inconsapevoli della tracciabilità delle azioni informatiche, impreparati rispetto ai loro diritti e doveri in rete, spaventati dal rischio di punizioni e critiche da parte dei genitori, spesso non chiedono aiuto agli adulti e non si prefigurano la gravità delle loro azioni on-line imprudenti o aggressive nei confronti degli altri.



5. Il contrasto al cyberbullismo

Dall'analisi di molti casi di "bullismo" si evidenzia come alla base delle condotte che integrano anche ipotesi di reati contro la persona (atti persecutori, violenza privata, estorsione, diffamazioni, sostituzione di persona, diffusione di materiale pedopornografico, etc.) posti in essere da minorenni su internet, non di rado su piattaforme che sfuggono alla giurisdizione nazionale (rendendo oltremodo difficoltosa un'effettiva azione di *enforcement*), ci sia spesso una conoscenza "reale" nata dalla condivisione della realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere.

Si intende cioè evidenziare come le persecuzioni, gli insulti, i dispetti nascano nella vita reale, all'interno di dinamiche di socializzazione tipiche di una fase evolutiva assai effervescente e mutevole, ma producono effetti importanti per gli autori da un punto di vista giuridico e notevolmente dolorosi per le vittime da un punto di vista psicologico.

Un aspetto da non trascurare è anche quello della difficoltà, anche per la stessa vittima minorenne, di riconoscere subito la gravità dei comportamenti che subisce che la induce a non chiedere aiuto, pensando di potere controllare la situazione, se non di farsi "giustizia" da sola.

La vergogna di quanto subito, i sensi di colpa che, talvolta, li accompagnano, nonché il timore di vedere sottratti dai genitori *smart-phone* e pc come punizione, incentivano le vittime e gli autori al silenzio, contribuendo a mantenere alto il numero oscuro dei casi di *cyberbullismo*.

Si consideri che è fondato ritenere che le denunce sporte direttamente da minorenni in riferimento a prepotenze subite attraverso la rete costituiscono certamente un numero notevolmente inferiore a quello reale.

L'illimitato potere di amplificazione del web, associato ad una massiccia presenza e ad un incontenibile presenzialismo dei giovani on-line, contribuiscono ad attribuire a tali comportamenti un potenziale lesivo gravissimo.

Il carattere "*a-spaziale*" e "*a-temporale*" delle persecuzioni e degli insulti che vengono veicolati sul web amplifica gli effetti negativi sulle vittime, tuttavia tanto non è sufficiente ad indurle a denunciare il fatto ed a chiedere aiuto.

Le distanze intergenerazionali nel loro complesso e le difficoltà eventuali di dialogo familiare specifiche non giovano alle vittime, che socialmente isolate e nella difficoltà di parlare con gli adulti significativi, si chiudono in un mutismo che può, più o meno lentamente, condurre a livelli di sofferenza psichica insopportabili.

Non sono rarissimi i casi in cui, il minorenne-vittima, abbia raggiunto uno stato di sofferenza così elevato ed intollerabile da essere spinto a compiere gesti estremi.

Nell'ambito del contrasto al *cybercrime*, la diffusione progressiva dei nuovi media e la grande attrattiva che essi esercitano sulle nuove generazioni hanno prodotto negli ultimi anni fenomeni di rischio per i giovani internauti, predisponendoli ad una vittimizzazione su vari fronti.



6. L'evoluzione dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minorenni in rete

Le cronache di tutti i giorni registrano drammaticamente la dilagante espansione di episodi di violenza che a vario titolo coinvolgono vittime infra diciottenni e che, non di rado, integrano comportamenti penalmente rilevanti: pedofilia, prostituzione, pornografia, delitti gravi la cui amplificazione a livello planetario è stata notoriamente favorita dall'evoluzione dei mezzi di comunicazione, attraverso il sistema *Internet*.

Si tratta di fenomeni che hanno acquisito connotati e potenzialità lesive ancora più allarmanti, considerando, appunto, la capacità del soggetto agente - talvolta inserito in una vera e propria organizzazione - di oltrepassare, in maniera fin troppo agevole, le frontiere politiche degli Stati nazionali, attraverso l'impiego di tecniche e di metodologie strumentali sempre più sofisticati.

È certamente vero che la pedofilia ha matrici antiche, ma è altrettanto palese che il fenomeno ha assunto oggi connotazioni di inaudita gravità, proprio in conseguenza dello sfruttamento commerciale su larga scala che si è ingenerato per effetto della Rete, la quale, pur non avendo "inventato" la pedofilia, ne ha, nondimeno, consentito una diffusione potenzialmente illimitata, rendendo possibile, attraverso un'immediata e generalizzata accessibilità, anche una dimensione organizzata ed un collegamento tra pedofili di tutto il mondo.

Le *chat line* rappresentano il settore di Internet dove si manifestano i rischi più elevati per il minorenne.

Ed infatti, tali strumenti di comunicazione, sebbene implicino la mediazione di un computer, consentono, comunque, un interscambio estremamente intimo tra gli interlocutori, eliminando alcuni "gap" - anagrafici, culturali - che normalmente limitano il rapporto tra adulto e minorenne.

Altro aspetto sottovalutato, concerne il pericolo che il minorenne entri in contatto diretto con il materiale pedo-pornografico, il che può verificarsi sia attraverso la navigazione in Internet che mediante la ricerca di siti, ma anche ricevendo *e-mail* indesiderate.

I potenziali abusanti si avvalgono, infatti, di tutti gli ambiti disponibili per adescare le loro vittime: *chat room*, *forum* e *newsgroup*.

Sul piano delle tecniche di persuasione, una pratica psicologica molto in uso è il c.d. "*grooming*", termine che indica l'attività di manipolazione di un bambino, finalizzata a far sì che l'abuso si consumi sotto il diretto controllo dell'abusante.

In sostanza, l'autore del fatto "*cura*" (*grooms*) la vittima, inducendola gradualmente a superare le proprie resistenze, attraverso sistemi di suggestione psicologica. Il *grooming* viene adoperato anche nella fase successiva all'abuso, per condizionare il minorenne ed indurlo a non rivelare la violenza subita.

L'adulto abusante, il più delle volte mente sulla sua età, può costruire falsi profili in cui utilizza foto rubate in rete, frequentemente dichiara di essere un tardo-adolescente.



In taluni casi tuttavia può scegliere di rivelare la sua vera identità o qualcosa di vicino alla verità in un secondo momento, e cioè quando ha ben saldato il rapporto di confidenza con il minorenni, utilizzando questo “outing” quale riprova della bontà delle sue intenzioni e dell'autenticità del suo trasporto emotivo nei confronti della potenziale vittima.

Il *groomer* può arrivare ad introdurre nella quotidianità dei contatti via web con la vittima la tematica sessuale con molta gradualità, puntando soprattutto in un primo momento ad indurre il minorenni a raccontare particolari della sua vita sentimentale simulando attenzione ed interesse per tutte le sue problematiche, ed i suoi dubbi.

È, quindi, usuale che le conversazioni siano progressivamente sempre più concentrate sulle tematiche sessuali e su dettagli precisi della vita “amorosa” del bambino/ragazzo.

Ogni abusante online sceglie un momento specifico in cui chiedere al minorenni di tenere segreti i contenuti dei loro contatti ed esso spesso coincide col momento in cui l'abusante ritiene di avere portato la discussione su qualcosa di “interessante” per lui.

L'abusante si mostra sempre molto disponibile a rispondere a tutte le domande di natura sessuale poste dal minorenni, rimarcando continuamente la natura affettuosa e positiva di questo scambio di informazioni.

Molti pedofili sono interessati a spingere il minorenni a compiere attività sessuali di tipo masturbatorio, orientando la fantasia del minorenni e manipolandone il nascente immaginario sessuale.

Non è infrequente, infatti, che anche grazie alle possibilità offerte da servizi come Facetime, Skype etc. di fare con gli *smartphone* sessioni di video chat contemporanee, che l'adulto proponga azioni di autoerotismo, realizzando qualcosa di simile ad un abuso “indiretto”, mediato dalla presenza del mezzo informatico (*smartphone*, pc, consolle di gioco connessa ad internet, etc).

L'incipit di tale interazione sessuale è in genere rappresentata dalla richiesta di fotografare parti anatomiche nude, dapprima neutre (spalle, corpo in costume, piedi etc.), poi palesemente sessuali, sino anche a giungere alla richiesta di immagini e piccoli video di azioni sessuali suggerite-imposte dal pedofilo alla vittima.

La richiesta rivolta ad un minorenni di realizzare immagini di nudo può configurare il reato di “pornografia minorile” (art. 600 ter c.p.), delitto sanzionato con pene molto severe, ravvisabile ogni qual volta il minorenni sia indotto a “*rappresentare gli organi sessuali*” ovvero “*ad essere coinvolto in attività sessuali esplicite reali o simulate*”.

La realizzazione di attività di autoerotismo in sessioni di *videochat* nelle quali simultaneamente l'abusante produce azioni sessuali e incita la vittima a produrne riprendendosi in webcam, può configurare diverse fattispecie di reato che vanno dalla corruzione di minorenni (art. 609quinquies c.p.) alla violenza sessuale (art. 609bis c.p.) alla prostituzione minorile (art. 600bis c.p.), qualora il criminale anche solo prometta “*un corrispettivo o altra utilità*”, anche modesti, per il compimento di dette attività sessuali, come ad esempio l'acquisto di una ricarica telefonica.



La relazione tra minorenni e abusante in rete spesso prevede l'invio da parte del pedofilo al minorenne di immagini pornografiche per illustrare attività sessuali svolte da adulti o da altri bambini al fine di vincere le resistenze del minorenne a parlare o agire comportamenti sessuali.

Il momento specifico in cui inviare tale materiale è ben ponderato dal pedofilo ed ha la funzione di testa d'ariete per rompere le sane strategie di protezione del minorenne, spesso può essere ripetuto nel tempo o concentrato in un intervallo limitato ed ha la funzione di indurre nel minorenne una familiarizzazione "coatta e intensa" alle azioni sessuali che il pedofilo intende richiedere o vuole ottenere dalla vittima, così consumando il reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.).

Una volta che il rapporto "virtuale" tra pedofilo e minorenne ha raggiunto un certo grado di stabilità, il pedofilo spesso propone un incontro reale con il minorenne, individuandolo nel momento specifico in cui ritiene che il minorenne è maggiormente disponibile.

In non pochi casi, ove si attivino resistenze del minorenne all'incontro con il criminale, dopo una fase preliminare di costruzione di un rapporto di fiducia, passa alle minacce, soprattutto quelle di diffusione online delle immagini scambiate oppure pone in essere vere e proprie attività estorsive costringendo il minorenne al compimento di azioni sessuali "più spinte".

In questi casi, il potenziale dannoso dell'interazione tecno mediata aumenta notevolmente poiché ad esso si associano vissuti di ansia, sensazione di pericolo, preoccupazione, senso di colpa ed "intrappolamento".

Spesso le immagini sessuali delle vittime divengono fonte di profitto per l'abusante, ed elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili.

Molti adescatori, *groomer*, si dedicano quasi esclusivamente a questo tipo di attività privilegiando la dialettica tecno mediata con i minorenni ai contatti con altri abusanti per condividere il materiale pedopornografico.

L'interesse prioritario di questi soggetti è quello di costruire una relazione che induca il minorenne in uno stato di soggezione psicologica tale da condurre la vittima ad essere sempre più collaborativa e fiduciosa delle buone intenzioni dell'adulto, colludendo con le richieste di segretezza e predisponendo quanto necessario per incontri reali.

Gli adulti ed i minorenni di riferimento debbono essere informati con attenzione e sensibilità e, soprattutto, con modalità e tempi adeguati, di siffatti pericoli e, soprattutto, della condizione di "vittime incolpevoli" che i minorenni rivestono in questi casi, così che sia possibile l'attivazione di interventi repressivi tempestivi ed efficaci che possano scongiurare i gravi pericoli connessi a detti comportamenti.

Emblematici sono i risultati delle analisi svolte sulle reazioni dei minorenni entrati in rapporto con pedofili: un numero rilevante di essi dichiara di aver vissuto l'evento con uno stato d'animo non negativo (con curiosità il 15%, con attrazione il 7,6%); per il 61/% l'esperienza non evoca una situazione particolarmente attraente ma nemmeno una circostanza allarmante, tale da rendere necessaria una richiesta di aiuto attraverso una pronta comunicazione ad un adulto.



Nel solco anche di quanto sancito dalla Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31-8-96, è intervenuto il nostro legislatore con la prima legge organica, la n. 269 del 3 agosto 1998 recante *“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minorenni, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”*, con la quale sono stati introdotti nel codice penale, tra gli altri, gli articoli dal 600bis al 600septies che prevedono nuove figure di reato riguardanti – appunto – la *prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*, disposizioni che significativamente sono state inserite dopo l’art. 600 sulla *riduzione in schiavitù*, esattamente nella sezione riguardante i *delitti contro la personalità individuale*.

Così operando, il legislatore ha inteso affermare che essi sono contrari alla *personalità individuale* del soggetto minorenne, e non solo alla sua libertà, evidenziando l’effetto che producono di interferire irrimediabilmente sulla personalità della piccola vittima.

L’introduzione di nuove disposizioni processuali e di specifiche ipotesi di reato è stata dettata dalla necessità di accertare e sanzionare penalmente, anche con pene severe, alcuni fenomeni criminali di nuova espansione e gravemente pregiudizievoli per i minorenni dei quali è nota la inarrestabile diffusione ad opera soprattutto dei mezzi di comunicazione telematica.

L’obiettivo di arginare tutti questi fenomeni, che paiono in aumento, ha indotto i legislatori di vari Stati ad arretrare la soglia di punibilità delle condotte ritenute criminose, con l’effetto, indiretto, di favorire l’introduzione di nuove figure di reato, e di ampliare notevolmente la sfera di operatività del sistema penale.

Ha così fatto ingresso nel nostro sistema penale la fattispecie criminosa di *“pornografia virtuale”* disciplinata dall’art. 600quater.1 c.p., (introdotta dalla legge n.38 del 2006, in attuazione alla Decisione-quadro della Comunità Europea n. 2004/68/GAI «relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile»), la quale costituisce un’autentica novità, sanzionando condotte di detenzione e divulgazione che hanno ad oggetto *“materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minorenni degli anni diciotto o parti di esse”*, precisando anche che le immagini virtuali sono quelle realizzate *“con tecniche di elaborazione grafica non associata in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”*.

La disposizione è stata ispirata dal preoccupante fenomeno della diffusione globale di *“fumetti”*, di *“cartoni animati”* e di materiale simile, che hanno come protagonisti minorenni impegnati in attività sessuali, è altamente diseducativa e *“pericolosa”*, contenendo in sé il rischio di alimentare una cultura di normalità dell’abuso sessuale sul minorenne.

È molto verosimile che la rilevanza penale attribuita a dette condotte abbia costituito una remora determinante alla diffusione del fenomeno criminale.

In questo contesto si inserisce il fenomeno dell’*“adescamento di minorenni”*, condotta che ha assunto rilevanza penale con la L. n. 172 del 2012 che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote sulla *“protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali”* attraverso la introduzione dell’art. 609 *undecies* c.p. che sanziona qualsiasi atto volto ad *“adescare”* un minorenne



di anni 16, al fine di indurlo a commettere uno dei reati indicati nella disposizione, in particolare: atti sessuali con minorenni, violenza sessuale, prostituzione minorile, produzione, diffusione, divulgazione e cessione di materiale pedopornografico.

Di interesse, la definizione della condotta di adescamento ravvisabile in *“qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”*.

La disposizione costituisce uno strumento finalizzato ad assicurare una tutela del minore anticipata ai prodromi di un'interazione sessualizzata virtuale e tecnomediata tra un potenziale abusante e la sua vittima, particolarmente nei casi di adescamento online nel quale uno degli elementi più rilevanti è costituito dal tentativo messo in atto dall'adulto abusante di creare un graduale legame pseudo-affettivo tecnomediato con la vittima.

È noto come l'adulto inizi di solito una conversazione su tematiche banali e tipiche della vita di un bambino/ragazzo utilizzando le chat dei *social network*, i gruppi whatsapp, la messaggistica istantanea nei siti di giochi di ruolo.

Le attuali possibilità di geolocalizzazione automatica, proprie di molti *social network*, e la scarsa attenzione per la privacy, che è spesso abitudine tipica dei ragazzi, facilitano i *groomer* nell'opera di selezione dei profili di interesse delle potenziali vittime offrendo facilmente un'ampia panoramica sia della vicinanza delle vittime stesse, sia di elementi che questi possono utilizzare nelle conversazioni per guadagnarsi nel giro di poche battute una certa familiarità con il minorenni.



1. Alcuni provvedimenti Agcom per area tematica

PORNOGRAFIA

Delibera n. 105/15/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società Telecapri S.P.A. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Telecapri") per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 105/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECAPRI S.P.A.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE
“TELECAPRI”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *Testo unico della radiotelevisione*, ed in particolare l'art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il *“Codice di autoregolamentazione tv e minori”*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS”;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*, ed in particolare l'art. 5”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”*;



VISTA la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, ad esito dell'attività di monitoraggio effettuata nell'ambito delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. 89/19/F/Fasc315/14/300Prot. del 9 settembre 2014, pervenuta all'Autorità in data 10 settembre 2014 (prot. n. 0046784), ha inviato la relazione contenente, tra l'altro, le risultanze delle verifiche effettuate sui programmi mandati in onda in data 5, 19 e 20 luglio 2014 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Telecapri*” fornito dalla società Telecapri S.p.A., con sede legale in Capri (NA), via Li Campi n. 19, segnalando la trasmissione di film recanti scene a carattere pornografico.

Con atto n. cont./54/14/DISM/N°PROC2616/FB del 22 dicembre 2014, notificato alla società Telecapri S.p.A. in data 19 gennaio 2015, la Direzione servizi media ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla predetta società la presunta violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione di scene pornografiche tratte dal film “*Sogni Erotici*” trasmesso nel corso del programma “*Cattivi pensieri*” andato in onda in data 5 luglio 2014, nonché la trasmissione di scene pornografiche tratte dai film “*Le liceali*”, “*Il delirio dell'anima*” e “*Adulterio al cinema*”, trasmessi nel corso del programma “*Cattivi pensieri*” andato in onda in data 19 luglio 2014 e la trasmissione di scene pornografiche tratte dal film “*Napoli*” trasmesso nel corso del programma “*Cattivi pensieri*” andato in onda in data 20 luglio 2014, ed ancora per la trasmissione di scene pornografiche tratte dai film vietati ai minori di anni diciotto “*La puritana*” e



“*Un grande amore*”, mandati in onda rispettivamente in data 5 e 19 luglio 2014 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Telecapri*”.

2. Deduzioni della società

La società Telecapri S.p.A., con nota prot. n. 25/15 del 31 gennaio 2015, ha chiesto accesso agli atti del procedimento e audizione presso l'Autorità, riservandosi di far pervenire successivamente memorie e controdeduzioni.

A seguito dell'accesso agli atti – svoltosi, per esigenze manifestate da Telecapri S.p.A., in data 16 febbraio anziché in data 17 febbraio 2015 come da convocazione dell'Autorità, inviata con nota prot. n. 19618 del 5 febbraio 2015 – la Società, con nota prot. n. 44/15 del 20 febbraio 2015, rappresentava di aver omissso, in sede di accesso, il ritiro di copia dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione e, ritenendo questi ultimi elemento essenziale ed irrinunciabile per la difesa, richiedeva un nuovo accesso con estrazione di copia delle registrazioni agli atti.

Con nota prot. 24616 del 23 febbraio 2015 l'Autorità, al fine di evitare ogni limitazione al diritto di difesa della parte, accoglieva l'istanza precisando, peraltro, che in data 16 febbraio 2015 le registrazioni richieste erano state già rese disponibili all'accidente, che in tale occasione non aveva manifestato interesse alla loro visione od estrazione di copia ed accordava, eccezionalmente, alla Società, la proroga del termine per la presentazione delle memorie giustificative.

In data 25 febbraio 2015 veniva consegnata alla parte copia dei supporti magnetici agli atti risultati, peraltro, forniti in parte dalla stessa società Telecapri S.p.A. al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni nel corso dell'istruttoria.

Con la citata nota prot. n. 25/15 del 31 gennaio 2015 ed in sede di audizione – tenutasi in data 11 marzo 2015, sospesa per improrogabili esigenze di natura personale del rappresentante dell'emittente intervenuto, e proseguita in data 12 marzo 2015 – la società Telecapri S.p.A. ha formulato espressa rinuncia alla presentazione di note giustificative ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento ed in via subordinata l'irrogazione della sanzione nel minimo edittale, rappresentando quanto segue:

- i film con i titoli indicati nell'atto di accertamento e contestazione non sono stati trasmessi da *Telecapri*;
- i film pornografici non fanno assolutamente parte della programmazione di *Telecapri*, né vengono trasmesse scene specifiche del genere contestato;
- le immagini andate in onda, da qualificarsi come blandamente erotiche, non possono in alcun modo essere classificate come pornografiche in quanto in esse non viene mai rappresentato esplicitamente il rapporto sessuale né gli organi genitali femminili o maschili in erezione;
- giurisprudenza penale consolidata e plurime sentenze della Corte di Cassazione penale – come confermato dalle cinque sentenze depositate agli atti – anche in occasione di procedimenti che hanno interessato televisioni private locali e nazionali, hanno individuato e chiarito i termini entro i quali possa configurarsi l'ipotesi di pornografia, affermando che non costituisce la fattispecie del reato di pornografia la sola rappresentazione di corpi nudi maschili o femminili e lo



scambio di baci, carezze e simili, motivando in tal modo la conseguente assoluzione per gli imputati;

- la posizione dell'AGCOM sembra correttamente interpretare i profili di lesività per lo sviluppo fisico e psichico dei minori della rappresentazione di violenza gratuita, che certamente non è presente nei film oggetto di contestazione;

- molti servizi di media audiovisivi in ambito locale, nazionale, ad accesso condizionato, a pagamento e comunque diffusi con vari mezzi e sulle varie piattaforme (si pensi ad es. allo *streaming*, ad internet, alla possibilità di *download* dal *web*) trasmettono senza alcuna particolare cautela immagini ripetute, compiaciute e reiterate di violenza più o meno estrema, accompagnate, queste sì, da scene di sesso di sicura connotazione pornografica;

- taluni canali trasmessi sulla piattaforma SKY trasmettono programmi non a richiesta recanti immagini pornografiche o di inaudita violenza con sicure conseguenze pregiudizievoli per lo sviluppo fisico e psichico dei minori;

- ai fini della lesività allo sviluppo dei minori vanno considerati altrettanto gravi, se non maggiori, gli effetti del linguaggio, dei dialoghi delle affermazioni e delle situazioni che vengono rappresentate e che richiamano, pur se non esplicitamente rappresentandole, situazioni di violenza e pornografia; si pensi ad esempio al film *"The Wolf of Wall Street"*, recentemente mandato in onda in tutte le fasce orarie, comprese quelle specificamente protette, recante immagini di violenza e di sesso con rappresentazioni, per quanto fugaci, di scene di orge e di rapporti sessuali di gruppo, la cui visione ha certamente un forte impatto sul pubblico dei minori, veicolando un messaggio distorto della sessualità; nello stesso film, sempre in relazione alla tutela dei minori, ancora più grave appare il messaggio sull'uso delle droghe, ed in particolare della cocaina, che viene esaltato per il raggiungimento del successo nell'attività professionale e nella vita;

- le trasmissioni oggetto di contestazione sono precedute da specifica e chiara segnalazione riguardante la loro destinazione ad un pubblico adulto;

- dopo il passaggio al digitale l'emittente si è dotata di un sistema di parental control comunque utile al rispetto della normativa in vigore a tutela dei minori;

- la società Telecapri S.p.A, nel segnalare di aver già sospeso cautelativamente la programmazione dei film oggetto di contestazione e di altri programmi del medesimo genere, con nota che deposita agli atti (prot. n. 27998 del 13 marzo 2015) si impegna a non mandare in video programmazione e/o trasmissioni che siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

- a seguito del passaggio al digitale, che ha determinato una diminuzione degli ascolti e, come può verificarsi sui bilanci presentati, un crollo nel fatturato pubblicitario, l'emittente subisce una grave condizione di disagio economico;

3. Valutazioni dell'Autorità

- ai fini della valutazione circa la potenziale nocività dei programmi allo sviluppo dei minori in relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rileva il titolo dei film mandati in onda, bensì



il contenuto delle scene in essi rappresentate, che nell'atto di contestazione cont./54/14/DISM/N°PROC2616/FB del 22 dicembre 2014 notificato alla società Telecapri S.p.A. viene specificamente individuato ed analizzato, seppure in via esemplificativa, con puntuali riferimenti alle date ed orari di trasmissione;

- ferma restando l'assenza, nei programmi mandati in onda da *Telecapri*, di rappresentazioni di violenza, non può in alcun modo essere posta in discussione la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione, trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente la esibizione di corpi maschili o femminili parzialmente o totalmente nudi e lo scambio di baci o carezze, bensì recano la rappresentazione del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione (anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso), nonché l'esibizione di nudità con visione diretta e ravvicinata di organi genitali femminili e maschili (seppure non rappresentati in erezione) esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e chiaramente finalizzata alla stimolazione dell'istinto sessuale del telespettatore; ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle stesse ai sensi delle indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*" nonché sulla base dei criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delineati nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013;

- la presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia di reato di pornografia, non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, rende evidente come il legislatore, considerando la natura e le caratteristiche del mezzo radiotelevisivo ed i possibili effetti dei suoi "messaggi" sui telespettatori, abbia inteso tutelare il pubblico dei minori ponendo il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi che presentano scene pornografiche tenendo conto, al contempo, delle esigenze degli utenti interessati ai prodotti specificamente destinati agli adulti da ritenersi gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e così prevedendo, in via derogatoria, la possibilità che questi ultimi vengano mandati in onda – con l'adozione di un sistema tecnico di protezione specifico e di adeguata segnaletica idonei ad escluderne la visione al pubblico minorenne – unicamente da un fornitore di servizi di media a richiesta, quale non risulta essere Telecapri S.p.A. nell'esercizio dell'attività di diffusione di *Telecapri*;

- sebbene Telecapri S.p.A. abbia dichiarato di essersi dotata di un sistema di parental control utile al rispetto della normativa in vigore a tutela dei minori e la trasmissione di parte dei programmi oggetto di contestazione sia preceduta da segnalazione atta ad evidenziarne la destinazione ad un pubblico adulto, dall'esame del registro dei programmi fornito dalla stessa Società risulta che le trasmissioni contestate costituiscono parte del palinsesto giornaliero di *Telecapri* e non sono



state rese disponibili a scelta dell'utente e su richiesta di quest'ultimo sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore (servizio a richiesta o non lineare), condizione imprescindibile cui il legislatore assoggetta la messa in onda di programmi radiotelevisivi che presentano scene pornografiche;

- la circostanza rilevata dall'emittente secondo cui taluni servizi di media audiovisivi in ambito locale, nazionale, ad accesso condizionato, a pagamento e comunque diffusi con vari mezzi e sulle varie piattaforme manderebbero in onda, senza alcuna particolare cautela, immagini ripetute, compiaciute e reiterate di violenza accompagnate da scene di sesso di sicura connotazione pornografica e taluni canali satellitari trasmetterebbero programmi non a richiesta recanti immagini pornografiche o di inaudita violenza con sicure conseguenze pregiudizievoli per lo sviluppo fisico e psichico dei minori, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva dei programmi oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del doppio minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata entità in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), va rilevata una attenuazione della capacità offensiva dei programmi mandati in onda, che in relazione all'orario di messa in onda (fascia notturna), alla segnalazione adottata nella trasmissione di taluni dei programmi oggetto di contestazione ("*Cattivi pensieri*") ed al limitato bacino di utenza di "*Telecapri*" nel panorama dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, non possono aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile e pertanto il comportamento posto in essere dalla società è qualificabile come di media entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur considerando che la società Telecapri S.p.A., ha dichiarato di aver sospeso cautelativamente la programmazione dei film oggetto di contestazione e di altri programmi del medesimo genere, impegnandosi a non mandare in onda programmazione e/o trasmissioni che siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, va valutato



che la stessa ha replicato, sebbene a distanza di tempo, il medesimo comportamento illegittimo essendo risultata già destinataria di molteplici provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità (cfr. delibera AGCOM n. 22/10/CSP, del 10 febbraio 2010; delibera presidenziale AGCOM n. 16/10/PRES del 7 aprile 2010; delibera AGCOM n. 138/10/CSP dell'8 luglio 2010; delibera AGCOM n. 31/11/CSP del 3 febbraio 2011) per la trasmissione sull'emittente "Telecapri" di programmi recanti scene pornografiche, rimanendo talvolta assoggettata a procedure di riscossione coattiva per mancata ottemperanza alle ordinanze dell'Autorità.

C. Personalità dell'agente

Non si può non considerare che Telecapri S.p.A. ha esercitato i propri diritti di partecipazione al procedimento recando manifesto intralcio al regolare e ordinato svolgimento dell'attività istruttoria, accedendo per due volte agli atti, chiedendo l'estrazione di copia dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione già in possesso della stessa società, sospendendo l'audizione per esigenze di natura personale del rappresentante per riprenderla il giorno successivo, ed infine chiedendo più volte la proroga del termine per la presentazione delle memorie giustificative cui successivamente ha fatto espresa rinuncia.

D. Condizioni economiche dell'agente

Contrariamente a quanto affermato nel corso dell'istruttoria, dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità, non emerge che la società Telecapri S.p.A. abbia subito un crollo nel fatturato pubblicitario, che nel 2013 registra un incremento rispetto all'anno precedente (da euro 622.135,00 a euro 789.278,24), né l'emittente sembra subire una grave condizione di disagio economico, in considerazione del fatturato realizzato nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 1.597.656,27 che risulta pertanto tale da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata.

RILEVATO che, in relazione ai 5 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione di programmi recanti scene pornografiche gravemente nocive per i minori in data 5 luglio 2014 a partire dalle ore 01:22 (programma "Cattivi pensieri"), in data 5 luglio 2014 a partire dalle ore 22:35 (film "La Puritana"), in data 19 luglio 2014 a partire dalle ore 01:08 (programma "Cattivi pensieri"), in data 19 luglio 2014 a partire dalle ore 22:37 (film "Un grande amore") ed in data 20 luglio 2014 a partire dalle ore 00:06 (programma "Cattivi pensieri") non resi disponibili a scelta dell'utente ed a richiesta di quest'ultimo, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ossia a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



ORDINA

alla società Telecapri S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Telecapri" con sede in Capri (NA), via Li Campi n. 19, di pagare la sanzione amministrativa di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.105/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.105/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato



VIOLENZA

Delibera n. 140/14/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Rai radiotelevisione italiana spa (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale "Rai 4") per la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Contestazione n. 27/14/SM/MB).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 140/14/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE
“RAI 4”) PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 27/14/SM/MB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l'art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



VISTO il *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* approvato con delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

RILEVATO che l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, "sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito della nota pervenuta in Autorità con nota prot. 0026077 del 28 aprile 2014, acquisita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. 0024149 del 13 maggio 2014, con la quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso la Risoluzione n.8/14 del 28 aprile 2013 (procedimento prot. 157/13) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo riguardante il programma "Freelancers", l'Ufficio Obblighi \Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media in data 27 giugno 2014 ha accertato la trasmissione in data 17 dicembre 2013 sull'emittente televisiva nazionale "Rai 4", a partire dalle ore 21:10, in fascia oraria di televisione per tutti, del film Freelancers.

Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2589/SM/MB che prende origine dall'atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 16 luglio 2014, n. Cont. 27/14/DISM, notificato in data 8 agosto 2014, con il quale è stata contestata alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre Rai 4, la presunta violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato memorie difensive in data 14 agosto 2014 - precisate in sede di audizione svolta in data 1 ottobre 2014 a seguito dell'accesso agli atti ed



estrazione in copia effettuati il 18 settembre 2014, con le quali ha eccepito l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-in via preliminare la tardività con la quale ha ricevuto la contestazione, partendo dal presupposto che il film in oggetto era stato diffuso il 17 dicembre 2013, mentre la contestazione è stata ricevuta dalla stessa società soltanto in data 8 agosto 2014, ossia otto mesi dopo i fatti che l'avrebbero determinata, ben oltre il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81. La parte ha fatto presente che la norma persegue un fine-valore prioritario, corollario necessario dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento: quello di assicurare *"la garanzia di tempi ristretti tra il verificarsi dell'illecito e la sua contestazione all'interessato ... ciò costituisce la ratio essenziale dell'art. 14 della l. 689/1981"* (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sent. n. 5785 del 22/5/91). E' a tale fine, sostiene la società Rai, che la stessa norma di legge impone alla pubblica amministrazione un termine perentorio ed insuperabile per procedere alla "contestazione" e ne individua il *"dies ad quem"* nell'avvenuto decorso di 90 giorni *"dall'accertamento"* dell'illecito amministrativo. In proposito, afferma la concessionaria pubblica, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine *"accertamento"*, utilizzato dalla norma, deve essere retamente interpretato nel senso di *"possibilità di accertamento"*, coincidente con il *"momento a partire dal quale l'amministrazione è stata posta in grado di accertare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito"*, e che detto accertamento *"deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare i dati già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico giuridico"* (Cass. Civ., sent. n. 12216 del 3/07/2004, Cass. Civ., sent. n. 11129 del 6/10/99). La Corte, come ulteriormente sostenuto dalla società, ha, altresì, rilevato che il termine di decadenza di novanta giorni fissato dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981, *"nel caso di contestazione non immediata, deve essere individuato.....nel momento in cui ragionevolmente la constatazione dell'illecito si era tradotta, o si sarebbe potuta tradurre in accertamento"* (Cass. Civ., sent. n. 23016 del 30 ottobre 2009). Nel caso in esame, alla luce dei principi summenzionati, il momento della *"possibilità dell'accertamento"* o della *"constatazione dell'illecito"*, è coinciso e non può che essere considerato tale con il periodo immediatamente successivo all'attività di monitoraggio del contenuto che viene effettuata per legge dall'Autorità. Al riguardo, non può certamente essere fatto valere il principio secondo il quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso all'Autorità una Risoluzione del 28 aprile 2014 in merito al film in parola il 13 maggio 2014 o che il verbale di accertamento formale dell'AGCOM è intervenuto il 27 giugno 2014. L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 infatti non prevede che l'accertamento dei fatti da parte dell'Autorità, ai fini della contestazione dell'addebito all'interessato, avvenga, a prescindere dal momento in cui i fatti medesimi avrebbero potuto e dovuto essere accertati, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di una Risoluzione del Comitato o dalla redazione del



verbale di accertamento. Ciò determinerebbe un'inammissibile devalorizzazione dell'accertamento.

-la società Rai afferma di aver diffuso, all'inizio del film per 30 secondi e ad ogni ripresa dopo l'interruzione pubblicitaria il simbolo visivo "giallo" che consigliava una visione della pellicola da parte dei minori solo se accompagnati da adulti anche per consentire ad un genitore di decidere di non far fruire un minore dei contenuti della pellicola o di chiarirli allo stesso adeguatamente. "Freelancers" è stato trasmesso dalle ore 21:10 c.a. in orario in cui si presume, *ex lege*, che i minori siano accompagnati, nella visione della televisione, da un genitore in grado di spiegare il contenuto dei programmi e, se ritenuto opportuno, di cambiare canale. Rammenta, in proposito, che il primo paragrafo dell'articolo 2 del Codice stabilisce che *"la programmazione dalle 7.00 alle 22.30 - pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore"*. Fa notare che si tratta di un giallo/poliziesco ove le scene d'azione sono minime rispetto alla durata della pellicola e ben integrate nello sviluppo narrativo della stessa. Osserva, inoltre, che le presunte scene di sesso indicate nell'atto in riscontro, si risolvono sostanzialmente in poche immagini nella parte centrale del film caratterizzate da una visuale indiretta e largamente stereotipate. Anche quelle che potrebbero essere definite "più audaci" (due in tutta la durata della pellicola) si caratterizzano, secondo la società, per la breve durata delle singole inquadrature, l'assenza di immagini di nudi integrali o di parti intime e per l'esasperato effetto flou, volto ad attenuarne, comunque, l'impatto visivo. La sequenza relativa all'uccisione di una donna/spacciatrice da parte di un poliziotto, diffusa dopo oltre tre quarti d'ora dall'inizio del film, è fruibile anche da parte dei più giovani limitandosi, comunque a qualche fotogramma in campo medio, accompagnato dal fragore di uno sparo. Anche i successivi episodi in cui compaiono armi da fuoco sono raccontati più dall'enfasi dell'effetto sonoro e dalla rapidità delle immagini e la sequenza in cui una donna viene investita da un autobus è breve, tipica del genere poliziesco in cui nell'ambito di inseguimenti spesso sono rappresentati episodi come quello contestato, e necessaria alla narrazione dei fatti. In merito alla sequenza in cui un uomo ricorda l'omicidio del padre cui aveva assistito da bambino, si rileva che non è caratterizzata da immagini violente o cruente o tali da poter arrecare un pregiudizio al minore. Tutt'altro. Rappresenta la morale del film ossia un uomo, di professione poliziotto, che sacrifica la propria vita per proteggere il figlio dalla corruzione e dal degrado della metropoli contemporanea. Il film si snoda, quindi, in un finale che trasmette speranza e fiducia, dove emerge il bene sul male. Alla luce dei contenuti della puntata oggetto di contestazione e tenuto conto della fascia oraria di messa in onda (tv per tutti), l'adozione della segnaletica gialla lampeggiante (minori accompagnati da un



adulto) è, ad avviso della società Rai, idonea a tutelare il pubblico di minori in ascolto. Il film contestato è venduto online con la classificazione "film per tutti" e, quindi, di necessaria conseguenza, non può che essere considerato fruibile da tutti, anche dai minori. Al riguardo, la società Rai ha prodotto copia di una "stampata" di due pagine dei siti internet di Amazon e IBS, aziende di vendite online, attestanti quanto dichiarato in merito alla fruibilità del film a tutti. La società Rai precisa che il protagonista del film, 50 cent, nome d'arte di Curtis James Jackson III, è un noto cantante rapper che, attraverso la musica, si è riscattato da un passato di spaccio di droga. Al riguardo, rappresenta che, anche nella pellicola cinematografica in esame, l'interprete, dopo aver intrapreso un percorso delinquenziale, rientra nell'alveo della legalità grazie ai ricordi dei consigli ricevuti nell'infanzia dal padre. E' pertanto, veicolatore di valori positivi. La società Rai fa rilevare, inoltre, che spesso i contenuti di un certo tipo di musica, quale, ad esempio, quella rap, a differenza di quelli del film che si contesta, sono connotati da toni alquanto "volgar", scurrili, *anti-establishment*, forti, certamente poco adatti ad essere fruiti dai minori. Tuttavia, gli stessi vi accedono senza limiti.

-la società Rai fa presente che la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo garantisce costantemente (in tutte le fasce orarie, anche quella di prima serata, come previsto dal Codice), valide alternative di programmazione dedicate al pubblico più giovane, tra le quali i palinsesti di YoYo, RaiGulp e Rai Scuola, interamente fruibili dai minori. Inoltre, per quanto attiene alla programmazione dei canali generalisti segnala su RaiUno, nell'ora e nel giorno di trasmissione di *Freelancers*, programmazione pienamente compatibile con la visione da parte dei minori. A ciò si deve aggiungere che sulle frequenze del DTT, sono a disposizione anche del pubblico di minori i nuovi canali quali Rai Storia e Rai Sport. La parte, infine, deposita i dati auditel dai quali si evince che, in ogni caso, il film è stato seguito da pochi spettatori (shr 1,55%), molto probabilmente non bambini considerato che il genere cinematografico in questione non richiama l'attenzione dei più giovani che hanno, all'evidenza, scelto di assistere a programmi presenti in altre Reti Rai.

-per quanto sopra esposto e considerato, la società chiede che l'Autorità accerti e dichiari, anche solo sulla base alle argomentazioni sopra esposte, che la Rai non ha violato le disposizioni codicistiche contestate e, per l'effetto, disponga l'archiviazione degli atti.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'eccezione sollevata preliminarmente dall'emittente sulla tardività dell'atto notificato risulta priva di pregio in quanto con riferimento al decorso dei termini in questione è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre



2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "ragionevolmente necessario" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto" (cfr. ex multis, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale "i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto la rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stata compiuta da un organo amministrativo - Comitato Media e Minori - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 27 giugno 2014, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 8 agosto 2014 è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 27 giugno



2014, è stato effettuato sulla base degli esiti della Risoluzione trasmessa dal Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori, inoltrata a questa Autorità via pec in data 13 maggio 2014 e acquisita in pari data al prot. 0024149; l'atto di contestazione degli addebiti alla società sopra menzionata datato 16 luglio 2014 è stato notificato in data 8 agosto 2014 (data di ricezione dell'atto da parte della società Rai Radiotelevisione italiana Spa come da apposito avviso di ricevimento via pec), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella l. n. 24 novembre 1981, n. 689 e la delibera n. 136/06/CONS.

Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, si rileva che il sistema di segnaletica adottato - bollino giallo intermittente che appare per pochi secondi all'inizio del film e dopo ogni interruzione pubblicitaria - non appare compatibile con i contenuti monitorati. Il film mostra ripetuti contenuti di violenza e sesso, sono più volte mandate in onda scene crudamente realistiche quali: poliziotto spara a bruciapelo a una donna (21:51), donna investita da un autobus (21:52), scene di sesso e uso smodato di droghe (21:53); poliziotto che si droga e poi compie una serie di omicidi (22:14), un uomo che ricorda l'omicidio del padre a cui aveva assistito da bambino (22:21), scena di sesso (22:25). Pur tenendo conto che i valori negativi veicolati possano risultare nel finale del film controbilanciati da valori positivi, i contenuti monitorati, che mostrano un alto livello di verosimiglianza, avrebbero richiesto – per il potenziale eccitativo evocato e per la crudezza di quanto rappresentato - un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell'orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro), non rappresentando né il basso indice di Share del programma asserito dall'emittente, né la presenza di programmazione adatta a una fruizione di telespettatori minori o ad una fruizione familiare congiunta, sulle altre reti Rai, elementi esimenti dalla messa in onda di contenuti in violazione delle norme. Peraltro il film in parola non risulta libero da divieti come sostenuto dalla parte. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Motion Picture Association of America (MPAA), *Freelancers* non è associato al rating G (General Audiences, film ammesso per tutte le età), ma è associato al Rating R (Restricted, sotto i 17 anni richiede accompagnamento del genitore o di un adulto) “per il forte contenuto sessuale, nudità, uso di droga, violenza e linguaggio pervasivo” (filmratings.com). Secondo il citato sistema di classificazione il film associato al rating R contiene del materiale per adulti e i genitori sono invitati a saperne di più sul film prima di consentire ai minori di guardarlo insieme a loro.

Si ritiene pertanto di condividere quanto accertato dal Comitato Media e Minori con la Risoluzione n. n.8/14 del 28 aprile 2014 (procedimento prot. 157/13) e di



confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, riscontrata nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa del paragrafo 2.2 e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantomila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in quanto pur considerato il bollino giallo intermittente che non appare compatibile con i contenuti monitorati che avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, alla luce dei contenuti monitorati, ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 2.625.621.718,00 risultano tali da



consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Rai Radiotelevisione Italiana Spa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Rai 4 – codice fiscale: 06382641006, con sede legale a Roma, in Viale Mazzini, n. 14, ha violato i paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma televisivo che presenta un sistema di segnaletica non compatibile con i contenuti monitorati.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 2.2 lett. b) e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in*



combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con delibera n. 140/14/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 140/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria



SESSO

Delibera n. 147/13/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società All Music spa con sede legale in Milano, via Massena 2, 20145 Milano, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre "Deejay tv", per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (proc. n. 2504/sm/mb).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 147/13/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ' ALL MUSIC SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MASSENA 2, 20145 MILANO, FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE DEEJAY TV, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROC. N. 2504/SM/MB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione media e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;



VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e s.m.i.;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 9/04/2013, n. Cont. 38/13/DISM/ N° Proc. 2504/SM/MB, notificato in data 18 aprile 2013, con il quale è stata contestata alla società All Music S.p.a. con sede legale in via Massena 2, 20145 Milano fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Deejay Tv*, la violazione dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i per aver mandato in onda, in data 27 gennaio 2013 e il 2 febbraio 2013 su “Deejay TV”, rispettivamente dalle ore 20:25 e dalle ore 13:12, in fascia oraria di televisione per tutti, il programma “*Freaks*”, una serie tv italiana di fantascienza, con all’interno contenuti ritenuti nocivi al pubblico di età minorile;

VISTE le memorie giustificative della società in questione protocollate al prot. n. 24327 del 13 maggio 2013 - precisate in sede di audizione svolta in data 4 giugno 2013 - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la messa in onda della puntata in oggetto era preceduta da un simbolo visivo arancione volto a segnalare che il programma era adatto a una visione congiunta. Il programma è stato peraltro segnalato da apposito disclaimer;

- i contenuti della puntata, benché valutati da parte del canale come adatti alla programmazione in tale fascia oraria, con le dovute segnalazioni indicate, contenevano una scena distonica rispetto alla linea editoriale e all’orario di messa in onda. Ad esito di più approfondite valutazioni, ritenuto che le immagini trasmesse fossero inadatte a un pubblico di minori e suscettibili di “tagli”, la società ha provveduto ad interrompere volontariamente e spontaneamente alla data del 16 febbraio 2013, e prima di ricevere la contestazione in oggetto, la messa in onda del programma;

- nella scena di autoerotismo contestata il personaggio principale è comunque inquadrato di spalle (in particolare si vede solo la nuca), e sono udibili solo ansiti: l’atto sessuale è solamente intuibile dallo spettatore;

CONSIDERATO che:

- in data 27 gennaio 2013 e il 2 febbraio 2013 sull’emittente televisiva nazionale “Deejay TV” è stato trasmesso, rispettivamente dalle ore 20:25 e dalle ore 13:12, in fascia oraria di televisione per tutti, il programma “*Freaks*”, una serie tv italiana di fantascienza;

- le puntate monitorate sono precedute da avvertenza scritta e accompagnate da simbolo visivo rosso;

- nell’ambito delle puntate segnalate (27/1/2012 ore 20:36 e 2/02/2012 ore 13:23) viene ritratta una donna intenta a masturbarsi, lo stato emotivo della protagonista è di intensa eccitazione; anche se non visibili direttamente gli organi sessuali femminili, la



rappresentazione non effettivamente necessaria alla comprensione della trama, è crudamente realistica, si rilevano gemiti e esclamazioni di piacere, al termine dell'atto onanistico la donna si avvicina le dita al naso e le annusa; contrariamente da quanto dichiara l'emittente la donna non è inquadrata di spalle, ma la stessa è ben visibile di fronte, così come è ben visibile l'atto masturbatorio;

RITENUTO di non poter accogliere le argomentazioni difensive addotte dalla società All Music S.p.A. in quanto l'interruzione spontanea delle trasmissioni del programma Freaks in data 16 febbraio 2013 da parte dell'emittente comunque non giustifica la messa in onda di un programma in violazione delle norme poste a tutela dei minori e il ravvedimento non costituisce esimente della violazione quale consumata nelle date di programmazione dei contenuti contestati;

RILEVATO, alla luce degli approfondimenti svolti, che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha provveduto ad acquisire la videoregistrazione del programma presso l'emittente ed avviato le relative verifiche;

RITENUTI nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, i contenuti monitorati, preceduti da avvertenza scritta e accompagnati da simbolo visivo rosso, tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda (in ambedue i casi in fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma messo in onda (trasmissione in chiaro);

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società All Music S.p.a. con sede legale in via Massena 2, 20145 Milano fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Deejay Tv*, dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi di lieve entità, in quanto pur considerando il palese contrasto della scena contestata con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato;



4. Documenti integrativi

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: sebbene la società in questione non abbia posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione oggetto di contestazione, tuttavia va tenuto conto del ravvedimento, consistente nella interruzione della messa in onda della serie in questione a far data dal 16 febbraio 2013, in data antecedente alla notifica della contestazione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società in questione, titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori, è intervenuta nel procedimento e risulta aver cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le condizioni economiche della società in questione, in considerazione del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 12.196.688,25, risultano tali da prevedere l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a quella minima prevista per ciascuna violazione rilevata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per i fatti contestati, nella misura di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) somma pari al minimo edittale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla All Music S.p.a. con sede legale in via Massena 2, 20145 Milano fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Deejay Tv*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il



codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05 e s.m.i., irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 147/13/CSP”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 147/13/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



LINGUAGGIO

Delibera n. 77/14/CSP

Ordinanza ingiunzione nei confronti della Società Mtv Italia s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale "Mtv") per la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.5 lett. b) codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Contestazione n. 10/14/SM/MB).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 77/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MTV
ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE "MTV") PER LA
VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.5 LETT. B) CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 10/14/SM/MB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

RILEVATO che l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, *“sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito della nota pervenuta in Autorità con prot. n. 11112 del 19 febbraio 2014, acquisita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. n. 0008487 del 20 febbraio 2014, con la quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso la Risoluzione n.1/14 del 21 gennaio 2014 (procedimento prot. 123/13) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo, riguardante il programma *“Geordie Shore”*, l'ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media ha accertato in data 6 marzo 2014 la trasmissione da parte dell'emittente MTV, il 9 ottobre 2013 a partire dalle ore 14:15, di una puntata del *reality “Geordie Shore”*, che si basa sulle avventure, perlopiù a sfondo sessuale, di un gruppo di ragazzi conviventi nello stesso appartamento che hanno rapporti promiscui, passano da un partner – più o meno occasionale – ad un altro, alternano anche rapporti a tre o lesbo, si esprimono con linguaggio esplicito e scurrile ricco peraltro di continui riferimenti sessuali. I giovani ripresi inoltre fanno un uso smodato di alcool, il cui consumo eccessivo è palesemente approvato, anche come stimolante per il sesso. Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2572/SM/MB che prende origine dall'atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 12 marzo 2014, n. Cont. 10/14/DISM, notificato in data 24 marzo 2014, con il quale è stata contestata alla società MTV Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Europa, 5, fornitore del



servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre MTV, la presunta violazione dei paragrafi 2.2 e 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Deduzioni della società

La parte in data 15 aprile 2014 ha esposto l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza, nota prot. n. 0015059, pervenuta in data 1 aprile 2014.

La società ha presentato memorie difensive in data 8 aprile 2014 – dettagliatamente illustrate in sede di audizione svolta in data 21 maggio 2014 e precisate nelle memorie integrative pervenute in data 04 giugno 2014 - con le quali ha eccepito l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- sottolinea la illegittimità dei paragrafi 2.2 *lett. a) e b)* e 2.5 *lett. b)* del Codice Media e Minori per la scarsa tassatività del precetto sanzionato. La illegittimità di tali previsioni discende dalla scelta normativa (art. 34, comma 6, D.Lgs. 177/05) di punire la violazione delle stesse di sanzione amministrativa. Una tale scelta impone la corrispondenza al principio di tassatività, (di cui agli artt. 23, 25, 27, della Costituzione, art. 1, c.p. e art. 1, l. n. 689/81) delle fattispecie costituenti illecito e la relativa immediata adozione di norme di adeguamento del codice medesimo. Deve comunque escludersi che il vizio di illegittimità sia da ascrivere alla disposizione normativa primaria, in quanto il citato art. 34, comma 6 effettua un rinvio formale al codice a prescindere dal suo contingente contenuto. A fronte dell'omesso adeguamento delle disposizioni del Codice alla necessaria tassatività che deve corrispondere a norme di sanzione, sembra doversi ritenere implicita alla funzione sanzionatoria dell'Autorità la verifica dei presupposti fattuali e giuridici della sanzione e *in primis* la legittimità della norma incriminatrice. La rilevanza degli argomenti appena sviluppati emerge in tutta la sua chiarezza allorché si consideri come la non tassatività del precetto sanzionatorio, dapprima, abbia reso impossibile una attività di prevenzione da parte dell'emittente dell'illecito (che era per esso imponderabile ed incerto) e, successivamente, rende estremamente ridotti i margini valutativi dell'Autorità che finirebbe per assumere un irragionevole ruolo di mero applicatore delle sanzioni del Comitato e di legittimato passivo alla loro impugnazione;

- a differenza di quanto sostenuto nell'atto di contestazione, la società ha pienamente ottemperato gli obblighi contenuti nel Codice Media e Minori di cui al paragrafo 2, infatti un avviso ha preceduto la messa in onda del programma *Geordie Shore* che è stato accompagnato anche da una segnaletica gialla fissa. Inoltre il *reality*, derivazione di un *format* americano, è stato doppiato con la tecnica del *voice over*, che ha consentito un intervento di filtraggio dei testi, che sono stati edulcorati e censurati nelle parti più critiche e il turpiloquio è stato coperto con segnali acustici.



Sono stati peraltro adottati sistemi di filtraggio visivi a copertura delle scene di nudità e di atteggiamenti sessuali espliciti. Gli accorgimenti adottati e lo stile narrativo hanno fatto assumere alla trasmissione una valenza ironica e grottesca, facilitando il distacco del telespettatore dalle vicende narrate. Infatti, le scene oggetto di valutazione del Comitato vanno comunque valutate in riferimento al contesto nel quale le stesse sono inserite. L'errore del Comitato è stato quello di analizzare le singole scene decontestualizzandole e isolandole dal resto del programma che non è stato oggetto di valutazione. In quest'ottica, il programma, lungi dall'avere effetti emulativi, ha assunto finanche valore educativo anche attraverso l'ironia e la rappresentazione paradossale dei protagonisti e per tale motivo è stato ritenuto adatto alla visione congiunta (minore e adulto), suggerita dalla segnaletica, in modo da consentire al minore di usufruire dell'intermediazione dell'adulto volta a facilitare la lettura critica;

- a seguito dell'apertura del procedimento dinanzi al Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori la società ha immediatamente modificato i palinsesti, inserendo il programma nella fascia oraria notturna, dopo le ore 23:00 e ha rafforzato i sistemi di controllo interni anche alla luce dell'importante strumento di lavoro pubblicato dall'Autorità: il Libro Bianco Media e Minori;

- con riferimento alla personalità dell'impresa la società ha sottolineato che MTV ha realizzato tutta una serie di campagne sociali e di divulgazione dei principi del Codice e relativamente alle condizioni economiche ha dichiarato di aver subito nel 2012 notevoli perdite di esercizio;

- la società ha invitato l'Agcom a riconsiderare le valutazioni del Comitato Media e Minori in quanto il contenuto delle scene oggetto di Risoluzione non era tale da pregiudicare la sensibilità dei minori in ascolto e l'archiviazione del procedimento e, in subordine, nell'ipotesi in cui l'Autorità non ritenesse di archiviare, il minimo della sanzione;

3. Valutazioni dell'Autorità

Preliminarmente si osserva che, per quanto riguarda il controllo della legittimità delle leggi, la Costituzione stessa esclude che queste possano essere direttamente impugnate da qualunque soggetto, ma prevede che i dubbi di costituzionalità possano essere sollevati solo in occasione della loro applicazione in ambito giurisdizionale. Pertanto questa Autorità per i propri profili di competenza e indipendentemente dalle valutazioni del Comitato è tenuta alla verifica della corretta qualificazione giuridica delle fattispecie segnalate e alla conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si rileva che le misure cautelative adottate dall'emittente (avviso e segnaletica gialla fissa) e in taluni casi censure sonore e visive non appaiono compatibili con i contenuti mandati in onda e non sufficienti a stemperare le evidenti criticità delle scene monitorate. La puntata in parola (9 ottobre



2013), del reality *Geordie Shore* che presenta un alto livello di verosimiglianza, si basa sulle avventure, perlopiù a sfondo sessuale, ambientate ai giorni nostri, di un gruppo di ragazzi conviventi nello stesso appartamento che hanno rapporti promiscui, passano da un partner – più o meno occasionale – ad un altro, alternano anche rapporti a tre sia etero che omosessuali, si esprimono con linguaggio esplicito e scurrile peraltro saturo di continui riferimenti sessuali. I rapporti sessuali, anche se non mostrati direttamente, sono chiaramente intuibili e comunque oggetto di commenti. I giovani ripresi inoltre fanno un uso smodato di alcool, il cui consumo eccessivo è esplicitamente approvato dai protagonisti, anche come stimolante per il sesso. Per tali motivazioni, si ritiene che la puntata esaminata non possa assumere alcuna valenza educativa. Al contrario la puntata, nel suo complesso, e quindi alla luce dei rapporti rilevabili tra le scene e gli elementi diegetici contestuali, veicola messaggi e modelli disvaloriali nei confronti dei quali, peraltro, non si palesa alcuna forma di stigmatizzazione.

Nel caso specifico, i contenuti monitorati avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell'orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro).

Si ritiene pertanto di condividere quanto accertato dal Comitato Media e Minori con la Risoluzione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 (procedimento prot. 123/13) e di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, riscontrata nei confronti della società MTV Italia S.r.l. dei paragrafi 2.2 e 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantomila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in quanto, anche se le misure cautelative adottate dall'emittente (avviso e segnaletica gialla fissa) e in taluni casi censure sonore e visive non sono



compatibili con i contenuti mandati in onda e non sufficienti a stemperare le evidenti criticità delle scene monitorate, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, alla luce dei contenuti monitorati, ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente, inserendo il programma nella fascia oraria notturna, dopo le ore 23:00.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 38.552.859,00 nonché delle perdite documentate con riferimento al medesimo esercizio risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata nel minimo edittale con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società MTV Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale MTV – codice fiscale: 01084070463, con sede legale a Milano, in Corso Europa, n. 5, ha violato i paragrafi 2.2 e 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma televisivo che presenta un sistema di segnaletica non compatibile con i contenuti monitorati.



ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 2.2 e 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con delibera n. 77/14/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"delibera n. 77/14/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Selafani



OFFESA AL SENTIMENTO RELIGIOSO

Delibera n. 113/15/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.P.A. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai Uno") per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 lettera b) del codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed alle disposizioni di cui alla delibera n.165/06/CSP del 22 novembre 2006.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 2.5 LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 ED ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA N.165/06/CSP DEL 22 NOVEMBRE 2006

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, ed in particolare l'art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il *"Codice di autoregolamentazione tv e minori"*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;



VISTA la delibera n. 628/14/CONS del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, ed in particolare l'art. 5;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito di una segnalazione pervenuta all'Autorità con nota prot. n.0062874 del 12 dicembre 2014, relativa alla pronuncia di una bestemmia nel corso della trasmissione *“Uno mattina in famiglia”* mandata in onda in data 18 ottobre 2014 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale *“RAI UNO”*, fornito dalla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., la Direzione servizi media ha avviato un'attività preistruttoria ai fini dell'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio.

Con nota prot. n. 0016419 del 20 gennaio 2015 la società RAI radiotelevisione italiana - in relazione alla richiesta avanzata dalla Direzione servizi media dell'Autorità con nota prot. n. 0003003 del 12 gennaio 2015 - ha inviato il supporto magnetico recante la registrazione della trasmissione *“Uno mattina in famiglia”* andata in onda in data 18 ottobre 2014 su *“RAI UNO”*, precisando e documentando che il conduttore del programma Tiberio Timperi, nel corso della successiva puntata andata in onda in data 19 ottobre 2014, si è formalmente scusato con i telespettatori riguardo ad una sua esternazione accaduta durante la registrazione del programma ed accidentalmente mandata in onda per un problema tecnico.

Con atto n. cont./07/15/DCA/N°PROC2623/FB del 5 febbraio 2015, la Direzione Contenuti Audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, la presunta violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed alle disposizioni di cui alla delibera n.165/06/CSP del 22 novembre 2006 per la pronuncia di una



espressione irriverente nei confronti della Madonna da parte del conduttore della trasmissione *“Uno mattina in famiglia”* andata in onda in data 18 ottobre 2014.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato memorie difensive in data 20 febbraio 2015 - precisate in sede di audizione svolta in data 17 marzo 2015 - con le quali ha chiesto di voler accertare la mancanza di violazioni nei fatti contestati per i seguenti motivi:

- con riferimento all'avvio del procedimento, l'istruttoria consegue a un esposto presentato in data 12 dicembre 2014, relativo ad una trasmissione andata in onda il precedente 18 ottobre e non risulta agli atti tra le date indicate alcuna attività istruttoria svolta *motu proprio* dall'Autorità; peraltro, ai sensi del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS, il Direttore deve valutare se archiviare o avviare il procedimento su proposta dell'ufficio competente e nel caso di specie la pre-valutazione e la proposta dell'ufficio sono del tutto insussistenti;
- l'atto contenente l'accertamento e la contestazione della violazione è stato notificato oltre 100 giorni dopo la messa in onda della trasmissione; orbene, se è vero che ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica della contestazione deve avvenire non oltre i 90 giorni dall'accertamento, è altrettanto vero che la notifica congiunta dei due provvedimenti (accertamento e contestazione insieme) non può consentire all'Autorità di dilazionare *sine die* il termine di apertura del procedimento in contrasto con la *ratio* della stessa legge;
- la trasmissione *“Uno Mattina in Famiglia”*, nell'ambito della quale sono accaduti i fatti oggetto di contestazione, è un programma idoneo alla fruizione congiunta da parte di tutta la famiglia che, sebbene non specificamente rivolto al pubblico dei più piccoli, non può essere qualificato per impostazione o per modelli proposti come diseducativo né tantomeno nocivo per i minori; la circostanza che nel corso della trasmissione sia stata diffusa (accidentalmente) una esclamazione potenzialmente offensiva dei sentimenti religiosi, non trasforma la trasmissione in un programma *“che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”* e similmente da una singola deprecabile espressione irriverente nei confronti della Madonna non può desumersi che il programma abbia, strutturalmente, una impostazione o proponga modelli educativi in contrasto con la norma di riferimento;
- l'imprecazione pronunciata da Tiberio Timperi, peraltro a voce bassa e difficilmente distinguibile anche dalla regia e dagli stessi operatori che procedevano alla sua messa in onda, è chiaramente dovuta ad un moto di stizza involontario e non certo ad una reale e concreta intenzione di recare offesa alla divinità od al sentimento religioso; la stessa, infatti, è stata pronunciata dal conduttore della trasmissione a causa di uno stato di tensione emotiva determinata da una sequenza di errori di registrazione verificatisi in un breve lasso di tempo ed appare riconducibile alla tipologia delle imprecazioni triviali causate da reazioni d'istinto;



- in tale contesto emotivo, la serie di circostanze che ha successivamente portato alla doppia messa in onda del filmato recante l'imprecazione, deve considerarsi al di fuori della effettiva possibilità di controllo da parte dell'editore; costituirebbe, infatti, una inammissibile forzatura logica attribuire a RAI la responsabilità oggettiva di una serialità così anomala di circostanze fortuite, dovute esclusivamente a errori umani, della quale occorre tener conto;
- nella consapevolezza del potenziale nocimento creato all'immagine del servizio pubblico radiotelevisivo dall'episodio in contestazione, la società RAI, ha provveduto ad avviare procedimenti disciplinari sia nei confronti dei tecnici imputabili dell'accaduto sia a carico del conduttore, che nella prima trasmissione utile ha, tra l'altro, formulato personali scuse ai telespettatori per l'incredibile accadimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

- in relazione all'eccezione mossa dalla società RAI relativamente alla presunta insussistenza od all'assenza nel procedimento avviato dall'Autorità di una pre-valutazione e della proposta al Direttore da parte dell'Ufficio competente, si osserva che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, adottato dall'Autorità con delibera n. 410/14/CONS, l'accertamento e la contestazione della presunta violazione vengono effettuate mediante unico provvedimento dal Direttore e l'atto con cui viene attuata la proposta dell'Ufficio competente, peraltro oggetto di consultazione da parte della RAI nel corso dell'accesso agli atti esperito in data 16 febbraio 2015, si concreta nella nota di trasmissione, ad esito dell'attività preistruttoria svolta da quest'ultimo, dello schema di atto di accertamento e contestazione in cui sono dettagliate le motivazioni a supporto dell'avvio del procedimento sanzionatorio;
- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione avvenuto, nel caso di specie, contestualmente alla contestazione dell'infrazione, con atto n. 07/15/DCA/ N.PROC.2623/FB in data 5 febbraio 2015. Peraltro, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine per la tempestività della contestazione è stabilito dal citato *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, per il quale l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso di specie, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio del procedimento sanzionatorio si è reso necessario lo svolgimento di verifiche intese alla individuazione della violazione ed alla qualificazione giuridica della fattispecie, attività che si sono concluse con l'adozione dell'atto n. 07/15/DCA/N.PROC.2623/FB in data 5 febbraio 2015 e pertanto nel termine di novanta giorni dalla conoscenza formale dei fatti avvenuta con la ricezione della segnalazione in data 12 dicembre 2014;



- nel merito va osservato che il legislatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), nel vietare la trasmissione di *“programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possono risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”; nel caso di specie emerge che la pronuncia di una bestemmia causata da una reazione d'istinto nell'ambito di un programma di largo ascolto, andato in onda nella mattinata di sabato e rivolto alla fruizione congiunta da parte di tutta la famiglia, è idoneo a suscitare negli spettatori minori, la legittimazione all'uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, oltre che offensiva del sentimento religioso, anche nociva degli interessi morali, e di corretto sviluppo psichico degli stessi;

- la potenziale nocività allo sviluppo dei minori dell'episodio contestato e l'offesa da quest'ultimo arrecata a un diritto fondamentale della persona sono peraltro confermati dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impongono alle imprese televisive di evitare le trasmissioni nelle quali si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi, nonché dall'*“atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”* di cui alla delibera n. 165/06/CSP che richiama le emittenti a rispettare i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi;

- la circostanza che si sia trattato di un episodio accidentale indipendente dalla volontà dell'emittente e fuori della possibilità di controllo da parte di quest'ultima non esclude la responsabilità dell'editore giacché grava sullo stesso l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (il corretto sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso) prescinde dall'intendimento dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve ritenersi lieve in quanto, pur in considerazione della sua incidenza su rilevanti beni giuridici, come la tutela dei minori e del sentimento religioso, va valutato che l'imprecazione pronunciata dal conduttore della trasmissione, peraltro a voce bassa e difficilmente distinguibile dai telespettatori, ha rappresentato un episodio isolato nell'ambito di una programma che per impostazione non può essere qualificato nel suo insieme come diseducativo né nocivo per i minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel prendere atto che l'episodio oggetto di contestazione è stato determinato da circostanze fortuite dovute esclusivamente a errori umani, si considera che la società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., ha provveduto ad avviare procedimenti disciplinari sia nei confronti dei tecnici imputabili dell'accaduto sia a carico del conduttore, che ha provveduto nella prima trasmissione utile, andata in onda il giorno successivo, a formulare personali scuse ai telespettatori per l'increscioso accadimento, precisando che l'utilizzo di espressioni del genere di quella che ha dato luogo alla contestazione non fa parte del suo costume.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società RAI ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative e chiedendo di essere sentita presso l'Autorità in merito ai fatti oggetto di contestazione, si valuta la buona fede dell'emittente, secondo la quale la ripetuta messa in onda del filmato recante l'imprecazione è stata determinata da una serialità anomala di circostanze fortuite da ritenersi al di fuori della effettiva possibilità di controllo da parte della stessa.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 2.625.621.718,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "RAI UNO" con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed alle disposizioni di cui alla delibera n.165/06/CSP del 22 novembre 2006 per la pronuncia di una espressione irriverente nei confronti della Madonna da parte del conduttore della trasmissione "Uno mattina in famiglia" andata in onda in data 18 ottobre 2014.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 113/15/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 113/15/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani



SPOT SUPERALCOLICI

Delibera n. 13/16/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (emittente televisiva a diffusione satellitare in abbonamento "Sky Sport 1") per la violazione delle disposizioni del paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione tv e minori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 13/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA A DIFFUSIONE
SATELLITARE IN ABBONAMENTO "SKY SPORT 1") PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 4.4, LETT. A), DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione TV e minori, ai sensi del quale “*La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:*

a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con l’atto n. CONT. 30/15/DCA dell’11 settembre 2015, notificato in pari data alla società Sky Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione televisiva satellitare dell’emittente a pagamento “*Sky Sport 1*”, è stata contestata alla predetta società la trasmissione, il giorno 6 maggio 2015, dello *spot* pubblicitario *Campari Red Passion*, bevanda a dosaggio superalcolico, durante l’orario cosiddetto di fascia oraria protetta, ore 16-19, in violazione del paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, con nota n. prot. 67753 del 21 settembre 2015, ha richiesto accesso agli atti del procedimento, avvenuto il 23 settembre 2015, ha inviato memorie giustificative e richiesto audizione con nota n. prot. 68869 del 28 settembre 2015. I rappresentanti della società, durante l’audizione tenutasi presso la sede dell’Autorità il 7 ottobre 2015, prendendo atto di quanto oggetto della contestazione, hanno dichiarato che la violazione si è verificata per la sopravvenuta variazione del palinsesto televisivo e per un mero errore umano, in quanto la messa in onda dello spot della bevanda superalcolica era stata correttamente pianificata dall’emittente in orario al di fuori della fascia protetta. I rappresentanti della società hanno ribadito che l’emittente ha sempre adottato scrupolosi controlli e una rigorosa *policy* per garantire il rispetto della normativa a garanzia e tutela dei minori e che risultano già pianificate la messa in atto,



per il futuro, di controlli ulteriori e di nuove procedure interne per evitare il verificarsi di errori accidentali quali quello contestato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, alla luce della documentazione istruttoria, non può che confermare quanto già oggetto della contestazione all'emittente e propone di irrogare la sanzione per un importo pari al minimo edittale.

RILEVATA, quindi, la trasmissione dello *spot* pubblicitario *Campari Red Passion*, bevanda a dosaggio superalcolico, il giorno 6 maggio 2015 durante l'orario cosiddetto di fascia protetta, dalle ore 18:31:40 alle ore 18:32:00, da parte della società Sky Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione televisiva satellitare dell'emittente a pagamento "*Sky Sport 1*", in violazione del paragrafo 4.4, *lett. a*), del Codice di autoregolamentazione TV e minori;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei minori, deve ritenersi di lieve entità, considerando l'unicità dell'episodio di violazione, attribuibile, secondo quanto dichiarato dalla società, ad un mero errore materiale dovuto ad una repentina variazione del palinsesto precedentemente programmato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, riconoscendo l'errore commesso, ha dichiarato che, oltre all'applicazione dei controlli da sempre effettuati e alla rigorosa *policy* per garantire il rispetto della normativa a garanzia e tutela dei minori, ha già adottato ulteriori procedure interne per evitare il ripetersi di violazioni simili.



C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione satellitare a pagamento dell'emittente televisiva, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, relativi al 2013, il bilancio della società risulta in attivo, e quindi le condizioni economiche risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Sky Italia S.r.l., con sede legale in via Monte Penice n. 7, 20138 Milano, autorizzata alla diffusione dell'emittente televisiva satellitare a pagamento "Sky Sport 1", per la violazione relativa alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione TV e minori, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 4.4, lett. a) del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con delibera n.13/16/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n.13/16/CSP".



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci



IMMAGINI DI MINORENNI

Delibera n 18/08/csp

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società R.T.I. – reti televisive italiane - spa (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”) per la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l’articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N 18/08/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I.
– RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “CANALE
5”) PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 1.2 e 2.3 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E CON L'ARTICOLO 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 2006, N. 218**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTO il decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 20 giugno 2006, n. 208;

VISTO il “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la “Carta di Treviso”, richiamata dal citato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;



VISTA la "Carta dei doveri del giornalista", sottoscritta dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana in data 8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 10 agosto 2007, n. Cont. 96/07/DICAM/N° PROC. 1576/SM, notificato in data 10 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218, per aver trasmesso, nel corso programma "Tg5" - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - un servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio, nell'ambito del quale sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni di interazioni avvenute, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal Tribunale e alcuni bambini presunte vittime d'abuso;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 25 settembre 2007, protocollate al n. 0056991 in data 26 settembre 2007 - così come precisate nell'audizione del 7 novembre 2007 (nell'ambito della quale è stato, su richiesta della parte, visionato il filmato oggetto di contestazione) e integrate dalle memorie depositate in sede di audizione - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- Il tema è attuale, delicato e di assoluto interesse sociale. Il filmato assume una straordinaria rilevanza informativa e chiarificatrice, alla luce dell'interesse pubblico suscitato dalla grave vicenda rappresentata dai presunti abusi sessuali commessi ai danni dei minori alunni di una scuola dell'infanzia in Rignano Flaminio e del dibattito sviluppatosi sui media circa le modalità di svolgimento del processo e di conduzione dell'attività istruttoria che ha visto coinvolti i minori. In tal senso, il filmato trasmesso ha avuto la funzione di spiegare alla collettività come si svolge un incidente probatorio che coinvolge minori in tenera età, ha illustrato le caratteristiche del c.d. setting protetto, le modalità di conduzione dei colloqui con i minori da parte della psicologa, le garanzie processuali delle parti. La messa in onda del servizio è pertanto da considerarsi quale



positivo momento di informazione sulle modalità tecniche di svolgimento di un delicato momento dell'attività giudiziaria, che ha permesso a chiunque di valutare l'opportunità e l'adeguatezza dell'operato dell'Autorità giudiziaria, valutazione naturalmente consentita, ed anzi benefica, in un ordinamento democratico. La scelta di procedere alla diffusione è stata quindi presa solo in considerazione del fatto che sussiste un immediato ed oggettivo interesse del pubblico e degli stessi bambini protagonisti dei filmati a che le verifiche di opportunità e adeguatezza cui si è accennato siano le più tempestive e ampie possibili;

- Prima della messa in onda del servizio, la redazione del "Tg5" si è posta il problema della necessità di tutelare i minori ripresi nei filmati. In particolare, la redazione del "Tg5" venne a conoscenza del fatto di avere a disposizione alcune riprese dell'incidente probatorio, in corso di svolgimento presso l'Università di Roma, intorno alle ore 19:30 del 18 luglio 2007, quindi circa trenta minuti prima della messa in onda del Telegiornale. Nel brevissimo tempo che separò l'acquisizione del materiale dalla messa in onda nell'ambito del "Tg5" delle ore 20:00 del servizio, la redazione ebbe ad interrogarsi sugli interventi da compiere sul filmato per assicurare il rispetto delle norme di tutela dei minori le cui immagini apparivano nel video, nonché più in generale sull'opportunità di trasmettere stralci del filmato e sull'effettivo contenuto delle notizie da comunicare. Quanto al primo aspetto, il poco tempo a disposizione non avrebbe consentito il ricorso a tecniche c.d. di mosaico elettronico, che richiedono interventi di modifica di ciascun singolo fotogramma del filmato. Per questa ragione, la redazione decise di selezionare attentamente le immagini. Si provvide a tagliare significativamente il filmato, di cui la redazione aveva, per quanto noto, l'esclusiva, ed a mandare in onda solo le sequenze che non consentivano il riconoscimento dei bambini ripresi. Furono trasmesse soltanto sequenze in cui i minori erano inquadrati di spalle, oppure in cui la psicologa incaricata dell'incidente probatorio si frapponeva tra gli stessi minori e la telecamera. I volti dei bambini non sono mai apparsi. Inoltre, le riprese non sono né chiare, per via della scadente qualità del filmato, né ravvicinate e il filmato mandato in onda è di breve durata e nasconde, tramite un pacato commento giornalistico che è stato sovrapposto all'audio originale, tutte le parole pronunciate dalla psichiatra infantile o dai fanciulli. Ne consegue che l'emittente ha senz'altro garantito l'assoluto anonimato ai bambini e non ha diffuso alcun elemento utile alla loro identificazione. Si è quindi operato un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incidente probatorio con i diritti dei minori;

- Non pare fondato il rilievo secondo cui i minori dovrebbero considerarsi comunque identificabili, per via del contesto ristretto (piccolo paese) nel quale gli stessi vivono. Qualunque individuo, che viva in una grande metropoli così come in un piccolo villaggio, ha una ristretta cerchia di parenti, amici e conoscenti, nel cui ambito è normalmente noto che egli è stato coinvolto (ad esempio) in vicende giudiziarie. Qualsiasi riferimento a queste vicende, incluse le inquadrature del soggetto coperte dal "mosaico elettronico", consente, a chi sia già al corrente della sua identità e del suo coinvolgimento nelle medesime vicende, di comprendere che di lui si sta parlando. Ammettere la possibilità di valutare l'identificabilità di una persona sulla base degli



elementi soggettivi (quale l'estensione del contesto di provenienza), significa riconoscere minori tutele al bambino che risiede in una tentacolare metropoli, sul falso presupposto per cui quest'ultimo, dato l'ambito non ristretto di provenienza, dovrebbe avere più *chances* di passare inosservato. L'applicazione delle norme di tutela dei minori coinvolti in vicende giudiziarie contro l'esposizione televisiva della loro immagine richiede, viceversa, che si adotti, quale parametro di valutazione dell'identificabilità, il punto di vista dello spettatore che non conosce il soggetto, né è al corrente del suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria e in questo caso, per le accortezze adottate, il riconoscimento del minore da parte della generalità dei telespettatori non è in alcun modo possibile;

- Del tutto inconferente pare il richiamo che la contestazione dell'Autorità compie all'articolo 2.3 del Codice di autoregolamentazione: il servizio andato in onda non contiene alcuna immagine di violenza o di sesso, né scene o dialoghi idonei a creare turbamenti, di qualunque genere;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- Preliminarmente è da sottolineare che dalla lettura delle disposizioni vigenti in materia di tutela della sfera privata, richiamate in premessa, si evince come il legislatore abbia correttamente "bilanciato" i due interessi costituzionali in gioco nel caso di specie - l'interesse all'informazione e l'interesse del minore - accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e limitando l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva alle ipotesi di pericolo di effettivo nocumento allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. E' d'altra parte da osservare come lo stesso impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale e informativo, debba avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy. Il legislatore ha inoltre introdotto specifiche garanzie a tutela della privacy dei minori coinvolti in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della loro personalità, come autori, vittime o testimoni, sulla base del presupposto che la divulgazione di notizie o immagini che li riguardano possa a loro arrecare pregiudizio. Il giornalista deve pertanto valutare attentamente l'effetto lesivo che la diffusione di notizie o immagini può avere sui minori direttamente interessati, nonché sul pubblico di telespettatori minorenni in generale. A maggior ragione, nei casi di minori coinvolti a qualunque titolo in procedimenti giudiziari deve assicurare elevate garanzie di anonimato. Il giornalista non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua identificazione. In ogni caso il giornalista ha il dovere di valutare se la diffusione di immagini o informazioni relative ai minori possa recare nocumento ai minori stessi e, perciò, di adottare le cautele di volta in volta più idonee a tutelarli, astenendosi se necessario dalla diffusione medesima. Il diritto del



minore alla riservatezza deve, infatti, essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore e giovi effettivamente all'interesse del minore stesso. Ciascun caso deve perciò essere valutato in concreto, nel contesto in cui si colloca e il vigente quadro normativo in materia, i cui principi fondamentali sono stati sinteticamente sopra esposti, fornisce le coordinate principali per procedere a tale valutazione;

- Nel caso di specie, "Canale 5" ha trasmesso, nel corso programma "Tg5" - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - un servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali, per i quali è stato avviato un procedimento penale, subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio. Nell'ambito del servizio sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni degli incontri avvenuti, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal tribunale e i bambini presunte vittime d'abuso. In tali scene sono ripresi, tramite *"tre telecamere ben nascoste agli occhi dei bambini"* (come sottolinea lo stesso servizio), alcuni minori mentre interagiscono con il perito. Si osserva che il filmato fornisce alcune informazioni sulle modalità tecniche di svolgimento dell'incidente probatorio, ma non può certo affermarsi che risponda all'interesse dei minori anche perché, secondo l'emittente, avrebbe permesso a chiunque di valutare l'opportunità e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'autorità giudiziaria e dal personale che con questa collabora. Tali valutazioni e verifiche, infatti, sono insite nelle particolari modalità, previste nei casi di ipotesi di reato citati nel servizio, di espletamento dell'incidente probatorio, in questo caso svolto in luogo diverso dal tribunale e condotto da professionista afferente a struttura specializzata universitaria. Nel corso dell'incidente probatorio il minore è ascoltato da una sola persona ma alla presenza distante e discreta, al di là dello specchio unidirezionale posto nella stanza ove è svolta l'audizione, delle parti in gioco (per es. genitori, difensori delle parti costituite), presenza che comunque garantisce contraddittorio e diritto di difesa anche in un momento processuale così delicato. In tale prospettiva, l'incidente probatorio viene documentato integralmente attraverso mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Si tenga presente che, ai sensi della normativa vigente, le stesse udienze del Tribunale per i minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse, nella consapevolezza che la diffusione di notizie, immagini, commenti e valutazioni su fatti che li riguardano possa loro apportare conseguenze ben gravi, sia allo sviluppo sia alla vita materiale. Tali conseguenze hanno rilevanza costituzionale ai termini dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede la tutela del minore, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell'articolo 2 della Costituzione, per gli effetti che la diffusione di fatti o immagini che a lui si riferiscono può provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore (Corte cost., n. 16/1981). Infatti, come precisa la Corte costituzionale nella sentenza citata, *"non è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare disciplina proprio*



per quanto attiene alla personalità, che risente nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici, familiari e sociali, in quali incidono in modo definitivo sulla sua formazione”;

- Anche se la redazione del “Tg5” si è adoperata nel selezionare le sequenze da trasmettere, le riprese mandate in onda, se pur di breve durata, contengono immagini chiare e ravvicinate che, in assenza di alcuna forma di schermatura elettronica, ritraggono minori ripresi di spalle e di profilo. Su tale punto si sono già espressi sia il Comitato di autoregolamentazione tv e minori (Risoluzione n. 97/07 del 24 luglio 2007), sia il Garante per la protezione dei dati personali (comunicato stampa del 19 luglio 2007). Nella Risoluzione n. 97/07, con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori accerta che la messa in onda del filmato in parola è in contrasto con disposizioni poste a tutela dei minori contenute nel Codice, viene infatti rilevata “della trasmissione considerata, l'enfasi nell'impaginazione e nella presentazione (che annuncia diffusione in esclusiva di “una parte dei colloqui” con i bambini di Rignano e promette “Vedremo proprio le loro testimonianze”) ma soprattutto il coinvolgimento visivo di piccoli protagonisti in qualche modo individuabili quanto meno entro una cerchia circoscritta e tutt'altro che indistinta, e dal Garante citato (per la protezione dei dati personali) ritenuti *senz'altro identificabili dal filmato, grazie a riprese chiare e ravvicinate, anche se nelle immagini diffuse appaiono ripresi prevalentemente di fianco o di spalle, ciò tenendo anche conto del contesto ristretto in cui i bambini vivono*”;

- Nella valutazione dello specifico caso, inoltre, non può non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali immagini può avere sul minore oggetto di audizione, presunta vittima di abusi sessuali che, oltre a essere identificabile dagli altri, nel rivedersi nel filmato - trasmesso in prima serata, e quindi in fascia oraria di televisione per tutti, su emittente televisiva nazionale - si è riconosciuto, anche tenuto conto della mancata adozione della schermatura elettronica che avrebbe offerto maggiori garanzie in tal senso. Gli effetti appaiono in relazione a diversi fattori, quali il livello di competenza di elaborazione mentale dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo mostrato dal telespettatore (livello di competenza ovviamente sensibile, tra l'altro, all'età del soggetto, in questo caso persona in età infantile), la situazione di particolare vulnerabilità della vittima, espressione della natura e delle conseguenze dell'offesa che ritiene di aver subito, e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche presentate dal contesto di appartenenza ove si svolge la personalità del minore) conseguente all'identificazione del minore medesimo, che può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria con implicazioni di vario tipo sul bambino anche connesse alla costruzione dell'identità. Tali implicazioni sono suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media facciano da cassa di risonanza all'evento. In quest'ottica, per di più, è significativo rilevare come in questo caso le speciali cautele che sono state messe in atto nell'ambito dell'incidente probatorio (specchio unidirezionale e, pertanto, non invasività delle parti intervenute in audizione, presenza del solo perito nella stanza con il minore, setting protetto e assolutamente riservato, ecc.) atte a salvaguardare la vita privata, la dignità, la serenità e



la libertà di espressione di tutti i minori coinvolti e a preservarli da inutili e pericolosi traumi, siano state intaccate dalla diffusione pubblica del filmato ritraente i bambini i quali rischiano così di subire pregiudizi che proprio attraverso il protocollo per l'audizione protetta adottato si volevano evitare, pregiudizi che ora possono finanche assumere ulteriori sfumature (si pensi per es. alla possibile perdita di fiducia nelle figure adulte che avevano fornito loro ampie rassicurazioni circa la riservatezza degli incontri);

- Infine, tenuto conto che, per le motivazioni sopra prospettate, il servizio è idoneo a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori spettatori, in particolare quelli direttamente coinvolti nell'incidente probatorio, appare pertinente il richiamo al punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in base al quale le imprese televisive sono tenute a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 notizie che possano nuocere all'integrità psichica o morale dei minori. Sotto tale profilo, la messa in onda del filmato è peraltro da ritenersi un fatto particolarmente grave, tenuto conto che sulla questione si era già espresso a più riprese il Garante per la protezione dei dati personali che per esempio, con comunicato stampa del 5 giugno 2007, emanato in coincidenza dell'avvio dell'incidente probatorio *"fase delicatissima dell'inchiesta sui presunti casi di pedofilia a Rignano Flaminio"* rivolgeva *"pressante richiamo a tutti i mezzi di informazione al rigoroso rispetto dell'anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti interessate, a cominciare dai bambini"*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso del "Tg5", andata in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20.00, del servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali, per i quali è stato avviato un procedimento penale, subiti da alcuni bambini della scuola materna di Rignano Flaminio integri gli estremi della violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a otto volte il minimo edittale, corrispondente a euro 200.000,00 (duecentomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto della breve durata delle scene rappresentate e di talune accortezze, anche se non ritenute sufficienti, adottate



dall'emittente nella messa in onda del filmato (assenza di primi piani diretti, parziale copertura della voce dei bambini);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RTI Spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale Canale 5, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.18/08/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.



Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



2. Principali fonti informative - Quadro sinottico

NORMATIVA COMUNITARIA

1. *Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al “coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi” integrata e modificata dalla Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, dalla Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, e dalla Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010:*
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=IT>
2. *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato:*
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-287-IT-F1-1.PDF>
3. *Libro verde sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d’informazione – Atto della Commissione delle Comunità Europee COM(96) 483 def. del 16 ottobre 1996:*
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&from=IT>

FONTI PRIMARIE

4. *Legge 23 dicembre 1996, n. 650 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”:*
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/12/23/096G0682/sg>
5. *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) – emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, modificato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive:*
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm>
6. *Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”:*
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/30/012G0137/sg>
7. *Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”:*
<http://www.camera.it/parlam/leggi/09002l.htm>

**ATTI REGOLAMENTARI**

8. *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* – Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 modificata ed integrata con delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005, 132/06/CSP del 12 luglio 2006, 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=747287&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
9. *Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi* adottato con D.M. 27 aprile 2006, n. 218, del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità:
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/06/20/006G0238/sg>
10. *Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento* - Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=804081&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
11. *Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive* - Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 13/08/CSP del 31 gennaio 2008:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=635970&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
12. *Regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al "Codice Media e sport"* - allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=873977&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
13. *Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche* - Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23/07/CSP del 22 febbraio 2007:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=681978&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document



ATTI REGOLAMENTARI

14. *Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* – Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=895541&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
15. *Chiarimenti interpretativi sulla normativa in materia di diffusione sui servizi di media audiovisivi di film vietati ai minori di anni diciotto e quattordici* – Comunicato interpretativo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 luglio 2011, integrato in data 17 novembre 2011:
<https://www.agcom.it/documents/10179/539629/Comunicazione+22-07-2011/5f7a3410-77c4-4806-94b9-6d4c123382c9?version=1.0>
16. *Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120* – Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=699568&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
17. *Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1,5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120* – Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=785623&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document
18. *Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento* – Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=6163908&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document



AUTOREGOLAMENTAZIONE

19. *Carta dei doveri del giornalista* – documento sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'8 luglio 1993:
<http://www.fnsi.it/upload/9b/9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3/244248f7f9211db2c6faf72229ddd0e4.pdf>
20. *Carta di Treviso* – codice deontologico sottoscritto il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro, approfondito e integrato con atti del 25 novembre 1995 e del 30 marzo 2006 - pubblicato nella G.U. n.264 del 13 novembre 2006:
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/recuperi/Comunicazioni/Carta-Treviso.pdf>
21. *Codice di autoregolamentazione Media e Minori* – approvato da imprese televisive pubbliche e private il 29 novembre 2002:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/mise_extra/codice-tv-minori-pdf.pdf
22. *Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "Codice Media e sport"* – sottoscritto il 25 luglio 2007 da Aeranti-Corallo, Alpi, Cnt, Conna, Frt, Rea, Rna, Europa Tv, Prima Tv, Rai, Rti, Sky, Telecom Italia Media, Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Unione Stampa Sportiva Italiana, Federazione Italiana editori di giornali recepito con D.M. 21 gennaio 2008, n. 36 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu_assetEntryId=950740&_101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu_type=document
23. *Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive* – sottoscritto il 21 maggio 2009 da RAI, Mediaset, Telecom Italia Media, Aeranti-Corallo, FRT, Ordine dei Giornalisti e Fnsi in base all'articolo 2 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.13/08/CSP del 7 febbraio 2008:
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu_assetEntryId=955300&_101_INSTANCE_kidx9GU-nlodu_type=document
24. *Testo unico dei doveri del giornalista* – approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016:
http://www.odg.it/files/Testo%20unico_2016_02_19.pdf



3. Altre importanti criticità del rapporto tra minorenni e web

A cura della Dott.ssa Raffaella Nardini (UbiMinor) per Tavolo Nazionale Affidò

A nostro avviso, un delicato problema è rappresentato dall'individuazione di **chi sia il soggetto** che, in caso di violazione dei diritti del minore (in affidò etero-familiare) è legittimato ad agire per suo conto.

Spesso nella prassi il minore è collocato presso gli affidatari mentre risultano affidatari i servizi sociali. In questi casi non è chiaro se la tutela giuridica del minore spetti al Servizio sociale, ai genitori affidatari oppure, nel caso in cui l'affidò non contempli una riduzione della patria potestà, anche ai genitori naturali.

Il tutore rappresenta il minore anche in giudizio e ne deve far valere le ragioni sia in sede civile che in sede penale.

Nei giudizi il tutore può, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell'art.382 c.c., conferire a terzi l'incarico di compiere singoli atti giuridici mediante procura speciale.

Il tutore può inoltre promuovere nell'interesse del minore l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ai sensi dell'art.273 c. c., previa autorizzazione del giudice tutelare.

Il tutore può costituirsi parte civile per il minore nei procedimenti penali, sempre previa autorizzazione del giudice tutelare, e può essere citato come responsabile civile del minore ai sensi dell'art.2048 c. c.

Di fondamentale importanza è dunque stabilire, caso per caso, chi sia il tutore del minore in affidò, al fine di scongiurare il rischio di una tutela labile o complessa da ottenere.

Sarebbe auspicabile incoraggiare buone pratiche sia dal punto di vista dei servizi sociali che della magistratura (evitare il collocamento e propendere per un affidò vero e proprio alla famiglia).

Il quadro relativo ai minori in affidò si aggrava se consideriamo lo stato attuale dell'affidò etero familiare in Italia: la temporaneità che la legge sull'affidò propone, è quasi sempre disattesa.

Nella pratica moltissimi sono gli affidò a lungo termine o sine die.

I giudici, di fronte a casi di minori maltrattati o con situazioni di grave pregiudizio, si trovano a dover fare una scelta secca: o affidò, o adozione.

E la scelta cade quasi sempre sull'affidò che teoricamente è un provvedimento temporaneo!

Utili possono essere a riguardo le osservazioni di Marco Chistolini su quella che lui definisce "logica omeopatica". Senza dilungarci su questo si evidenzia che questi minori, dal punto di vista delle tutele, sono per le ragioni suesposte, particolarmente svantaggiati. I genitori naturali non sono in grado di tutelarli e quelli affidatari non hanno responsabilità genitoriali piene.

L'elenco dei tutori volontari in ogni circoscrizione giudiziaria andrebbe, per questa ragione, maggiormente curato e implementato.

Queste le osservazioni in merito ai minori in affidò.

Per quanto attiene alla loro maggiore vulnerabilità, essa è purtroppo corollario delle loro storie complesse, nelle quali spesso viene a mancare quella unità degli affetti e delle relazioni significative che possono essere fonte di tutela reale ed effettiva.

Per quanto riguarda invece i minori in genere e la possibilità di ricevere tutela, ci sembra molto buono (come esempio e stile) il sito della provincia di Bolzano che offre informazioni utili ed utilizzabili anche dai minori:

http://www.provincia.bz.it/it/contatti.asp?orga_orgaid=788

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1008562



La peculiarità della tutela dei minorenni fuori famiglia nelle relazioni virtuali e nell'uso del web, dalla teoria alla prassi

In base all'articolo **5 comma 1** della legge 184/1983 s.m.i.:

“L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile.

Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario dev'essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

Il ruolo degli affidatari nel rapporto con la Scuola, la Sanità e l'Autorità Giudiziaria Minorile

Gli affidatari esercitano i poteri connessi alla potestà parentale. Pertanto:

- mantengono i rapporti con la scuola (ad esempio, la firma del diario, la giustificazione delle assenze, le autorizzazioni alle uscite, i colloqui con gli insegnanti, l'elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola)
- provvedono alle cure ordinarie di carattere sanitario (malattie infettive, esami medici, ecc.), ad eccezione di quelle particolarmente gravi (interventi chirurgici) per cui è necessario il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale
- devono essere sentiti dalle Autorità Giudiziarie Minorili prima che vengano da loro assunti provvedimenti in merito al minore da loro accolto.

Fonte: <http://www.anfaa.it>

Queste brevi note permettono di comprendere come sia particolare (e multicentrica), dal punto di vista affettivo ed educativo, la relazione tra i minorenni fuori famiglia e le varie figure di educatori (responsabili della loro condotta) che possano indirizzarli verso comportamenti corretti e non lesivi di diritti altrui né dannosi per loro stessi.

Due sono gli aspetti maggiormente critici per quanto riguarda questi minorenni ed il loro rapporto col web:

1. La prima criticità è rappresentata dalla ricerca reciproca (della famiglia naturale e dei ragazzi) di rapporti e dalla condivisione di foto e video attraverso social media (principalmente Facebook, Whatsapp e Instagram). Mentre esistono una cura ed una attenzione estreme da parte dei servizi sociali e degli educatori verso gli “incontri protetti”, minor attenzione e controllo sono dedicati alla condivisione ed allo scambio di notizie, messaggi e foto attraverso questi nuovi strumenti che assumono una rilevanza ed una diffusione sempre maggiori e che non hanno sul minorenne minor impatto emotivo rispetto ad un incontro in presenza né sono privi di valenza giuridica e/o processuale.

Come esempi possiamo considerare sia l'adolescente che informa la famiglia naturale di dove si trovi e di quali attività svolga sia con la famiglia affidataria presso la struttura dove eventualmente sia collocato e che, pertanto, sia continuamente rintracciabile e contattabile dalla famiglia naturale.



Ci può poi essere la famiglia affidataria (o quella naturale) che non si conformano o non si rassegnano ad un eventuale provvedimento di trasferimento del minore e che continuano a cercare e "stalkerare" il bambino o il ragazzo.

Ulteriore problematica connessa alla fragilità di questi bambini e ragazzi è la loro maggiore disponibilità ad essere adescati per reati a sfondo sessuale: maggiore è in loro il bisogno di ricevere affetto e conferme della propria identità o della propria appartenenza, maggiore è per loro il rischio di cadere in trappole virtuali.

Connesso a questo aspetto è capire chi possa decidere su autorizzazioni o restrizioni sull'uso dei dispositivi da parte del minore. Chi può autorizzarlo (o altrimenti chiederne la rimozione) ad aprire un profilo social, ad iscriversi ad un qualunque servizio multimediale. Chi può concedere o eliminare un account o un numero di telefono collegato all'identità del minore?

2. Altro aspetto critico è decidere sulle autorizzazioni alla pubblicazione di foto e filmati del minore.

La difficoltà spesso consiste nell'individuare chi sia il soggetto che può dare il consenso e se ed in quali ambiti sia comunque opportuno che il minore sia riconoscibile o riconducibile ad un determinato contesto o ambiente.

Come esempi possiamo pensare sia alla famiglia affidataria (o collocataria) che diffonda o pubblichi immagini del bambino o ragazzo senza averne l'autorizzazione o senza sapere che non ne ha la possibilità.

Altrimenti si può immaginare la necessità di individuare chi possa autorizzare la scuola o il gruppo teatrale o la parrocchia a pubblicare le foto del minore.

Come si capisce, in relazione ai minori fuori famiglia, in tutti i casi in cui essi sono "divisi" tra diverse agenzie educative e quando la titolarità della responsabilità genitoriale è suddivisa, o per meglio dire, "distribuita" tra diverse figure, la tutela reale e sostanziale dei minori sfugge facilmente. Soprattutto quando il mezzo utilizzato è il web, l'ambiente social o comunque un ambiente immateriale e "liquido" come può essere quello delle relazioni virtuali.



4. Il consenso in ambiente digitale da un'indagine Ipsos per Save the Children Italia



IL CONSENSO IN AMBIENTE DIGITALE: PERCEZIONE E CONSAPEVOLEZZA TRA ADULTI E TEENAGERS. UN'INDAGINE IPSOS PER SAVE THE CHILDREN ITALIA – 2017

PREMESSA

Alla vigilia del Safer Internet Day (7 febbraio 2017) è stata realizzata un'indagine che ha coinvolto un campione di adulti ed un campione di ragazzi/e (12-17 anni), condotta in esclusiva da **IPSOS per Save the Children Italia**. La ricerca esplora il concetto di *consenso* - inteso come scelta libera e consapevole delle sue implicazioni - come filo conduttore dell'indagine su tre ambiti: dati personali, la condivisione di materiale intimo e riservato, l'attendibilità di una notizia. La ricerca è consultabile per esteso qui:

<https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/comunicati/SID%202017%20-%20IPSOS%20PER%20SAVE%20THE%20CHILDREN%20-%20PERCEZIONE%20E%20CONSAPEVOLEZZA%20SUL%20CONSENSO%20IN%20AMBIENTE%20DIGITALE%20-%20final%20doc.pdf>

UNA SINTESI DEI DATI

L'indagine sui comportamenti di teenagers e adulti in ambito digitale, (eseguito su un campione nazionale di individui di età compresa tra 12 e 17 anni e di età superiore ai 25 anni) offre alcuni interessanti insight sul tema delle regole che governano la cessione dei dati e il consenso e apre spunti di riflessione e aree di possibile intervento da parte degli stakeholder, organizzazioni e istituzioni, che si occupano della sicurezza nell'ambiente digitale:

- In uno scenario di crescente digitalizzazione, processo peraltro inarrestabile, i due mondi – adulti e ragazzi – vanno convergendo in termini di dimensione dei fenomeni: una vasta dotazione di device (6.5 in media per gli adulti, 6.9 per i ragazzi), la crescente sostituzione dei cellulari tradizionali da parte degli smartphone (+18% e + 26% rispettivamente in tre anni), la crescita dei tablet e il calo delle apparecchiature tradizionali (MP3, videocamere, webcam) le cui funzioni sono integrate negli smartphone.
- Anche il fenomeno dell' "always on" accomuna i due gruppi di popolazione, a segnare un ulteriore punto di contatto tra generazioni: metà degli adulti e un terzo dei ragazzi sono connessi per 5 e più ore al giorno e la diffusione degli hotspot (nonché i piani tariffari sempre più convenienti) rendono il luogo della connessione un'indifferenza
- Gli adulti internauti italiani sono sempre più "social" e tendono a colonizzare gli spazi tradizionalmente occupati dai ragazzi, i quali, a loro volta li abbandonano, in cerca di privacy e differenziazione (da 77% a 81% gli adulti su Facebook da tre anni a questa parte, -20% i ragazzi presenti sulla stessa piattaforma)
- I giovani non rinunciano tuttavia alle due funzioni principali in passato assolute da Facebook
 - Il contatto continuo con la rete di amicizie, che si attiva prevalentemente attraverso Whatsapp (cresciuto da 20% a 72% in quattro anni)
 - La messa a disposizione della propria immagine, delle proprie vicende, e dei propri vissuti, che si attiva attraverso Instagram (54% dei ragazzi)



- Ulteriore punto di contatto sono le esperienze di acquisto online (4 atti medi di acquisto negli ultimi 12 mesi per entrambi i gruppi), le modalità di pagamento (carte prepagate) e le categorie di spesa (abbigliamento, tecnologia, entertainment le prime tre categorie).
- Un campanello d'allarme va considerata la dichiarazione da parte dei giovanissimi di avere avuto accesso – a pagamento – a siti che propongono giochi legali come poker e casinò (7%), scommesse (5%) e contenuti riservati agli adulti (5%): indicatori che appaiono limitati nell'entità, ma che devono essere tenuti presenti per più di un motivo
 - La naturale sottostima, legata alla reticenza a dichiarare comportamenti illeciti
 - La facilità di accesso, che implica un potenziale di crescita illimitato
 - La naturale tendenza dei teenager – soprattutto maschi – alla trasgressione, facilitata dalla disponibilità di accesso senza soluzione di continuità
- La facilità con cui la rete consente di trasgredire è testimoniata ad esempio dalla naturalezza con cui i ragazzi dichiarano un'età superiore di almeno tre anni a quella reale, per potersi iscrivere su piattaforme che prevedono un limite (47% dei giovani aveva 12 anni o meno al momento dell'iscrizione, 19% ne aveva 13, nessuno si è iscritto dopo i 16 anni; l'età media dichiarata è 16.7 anni)
- A questa disinvoltura fa tuttavia da contraltare una profonda mancanza di consapevolezza su molte delle regole che vigono in rete o sugli escamotage più complessi che si possono mettere in atto – ad esempio – per proteggere la propria privacy : circa metà degli adulti (47%) e una proporzione poco più bassa (40%) di teenager non sa che esistono metodi per avviare una navigazione anonima e, anche tra coloro che pensano di essere più informati, la prova dei fatti dimostra padronanza della tecnica più banale che si possa immaginare e cioè l'immissione di un falso profilo.
- Relativamente superficiale, e ancora una volta in misura assimilabile fra i due gruppi di età, la conoscenza e l'attivazione del contratto digitale ("Termini e Condizioni d'Uso"), così come altamente diffuso (77% tra gli adulti e 83% tra i ragazzi) l'accettazione in fiducia dei suoi contenuti e quindi delle sue implicazioni¹
- Anche il margine di inconsapevolezza sui contenuti e i tipi di informazione rilevati risulta ancora troppo ampio (36% tra gli adulti e 49% tra i ragazzi non ha chiaro ciò che accade) e sulla articolazione delle informazioni rilevate c'è discreta confusione.
- Ulteriore punto di contatto tra le due generazioni si rileva a proposito dell'esperienza di rinuncia – almeno una volta – ad accedere a un servizio per evitare di cedere dati, che riguarda circa due utenti su tre: questo per quanto riguarda i comportamenti dichiarati. Tuttavia, interessante, e di segno tendenzialmente contrario appare la dichiarazione raccolta a fronte dell'esercizio di simulazione di accesso ad un App: 50% degli adulti e 58% dei ragazzi si dichiara disposto ad accettare in modo incondizionato di consentire l'accesso del provider dell'App ai propri contatti personali, pur di ottenere il servizio desiderato. Per la quasi totalità in entrambi i gruppi (92% e 90% rispettivamente) tale consenso equivale al "giusto prezzo per accedere a quello che mi interessa". A corollario, si rilevano anche atteggiamenti "fideistici" privi di evidenze a supporto ("mi fido" 12% e 15%, "mi fido perché l'hanno

¹ Chi, il primo aprile 2010 ha acquistato qualcosa da GameStation, un negozio di giochi online, potrebbe aver commesso una leggerezza di quelle fatali: una delle clausole comprendeva la cessione dell'anima a titolo perpetuo e incondizionato. Ecco cosa diceva la clausola: "Concludendo un ordine su questo sito il primo giorno del quarto mese dell'Anno Domini 2010, l'acquirente ci garantisce un'opzione non trasferibile per reclamare la sua anima immortale, ora e per sempre. Qualora decidessimo di avvalerci di tale opzione, l'acquirente accetta di cedere la sua anima immortale, e di rinunciare a qualunque pretesa su di essa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento della ricezione della comunicazione scritta inviata da gamestation.co.uk o da uno dei suoi servitori autorizzati"


Save the Children

scaricato altri" 7% e 11%), o basati su supposte convinzioni ("i dati non bastano ad identificare una persona" 23% e 29%) o, ancora, sulla consapevolezza di cedere dati che non rivelano nulla di compromettente ("non ho nulla da nascondere" 25% e 21%), che denotano una forte mancanza di coscienza del fatto che in ambiente digitale i dati hanno valore commerciale e vengono proprio per questo raccolti, scambiati e ceduti.

- D'altro canto, a fronte dell'esplicitazione di tale valore, elevato risulta il disincanto rispetto al valore dei dati personali e di altre informazioni come merce di scambio (42% e 33%, rispettivamente nei due gruppi) così come rispetto alla reale sicurezza, su cui nutrono dubbi il 47% degli adulti e il 44% dei ragazzi.
- L'elevato traffico di condivisione di contenuti si declina in uno scenario pieno di contraddizioni: tre quarti degli utenti (simile incidenza tra i due gruppi) è consapevole – razionalmente – che sarebbe meglio non condividere nulla se non si vuole incorrere nella diffusione incontrollata di ciò che si mette in rete. A fronte di questo, tuttavia, le opinioni si articolano in un complesso reticolato che fa emergere vari aspetti allarmanti
 - Una sorta di rassegnazione ad una tendenza mainstream, alla quale pochi sono ormai disposti a rinunciare e il disincanto sulla perdita di privacy (le cose intime, una volta online sono di tutti, 80% e 76%)
 - Una discreta confusione su responsabilità in caso di diffusione (colpa di chi diffonde? 67% e 65%; colpa di chi ricondivide? 67% e 68%)
 - Malriposte convinzioni che in qualche modo ci siano margini di sicurezza legati all'affidabilità degli interlocutori (sicuro se conosci personalmente quelli con cui condividi: 47% e 48%), alla possibilità di celare la propria identità (42% e 44%) e alla solidità della relazione che lega emittente e ricevente (se lo restringi a quelli di cui ti fidi anche se non li conosci di persona : 39% e 40%) o ad un equo scambio (se anche l'altro condivide qualcosa di intimo 29% e 33%) o a un patto (ti fai promettere che non sarà diffuso, 26% e 32%)
- Altro tema caldo, e altro tema su cui le generazioni convergono quanto a opinioni e convinzioni, è quello delle fake news, di scottante attualità: anche in questo caso, per entrambi i gruppi, si rileva la convivenza di un'opinione distaccata e quasi rassegnata sulla valutazione di attendibilità delle notizie che circolano sulla rete (non si può mai davvero sapere se sono attendibili 78% e 73%) e di convinzione di avere strumenti sufficientemente potenti per la valutazione; primo fra tutti, la conoscenza della fonte (76% in entrambi i campioni) che dovrebbe in qualche modo garantire la veridicità dell'affermazione, fino a considerazioni altamente superficiali, come l'attendibilità misurata in numero di "like" (32% e 38%) o la fama di chi condivide (29% e 44%)
- infine, scenari futuri, che dipingono un uso strumentale dei dati per scopi relazionali professionali (la ricerca di un impiego), o commerciali (l'accensione di un mutuo o un prestito, la stipula di una polizza assicurativa) risultano solo marginalmente probabili, nell'intorno di un utente su 10 sia tra adulti, sia tra ragazzi, a ulteriore riprova della limitata consapevolezza della potenza degli algoritmi di analisi ad esempio nelle applicazioni in area Big Data.



NOTA METODOLOGICA

Universo di riferimento adulti: Individui residenti in Italia di 25 anni e oltre

Universo di riferimento giovani: Individui residenti in Italia di età compresa tra 12 e 17 anni

Campione: Stratificato e casuale, selezionato in base a quote per sesso, età, titolo di studio, condizione professionale area geografica di residenza e ampiezza del comune di residenza

Metodologia: online

Nr. Interviste eseguite: 801 adulti e 804 giovani

Data di esecuzione interviste: gennaio 2017



5. Il Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online

L'attività di coordinamento nell'ambito del contrasto e della prevenzione della pedopornografia in Rete e delle connesse forme di devianza e di rischio per i minorenni è svolta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-line (C.N.C.P.O) istituito con la legge 6 febbraio 2006 n. 38 nell'ambito del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ne disciplina le competenze.

Il Centro ha il compito di raccogliere le informazioni relative ai siti pedo-pornografici, ai nominativi dei gestori degli stessi e dei beneficiari di pagamenti connessi all'acquisto di materiale illecito prodotto mediante l'utilizzo sessuale di minori, le informazioni relative ad imprese o soggetti dediti alle attività delittuose incriminabili, nonché quelle riferite a rapporti finanziari e ad operazioni di commercializzazione del suddetto materiale.

È prevista l'interazione del Centro con i provider ai quali fornisce una "black list" dei siti illeciti per consentirne l'oscuramento mediante la predisposizione di filtri in Rete.

In particolare l'art 14-bis regola le operazioni di raccolta di tutte le segnalazioni riguardanti i siti che diffondono materiale di pornografia minorile attraverso la rete internet e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei pagamenti effettuati attraverso tali spazi virtuali.

In caso di riscontro positivo, gli estremi dei siti, dei gestori, e dei beneficiari dei pagamenti sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

La legge ha recepito l'esigenza della trattazione unitaria dei dati in materia imponendo l'obbligo degli Ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria di inoltrare le segnalazioni al Centro Nazionale confermando il ruolo centrale della struttura quale raccordo operativo delle informazioni assunte in merito agli spazi illeciti del web, ivi comprese le segnalazioni che provengono dagli organi di polizia stranieri, da soggetti privati e dai soggetti pubblici impegnati nella lotta alla pornografia minorile.

Di rilievo anche le competenze attribuite dagli articoli 14-ter e 14-quater che regolano l'interazione tra il Centro ed i provider, consistente principalmente nella segnalazione degli elenchi aggiornati dei siti, per la predisposizione di strumenti di filtraggio.

La previsione è finalizzata a realizzare sistemi di navigazione protetta, con onere a carico dei provider, ha disegnato una via italiana alla regolamentazione "ope legis" degli obblighi di tali soggetti della Rete, sanzionabili, peraltro, in via amministrativa in caso di inottemperanza.

In tale contesto è previsto anche che il Centro comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – elementi informativi e dati statistici relativi alla pedo-pornografia sulla rete Internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all' art. 17, comma 1 della citata legge 269/1998.

Presso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è attiva sin dal 2000, un'equipe di psicologi della Polizia di Stato, l'*Unità di Analisi dei crimini informatici*: attraverso studi, approfondimenti e analisi dei casi l'Unità integra l'azione preventiva, investigativa e repressiva tipica della Specialità con competenze di natura socio-psicologica, criminologica e di supporto psicologico nella trattazione di fenomeni e dinamiche ad alto impatto sociale come l'abuso sessuale dei minori e il cyberbullismo in primis.



6. Sotto gruppo minori e web enti-istituzioni

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI		
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	SITO ISTITUZIONALE
1. POLIZIA POSTALE	ENTE PUBBLICO	www.poliziadistato.it www.commissariatodips.it
2. SAVE THE CHILDREN	ONG internazionale	www.savethechildren.it
3. TELEFONO AZZURRO	ONG italiana	www.azzurro.it
4. FACEBOOK	Socialnetwork internazionale	www.facebook.com
5. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ENTE PUBBLICO	www.garanteprivacy.it

In sintesi

- 1. La Polizia Postale e delle Comunicazioni** è una “specialità” della Polizia di Stato, il cui compito prioritario è quello di garantire i valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione, attraverso la prevenzione e la repressione di tutte le nuove forme di delinquenza cybernetica che utilizzano la rete per realizzarsi. I crimini dei quali la Polizia Postale si occupa sono sinteticamente i seguenti: la pedopornografia (detenzione, diffusione e scambio di materiale pedopornografico, adescamento in rete, abuso sessuale di minori tecnomediato); il cyberbullismo e gli atti persecutori via web (molestie, minacce, ingiurie, in rete e/o via telefono, violazione privacy di adulti e minori, accessi abusivi a caselle di mail, profili social, account personali etc); la protezione informatica delle infrastrutture critiche (attacchi informatici a istituzioni e aziende determinanti per il funzionamento del paese); il monitoraggio della rete contro il terrorismo nazionale e internazionale; le truffe informatiche, il phishing e furti di identità digitale.
- 2. Save the Children Italia** dal 2000 è impegnata nel contrasto a qualsiasi violazione di tali diritti e nella promozione, in particolare, del **diritto all'accesso**, ossia alla possibilità per tutti i bambini, le bambine e gli/le adolescenti di avere accesso ad internet e alle tecnologie digitali, presupposto fondamentale perché tutti/e possano beneficiare di uguali condizioni, laddove le condizioni, anche materiali, si rivelano funzionali al pieno godimento, ad esempio, dei servizi e all'utilizzo dell'informazione; del **diritto di acquisire le competenze digitali** necessarie a raccogliere le opportunità di crescita offerte e a contenere i rischi connessi e derivanti da un utilizzo non consapevole (cyber bullismo e abuso sessuale online, per citarne alcuni); del **diritto di poter accedere ad un ambiente sicuro online**, poiché è necessario che giovani e bambini/e utilizzino internet e le tecnologie digitali in piena emancipazione e nella consapevolezza di operare in un ambiente sicuro, pensato e costruito anche per loro e per le loro sempre crescenti e mutevoli esigenze; ed infine, del **diritto di poter contare su una presa in carico efficace** qualora siano vittime di violenza agita attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali.



3. **Telefono Azzurro** si impegna ogni giorno con progetti concreti perché si superi l'idea del "controllo" e dell'imposizione di "limiti di utilizzo", a favore dell'ascolto e della sensibilizzazione dei ragazzi, che hanno bisogno di essere aiutati a sviluppare senso critico e, ancor più, comportamenti pro-sociali in rete, proteggendo in questo modo se stessi e gli altri. Per affrontare il tema della sicurezza in rete Telefono Azzurro promuove, da anni, attività di prevenzione, formazione, ascolto e intervento.

4. **Da Facebook.com:** <https://www.facebook.com/communitystandards>.

Standard della Comunità di Facebook, che stabiliscono i contenuti autorizzati o meno sulla piattaforma.

"La nostra missione è fare in modo che ciascuno possa condividere la propria vita e che il mondo sia più aperto e connesso. Ogni giorno, le persone usano Facebook per condividere le loro storie, vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri e connettersi agli amici e alle iniziative. Le conversazioni che si tengono su Facebook riflettono la diversità di una comunità di oltre un miliardo di persone. Desideriamo che le persone si sentano sicure quando usano Facebook. Pertanto, abbiamo redatto una serie di standard della comunità, riportati di seguito. Queste normative ti aiuteranno a capire quali tipi di condivisione sono consentiti su Facebook e quali contenuti è possibile segnalare o rimuovere. Data la varietà della nostra comunità globale, tieni presente che qualcosa che ai tuoi occhi appare inaccettabile o fastidioso potrebbe comunque rispettare i nostri Standard della comunità".

Privacy policy di Facebook: <https://www.facebook.com/policy.php>

Facebook, come la maggior parte dei social network, è vietato ai minori di 13 anni. Chiunque può segnalare la presenza su Facebook di un minore di 13 anni che ha indicato una età sbagliata per potersi iscrivere alla piattaforma. Facebook provvederà immediatamente a rimuovere il profilo in questione.

È molto semplice segnalare un contenuto inappropriato o contrario agli standard della comunità di Facebook cliccando sul link disponibile accanto allo stesso contenuto, che si tratti di un post, di un gruppo, di una pagina o di una fotografia.

Oltre all'invio di notifiche a Facebook, è possibile utilizzare lo strumento della segnalazione sociale, unico nel settore, per instaurare un dialogo diretto con la persona che ha caricato un contenuto inappropriato o coinvolgendo un terzo nella discussione (genitore, insegnante, fratello o associazione ad esempio), condividendo con lei il contenuto inappropriato e chiedendo il suo aiuto.

Chiunque può segnalare una foto o un video che viola la propria privacy su Facebook. Facebook ha infine in essere una serie di partnership con associazioni che si occupano di tutela dei minori, che dispongono di un canale preferenziale per la segnalazione di contenuti che violano i diritti o la sicurezza dei minori.

5. **Garante per la protezione dei dati personali:** In base al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il Garante è chiamato ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'attività del Garante riguarda adulti e minori e si concretizza, tra l'altro, nel:

- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, prescrivere ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento;



- esaminare reclami e segnalazioni nonché decidere i ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- vietare in tutto od in parte, ovvero disporre il blocco del trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l'interessato;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia;
- segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo la necessità di adottare provvedimenti normativi specifici in ambito economico e sociale;
- curare l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza dei dati.

Con specifico riferimento ai minori il Garante vigila sul rispetto del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179) e della Carta di Treviso al fine di prevenire e limitare attività di manifestazione del pensiero (diritto di cronaca e altre forme di libertà di espressione) lesive della riservatezza e personalità dei soggetti minorenni.

Con l'entrata in vigore della legge 29 maggio 2017, n. 71 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") il Garante è altresì chiamato ad attivarsi (entro 48 ore) per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti riconducibili ad atti di cyberbullismo qualora il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ha diffuso tali contenuti non vi provvedano.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, la cui applicazione è prevista a partire dal maggio 2018, i compiti dell'Autorità saranno individuati da tale atto normativo.



SPAZI WEB PER SEGNALAZIONI, DENUNCE, INFORMAZIONI				
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RIVOLTO A	TIPO DI SERVIZIO	NOTE
Polizia Postale e delle Comunicazioni www.commissariato-dips.it	Portale	Tutti i cittadini	Sito web che consente di: chiedere informazioni; effettuare segnalazioni; compilare denunce da convalidare in un ufficio della Specialità;	Ci sono le pagine Facebook: Commissariato di Ps Online e Una vita da Social, con le quali vengono veicolate informazioni utili per la protezione on-line da rischi
App per iOS e Android Commissariato dips Online		Minori Adulti	È possibile richiedere informazioni, effettuare segnalazioni, partecipare a sondaggi e quiz	È gratuita
Pagina Facebook: Una vita da social Commissariato di PS online	Pagine istituzionali pubbliche	Tutti	Vengono diffuse informazioni utili	
Save the Children ww.stop-it.it	Hot-line	Minori Adulti	Consente di segnalare, anonimamente: a) la presenza di materiale pedopornografico in Rete b) episodi di utilizzo della Rete per diffondere e distribuire materiale pedopornografico	È segnalato come hot-line anche sul sito www.generationiconnesse.it del Safer Internet Center
Telefono Azzurro 196.196	Linea di ascolto	Minori Adulti	Offre consulenze su temi quali abuso, maltrattamento, bullismo, trascuratezza, sexting, grooming, cyberbullismo e più in generale il disagio di bambini e adolescenti, anche nell'affrontare separazioni o situazioni potenzialmente traumatiche.	Attivo 24/24 ore, 7 giorni su 7. Risponde personale qualificato e sotto supervisione
114	Linea di ascolto e intervento	Minori Adulti	Numero di emergenza	Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, è totalmente gratuito e accessibile da tutto il territorio nazionale sia da telefonia fissa che mobile.
www.azzurro.it http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html		Minori	Offre consulenza e ascolto a minori in difficoltà	Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, è totalmente gratuito e accessibile da tutto il territorio nazionale sia da telefonia fissa che mobile



SPAZI WEB PER SEGNALAZIONI, DENUNCE, INFORMAZIONI				
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RIVOLTO A	TIPO DI SERVIZIO	NOTE
http://ww.114.it	Servizio di chat	Minori adulti	Gestisce le situazioni di emergenza contestuale in cui siano coinvolti dei minori ed accoglie, anche in forma anonima, segnalazioni relative a minori in condizioni di presunto pregiudizio o pericolo.	Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, è totalmente gratuito e accessibile da tutto il territorio nazionale sia da telefonia fissa che mobile
www.114.it	Servizio di chat		È possibile segnalare la presenza su Internet, Televisione, Radio e Stampa, di materiale illecito, illegale o che possa nuocere lo sviluppo psico-fisico e/o arrecare disagio a bambini o adolescenti.	
http://azzurro.it/it/clicca-e-segnala	Spazio web per segnalazioni		È possibile segnalare contenuti illeciti o potenzialmente dannosi per bambini e adolescenti, per mezzo il servizio	
Facebook: SOS-Il Telefono Azzurro	Pagina pubblica		Si può chiedere aiuto	
Twitter: @telefonoazzurro	Profilo		Si può chiedere aiuto	
APP per Ios e Android			Permette agli operatori di intervenire in modo efficace e tempestivo, grazie al sistema di geolocalizzazione, attivando, se ritenuto necessario, le autorità locali competenti. È possibile ricevere informazioni sul servizio, segnalare il materiale illecito presente su internet, anche in forma anonima.	È gratuita
Facebook https://www.facebook.com/safety	Centro per la sicurezza delle famiglie	Genitori		Accessibile con profilo registrato



SPAZI WEB PER SEGNALAZIONI, DENUNCE, INFORMAZIONI				
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RIVOLTO A	TIPO DI SERVIZIO	NOTE
https://www.facebook.com/safety/parents	Portale per i genitori	Genitori		Accessibile con profilo registrato
https://www.facebook.com/safety/bullying	Piattaforma di prevenzione contro il bullismo	Ragazzi		Accessibile con profilo registrato
Aiuta un amico in difficoltà	Guida	Ragazzi	Realizzata in Italia assieme a Telefono Azzurro, si pone come obiettivo quello di aiutare i ragazzi a capire quando uno dei loro amici sta dando dei segnali di disagio on line, fornendo loro informazioni e strumenti per aiutarlo.	
Pensa prima di postare	Guida	Ragazzi	Realizzata in Italia in collaborazione con Ministero della Giustizia e IFOS, fornisce invece una serie di consigli volti ad aiutare i ragazzi a dedicare sufficiente attenzione in occasione della condivisione di contenuti che li riguardano o che riguardano altri, sia per quanto riguarda la tutela della propria privacy e di quella di un terzo, che per quanto riguarda eventuali esternazioni nei confronti di altri ragazzi.	
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Pagina istituzionale	Adulti e minori	In generale fornisce indicazioni sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali e gli strumenti di tutela. Risponde ai seguenti contatti E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 06.69677.2917 Centralino: 06696771	www.garanteprivacy.it



SPAZI WEB PER SEGNALAZIONI, DENUNCE, INFORMAZIONI				
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RIVOLTO A	TIPO DI SERVIZIO	NOTE
	Sezione dedicata sulla home page del sito per informazione e tutela in tema di cyberbullismo		Offre un'infografica di sintesi sulla legge sul cyberbullismo, un modello di segnalazione al Garante e una mail dedicata: cyberbullismo@gpdp.it.	http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
	Profili social		Vengono utilizzati anche per diffondere messaggi legati all'uso consapevole delle nuove tecnologie http://www.linkedin.com/company/autorit-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali https://plus.google.com/u/1/+GarantedatipersonaliGP https://www.instagram.com/garanteprivacy https://www.youtube.com/videogaranteprivacy	



MATERIALE, PUBBLICAZIONI, MANUALI, LINEE GUIDA			
TITOLO	TIPOLOGIA	DESTINATARI	LINK
Polizia Postale e delle Comunicazioni			
Linee Guida “Fuori dalla rete” Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online	Linee Guida	Forze dell’Ordine, Insegnanti, operatori sociali, genitori	http://images.savethechildren.it/IT/f/img_publicazioni/img251_b.pdf
ACSE- Against Child Sex Offending, Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno	Libro Bianco	Adulti, forze dell’ordine, operatori sociali	www.cipm.it/wp-content/uploads/2014/11/ACSE_MILANO-11.12.pdf
Video tematici			Cuori Connessi: https://www.youtube.com/watch?v=IQJ4pJ0hHwQ Like, storie di vita online: https://www.youtube.com/watch?v=F-64Mh_sz8Y Contro il cyberbullismo: https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuolnw Phishing: https://www.youtube.com/watch?v=zkw4z0p53JU Privacy e socialnetwork: https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfcgLBm
Telefono Azzurro Guida alla navigazione sicura per genitori	Guida alla navigazione sicura	Genitori	http://www.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2015/04/guida_navigazione_sicura_genitori.pdf
Vademecum	Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani	Adulti	http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato%20vademecum.pdf
“Il Tempo del Web, adolescenti e genitori online”	Ricerca	Adulti	http://doitbetter.azzurro.it/wp-content/uploads/2016/02/Telefono-Azzurro-SID-2016_rev_pFS_DEF_3.pdf



MATERIALE, PUBBLICAZIONI, MANUALI, LINEE GUIDA			
TITOLO	TIPOLOGIA	DESTINATARI	LINK
	Consigli su adescamento online	Genitori	http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/adescamento-online/adescamento-online-cosa-si-intende
	Consigli per bambini genitori e media	Genitori	http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/bambini-e-media/chi-sono-i-nativi-digitali http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/cyberbullismo/cyberbullismo-cos%E2%80%99-%C3%A8 http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/sexting/sexting-cosa-si-intende
	Consigli per genitori sul sexting	Genitori	www.azzurro.it www.114.it www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/giovaniprotagonisti/
	Informazioni	Per tutti	http://www.generazioniconnesse.it/site/it/help/line/ http://doitbetter.azzurro.it/
Save the Children Linee Guida "Fuori dalla rete. Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenne di abuso sessuale online. Vademecum	Linee guida	Forze dell'Ordine, Insegnanti, operatori sociali, genitori	http://images.savethechildren.it/IT/f/img_publicazioni/img251_b.pdf
	Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani	Adulti	
Child Rights Programming	Policy interna per la tutela dei minori	Personale e volontari dell'ONG	
Adulti a posto	Un Sistema di Segnalazione e Risposta del sospetto di abuso condiviso e conosciuto da tutti gli adulti di riferimento e da tutti i minori beneficiari delle sue attività.	Personale e volontari dell'ONG	http://www.generazioniconnesse.it/index.php?s=10&wid=146 https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/adulti-posto-un-sistema-di-tutela-di-bambine-bambini-e-adolescenti



MATERIALE, PUBBLICAZIONI, MANUALI, LINEE GUIDA			
TITOLO	TIPOLOGIA	DESTINATARI	LINK
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI			https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/adulti-posto-procedura-generale-la-segnalazione-e-la-gestione
VADEMECUM E CAMPAGNE INFORMATIVE	hanno l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche specifiche relative alla protezione dei dati personali.	Minori e Adulti	Con specifico riferimento all'uso delle tecnologie si segnalano: - e-state in privacy. Informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti on line, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza (anno 2017). http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3240343 - La scuola a prova di privacy (anno 2016) http://www.garanteprivacy.it/scuola - App-rova di privacy. I suggerimenti del Garante per tutelare la tua privacy quando usi app per smartphone e tablet. (anno 2016) http://www.garanteprivacy.it/app - Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network (anno 2014) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082 - Educare alla Rete. L'alfabeto della nuova cittadinanza nella società digitale (anno 2014) http://194.242.234.211/documents/10160/0/Educare+alla+Rete.Volume.pdf - Fatti smart! Le indicazioni del Garante per tutelare la tua privacy quando usi smartphone e tablet (anno 2013) http://www.garanteprivacy.it/fattismart - Social network: connetti la testa! (anno 2013) http://www.garanteprivacy.it/connettilatesta - La privacy a scuola (anno 2012) -vedi anche La privacy tra i banchi di scuola (anno 2010) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1922676 - Social network: attenzione agli effetti collaterali (anno 2009) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1614258 https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM&t=6s



MATERIALE, PUBBLICAZIONI, MANUALI, LINEE GUIDA			
TITOLO	TIPOLOGIA	DESTINATARI	LINK
VIDEO		Adulti e minori	Il video tutorial del Garante per riflettere su come usare i social network in modo sicuro e consapevole https://www.youtube.com/watch?v=6eF-mwKhrVo&t=122s Fatti smart! Tutela la tua privacy su smartphone e tablet https://www.youtube.com/watch?v=MopO-DAPI5HY App-rova di privacy. I suggerimenti del Garante privacy per un uso consapevole delle app
CONSIGLI FLASH PER TUTELARE LA TUA PRIVACY	offrono spunti e orientamenti di base per tutelare i propri dati personali nella vita di tutti i giorni, con particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie.	Adulti e minori	CONSIGLI FLASH PER TUTELARE LA TUA PRIVACY SU WEB E SOCIAL NETWORK http://194.242.234.211/documents/10160/0/Schede+flash%3A+privacy+su+web+e+social+network.pdf CONSIGLI FLASH PER TUTELARE LA TUA PRIVACY SE METTI IMMAGINI ONLINE http://194.242.234.211/documents/10160/0/Consigli+flash+per+tutelare+la+tua+privacy+se+metti+immagini+online.pdf CONSIGLI FLASH PER TUTELARE LA TUA PRIVACY CON BUONE PASSWORD http://194.242.234.211/documents/10160/0/Consigli+flash+per+tutelare+la+tua+privacy+con+buone+password.pdf
ALTRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/ INFORMAZIONE DEDICATE AI GIOVANI E ALLE SCUOLE		Adulti e minori	Concorso Privacy 2.0 - I giovani e le nuove tecnologie (anno 2011) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1804368 Al cinema dal Garante per la Giornata europea della privacy - 26 gennaio 2010 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1691068 http://194.242.234.211/documents/10160/0/volantino+cinema+%26+privacy.pdf



7. Altri contributi

Associazione UBI Minor - a cura della Dott.sa Nardini

Come associazioni di famiglie affidatarie, né UbiMinor né il Tavolo Nazionale Affidato hanno sui loro siti documenti di questo genere.

Lo scopo e l'obiettivo dei nostri siti e delle nostre associazioni è infatti di fornire informazioni, accompagnamento, consulenza e servizi alle famiglie affidatarie nel presupposto che esse siano già collocatarie o affidatarie dei minori oppure in attesa di abbinamento.

Non ci rivolgiamo ai minori direttamente.

In ogni caso, a nostro avviso, un delicato problema è rappresentato dall'individuazione di chi sia il soggetto che, in caso di violazione dei diritti del minore (in affidato eterofamiliare) sia legittimato ad agire per suo conto.

Infatti spesso il minore è COLLOCATO presso gli affidatari mentre risultano affidatari i servizi sociali infatti **il tutore rappresenta il minore anche in giudizio e ne deve far valere le ragioni sia in sede civile che in sede penale.**

Nei giudizi il tutore può, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.382 c.c., conferire a terzi l'incarico di compiere singoli atti giuridici mediante procura speciale.

Il tutore può inoltre promuovere nell'interesse del minore l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ai sensi dell'art.273 c. c., previa autorizzazione del giudice tutelare. Il tutore può costituirsi parte civile per il minore nei procedimenti penali, sempre previa autorizzazione del giudice tutelare, e può essere citato come responsabile civile del minore ai sensi dell'art.2048 c. c.

Di fondamentale importanza è dunque stabilire, caso per caso, chi sia il tutore del minore in affidato, al fine di scongiurare il rischio di una tutela labile o complessa da ottenere.

Sarebbe auspicabile incoraggiare buone pratiche sia dal punto di vista dei servizi sociali che della magistratura (evitare il collocamento e propendere per un affidato vero e proprio alla famiglia).

Il quadro relativo ai minori in affidato si aggrava se consideriamo lo stato attuale dell'affidato eterofamiliare in Italia: la temporaneità che la legge sull'affidato propone, è quasi sempre disattesa. Nella pratica moltissimi sono gli affidi a lungo termine o sine die.

I giudici di fronte a casi di minori maltrattati o con situazioni di grave pregiudizio si trovano a dover fare una scelta secca: o affidato o adozione.

E la scelta cade quasi sempre sull'affidato che teoricamente è un provvedimento temporaneo!

Utile possono essere a riguardo le osservazioni di Marco Chistolini e su quella che lui definisce "logica omeopatica". Senza dilungarci su questo si evidenzia che questi minori, dal punto di vista delle tutele, sono per le ragioni suesposte, particolarmente svantaggiati. I genitori naturali non sono in grado di tutelarli e quelli affidatari non hanno potestà genitoriali piene.

L'elenco dei tutori volontari in ogni circoscrizione giudiziaria andrebbe, per questa ragione, maggiormente curato e implementato.

Queste le osservazioni in merito ai minori in affidato.

Per quanto attiene alla loro maggiore vulnerabilità, essa è purtroppo corollario delle loro storie complesse, nelle quali spesso viene a mancare quella unità degli affetti e delle relazioni significative che possono essere fonte di tutela reale ed effettiva.



Ipotesi per la tutela dei minori in rete

Per quanto riguarda invece i minori in genere e la possibilità di ricevere tutela molto buona ci sembra (come esempio e stile) il sito della provincia di Bolzano che offre informazioni utili ed utilizzabili anche dai minori:

http://www.provincia.bz.it/it/contatti.asp?orga_orgaid=788

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1008562

Inoltre, come proposta/ipotesi di lavoro, soprattutto con riferimento ai reati a contenuto sessuale, benché la legge n. 38 del 2006, "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" sia stata un passo avanti (completata nel nostro paese dal punto di vista legislativo, con la ratifica della Convenzione di Budapest), a nostro avviso un ruolo importante dell'autorità Garante potrebbe essere quello di proporre eventi e progetti educativi nelle scuole.

Ad esempio si potrebbero immaginare concorsi, percorsi su:

Il ruolo dei minori nel mondo dei Social Network o sull'uso non consapevole delle reti sociali, allo scopo di evitare ai bambini di inciampare in "trappole virtuali". Centrale è, a nostro parere, l'età anche molto piccola in cui iniziare quest'opera educativa. Già alle scuole elementari i bambini maneggiano dispositivi elettronici in grado di navigare sul web.

Più che azioni di repressione si potrebbe progettare una Media Education, che, con i suoi metodi di insegnamento ed educazione riesce ad educare, anche in maniera interattiva, bambini, genitori ed insegnanti.



8. Principali disposizioni in materia di diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'identità personale con particolare riferimento ai minori e al mondo dell'informazione

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

New York 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176

Art. 16 «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti»

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Roma, 4.XI.1950

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2010/C 83/02)

Art. 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Art. 8 Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
(omissis).

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196

PARTE I

Disposizioni generali - Titolo I - Principi generali

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2. Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. [omissis]



PARTE II

Disposizioni relative a specifici settori

Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario

Capo II - Minori

Art. 50. Notizie o immagini relative a minori

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Capo III - Informatica giuridica

Art. 52. Dati identificativi degli interessati

1. [omissis]
2. [omissis]
4. [omissis]
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. [omissis]
7. [omissis]

Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
 - a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
 - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
 - c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137. Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
 - a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
 - b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
 - c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in parti-



colare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138. Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

Art. 7. Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

CARTA DI TREVISO [doc. web n. 1357821]

Nuovo testo, aggiornato con le osservazioni del Garante, secondo la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti prevista all'art. 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. Delibera di approvazione del 26 ottobre 2006.



Disposizioni specifiche relative ai minori coinvolti in procedimenti penali

L'Art. 40, comma 2, della Convenzione sui Diritti del Fanciullo prevede che gli Stati vigilano «(omissis) b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

L'Art. 8 delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) afferma che «Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che gli siano causati danni da una pubblicità inutile e denigratoria. Di regola non dovrà essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire a far identificare un giovane autore di un reato».

L'Art. 8 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2003/13 del 10 luglio 2003 Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso prevede che «Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'Articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione».

L'Art. 114, comma 6, c. p. p., prevede che «È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».

PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI ADOTTATI DAL GARANTE IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI CONCERNENTI MINORI COINVOLTI IN FATTI DI CRONACA

Privacy e giornalismo

Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti, 11 giugno 2004

[doc. web n. 1007634]

VITTIME DI REATO

Provvedimento del 15 novembre 2001 [doc web n. 42212]

Prescrizione di conformarsi alle disposizioni a tutela dei minori in relazione alla pubblicazione di un'intervista di una madre che accusa il marito di molestie nei confronti della figlia.

Provvedimento del 10 marzo 2004 [doc. web. n. 1090071]

Divieto di diffusione di dati idonei ad identificare anche indirettamente minori vittime di reati di natura sessuale.

Provvedimento del 19 luglio 2007 [doc. web n. 1425235]

Divieto di ulteriore diffusione di immagini televisive idonee ad identificare bambini presunte vittime di abusi sessuali (caso della scuola materna di Rignano Flaminio).

Provvedimento del 10 luglio 2008 [doc. web n. 1536583]

Divieto diffusione di dati personali idonei, anche indirettamente, a identificare la minore vittima di violenza sessuale.



Provvedimento del 16 febbraio 2009 [doc. web 1590076]

Divieto di diffusione, anche tramite i relativi siti web, delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare una minore vittima di violenza sessuale.

Provvedimento del 16 settembre 2010 [doc. web n. 1753383] Divieto di diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare minori vittime di violenza sessuale anche nel corso di interviste televisive.

Provvedimento del 9 luglio 2014 [doc. web 3267450]

Divieto di diffusione di parti trascrizioni di intercettazioni telefoniche contenenti dati idonei a identificare una minore vittima di violenza sessuale.

FIGLI DI PERSONAGGI PUBBLICI

Provvedimento del 18 ottobre 2012 [doc. web 2109781]

Blocco della diffusione, su un settimanale, dei nomi dei figli di un noto dirigente nell'ambito della notizia riguardante un legame sentimentale di quest'ultimo.

MINORI IN TV

Provvedimento dell'11 dicembre 2002 [doc web n. 1067209]

Prescrizione di conformarsi alle disposizioni a tutela dei minori in relazione a un minore intervistato in merito a vicende personali e familiari.

MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE

Provvedimento del 18 gennaio 2014 [doc. web 2923201]

Divieto di diffusione di un video da parte del "Movimento Pro Stamina Italia", nel quale viene ripresa una bambina gravemente malata, di cui vengono rese note le complete generalità nonché quelle della madre.

Provvedimento del 21 aprile 2016 [doc. web n. 5029484]

Richiamo del Garante al principio in base al quale il consenso dei genitori non è di per sé solo sufficiente a legittimare la diffusione di dati personali di una minore affetta da una grave malattia (nel caso di specie si è avuta un'adesione spontanea degli organi di informazione volta alla rimozione, anche on line, dei dati identificativi dell'interessata).

INFORMAZIONI SULLE ADOZIONI

Provvedimento del 6 maggio 2010 [doc. web n. 1718239]

Divieto di diffusione dati personali in relazione a vicende adottive.

MINORI "CONTESI" IN CASO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO

Provvedimento del 23 febbraio 2017 doc. web n. 6163649]

Ordine a una madre di rimuovere dalla propria pagina Facebook due sentenze, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare che riguardavano anche la figlia minore.



Provvedimento del 19 settembre 2007 doc. web n. 1445858

Divieto di diffusione di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i minori coinvolti nella controversia giudiziale di separazione dei genitori, nonché dati relativi al loro stato di salute.

Provvedimento del 27 febbraio 2014 doc. web n. 3117705

Prescrizione del Garante di trasformare in forma anonima i dati personali identificativi dell'ex coniuge e delle figlie minori, diffusi all'interno di un blog aperto dall'altro coniuge nelle more del giudizio di separazione giudiziale.

SUICIDIO

Provvedimento del 11 ottobre 2006 [doc. web n. 1357845]

Divieto di ulteriore diffusione di informazioni specifiche relative all'abitazione della famiglia di un minore suicida e brani di un tema svolto a scuola dallo stesso il giorno del suicidio.

Altri documenti di rilievo:

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - Osservatorio di Pavia Media Research Roma, 24 marzo 2015 **Presentazione del Report "La Televisione del Dolore"** Prof.ssa Licia Califano (componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali).

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3845045>.



9. I rischi dell'online: i dati e l'operatività di telefono azzurro

Telefono Azzurro è da sempre un osservatorio privilegiato e permanente sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, un ruolo che permette di dare risposta alle tante e nuove situazioni critiche che possono pregiudicare i diritti dei minori. L'Associazione si mette in ascolto delle esigenze dei ragazzi, cercando di rinsaldare il ponte tra generazioni, di abbracciare l'innovazione e, allo stesso tempo, di garantire la protezione e la tutela di bambini e adolescenti dai pericoli dell'online. Infatti, sono in costante aumento le richieste che hanno come oggetto difficoltà incontrate da bambini e ragazzi nel mondo di Internet, tra le quali: grooming o adescamento online, contenuti di violenza e odio, cyberbullismo, sexting e sextortion, adescamento online, violazioni della privacy, gambling e furti di identità.

I dati presentati di seguito fanno riferimento ai casi gestiti da Telefono Azzurro (linea e chat dei servizi 1.96.96 e 114 Emergenza Infanzia) nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda la linea 1.96.96, nel 2016 sono stati gestiti 169 casi relativi a problematiche legate ad internet, equivalenti al 7,3% del totale delle consulenze. Per il servizio 114 Emergenza Infanzia, tali casi rappresentano il 3,3% (valore assoluto 55 casi) della casistica totale. Vista la delicatezza del tema e la difficoltà nel chiedere un aiuto è ragionevole ritenere che tali percentuali siano una sottostima della reale entità dei fenomeni citati. Inoltre, data la pervasività della Rete, che permea la quotidianità dei ragazzi, molte problematiche tradizionali, come le difficoltà relazionali tra pari, con i genitori o le relazioni sentimentali, non sono più considerabili separatamente dal mondo dell'online.

L'aiuto concreto fornito alle richieste che pervengono all'Associazione si basa su un modello multi-agency, costruito negli anni, che fa di Telefono Azzurro un solido punto di riferimento per bambini e ragazzi, agevolando l'accesso ai servizi del territorio. Non sempre, però, le problematiche che giungono alle linee di Telefono Azzurro richiedono un'attivazione di risorse terze, configurandosi invece come situazioni che possono beneficiare di interventi di promozione di risorse personali e familiari. In tali situazioni, gli operatori offrono quindi spazi di ascolto e consulenza e lavorano con l'obiettivo di orientare ragazzi e genitori verso modalità efficaci di risoluzione delle difficoltà, facendo leva sulle risorse individuali. In altri casi, le segnalazioni richiedono un intervento più allargato, ad esempio attraverso il coinvolgimento delle Agenzie e i Servizi sul territorio, quali: Forze dell'Ordine, Scuole, servizi sociali e di salute mentale del territorio, Enti locali, procure e Tribunali ecc.

Sempre in riferimento all'anno 2016, della totalità delle richieste di aiuto relative a problematiche online gestite dall'1.96.96, il 27,2% ha richiesto l'attivazione di Servizi sul territorio. Nello specifico, l'Associazione è intervenuta contattando ed attivando: le Forze dell'Ordine (34,8%), gli Istituti scolastici (32,6%), le Procure e i Tribunali (15,2%), i Servizi Sociali o simili (13%), il Sistema Sanitario Nazionale (4,4%).

Per il 114 Emergenza Infanzia, nel 30% dei casi relativi a problematiche online, sono state attivate delle risorse esterne, quali le Forze dell'ordine (76,5%), le Procure e i Tribunali (11,8%), i Servizi Sociali o simili (5,9%), il Sistema Sanitario Nazionale (5,9%).



GROOMING

Il grooming, ovvero l'adescamento online, rappresenta nel 2016 il 5,7% dei casi gestiti dal Servizio 114 Emergenza Infanzia. Per quanto concerne la Helpline 1.96.96 i casi di grooming rappresentano un trend in aumento: se nel 2015 costituivano il 4,7% dei casi, nel 2016 sono aumentati al 6,5%.

Nella traduzione del significato del termine grooming, che deriva dal verbo "groom", ovvero "prendersi cura" è rintracciabile ciò che caratterizza tale dinamica: si tratta di un percorso graduale, che si declina secondo un copione tipico, attraverso il quale l'adescatore si guadagna la fiducia del minore, prendendosene cura e costruendo con lui una relazione esclusiva che pone le basi per una successiva sessualizzazione del rapporto. Proprio per questo le richieste di aiuto relative a questa tematica si contraddistinguono per l'espressione di vissuti di vergogna e tradimento espressi dalle vittime *"solo lui sembrava capirmi ed ora mi sento doppiamente stupido per questo"*, racconta Matteo.

Proprio la storia di Matteo permette di descrivere le fasi tipiche del grooming:

Amicizia iniziale: *"Ciao, mi chiamo Matteo e sono un idiota di 15 anni. È difficile raccontare quello che ho fatto perché, solo ora, capisco di aver rischiato grosso. Ho conosciuto un ragazzo nella chat interna di Clash Royale. Abbiamo parlato un po' del gioco, come succede con tanti, man mano ci conoscevano meglio ed abbiamo scoperto che avevamo gli stessi interessi"*.

Come suggerito da questo caso, le piattaforme di gioco online, in quanto luoghi abitualmente frequentati dai ragazzi, possono rappresentare un terreno particolarmente fertile per l'adescamento.

Valutazione del rischio: *"Ci siamo scritti per settimane e poi, visto che non si parlava solo del gioco, ci siamo scambiati il numero di telefono, abbiamo continuato su Whatsapp...passavamo ore e ore a scriverci, mi sentivo ascoltato"*.

Costruzione del rapporto di fiducia: *"Gli ho raccontato di essere omosessuale, di non sentirmi a mio agio per questo, ma lui mi rassicurava...mi diceva di potermi capire perché anche lui lo è"*.

Fase dell'esclusività e della fiducia: *"Lui mi diceva che i genitori non possono capire, che non accettano che un figlio possa essere omosessuale...che solo chi è in questa situazione può capire davvero. Io mi sentivo capito davvero"*.

Fase della relazione sessualizzata *"Lui iniziava a piacermi, ci scambiavamo foto...ehm...intime. Ci scambiavamo anche dei video, io lo facevo per lui, lui per me. Mi sentivo apprezzato, finalmente! Mi ha proposto di vederci a Termini e di andare in un hotel lì vicino. Ora lui continua a scrivermi, ma lo sento diverso ed ho paura che possa trovarmi"*.

Alla luce dei vissuti che tipicamente esprime una vittima di adescamento, assumono un ruolo cruciale l'ascolto e la costruzione di un rapporto di fiducia con un adulto di riferimento.

L'esperienza con Telefono Azzurro può, in questo senso, essere correttiva ed agevolare la presa in carico di una situazione che -come nei casi di grooming- interessa più livelli, non ultimo quello giuridico.



CYBERBULLISMO

Rispetto al totale dei casi gestiti per problematiche legate ad Internet, il cyberbullismo (considerato come motivazione prevalente) rappresenta il 27,6%.

Nel 67% dei casi, la richiesta di aiuto riguarda una femmina. Per quanto riguarda l'età delle vittime di cyberbullismo, è possibile rilevare come più di 1 su 2 dei casi per cui è stato contattato Telefono Azzurro ha come oggetto un preadolescente (62% degli 11-14enni). Il 33% è, invece, compreso nella fascia di età di 15-17 anni.

In genere, la richiesta di aiuto viene espressa dalla vittima con imbarazzo e timore; molto presente è l'esigenza di anonimato, che si associa spesso a vissuti di incapacità e di inutilità.

"Potrei rimanere anonimo? ... Ma la classe o il Dirigente lo verranno a sapere? Come mi dovrò comportare da domani? Normalmente? ..."

Non tutte le esperienze di bullismo scolastico riportate dai ragazzi sono casi eclatanti: il più delle volte sono episodi di quotidiane prepotenze fatte di umiliazioni, di derisioni, di prese in giro, di esclusioni, di azioni dirette a colpire in modo costante la sensibilità e l'autostima delle vittime. In questi casi è comunque importante comprendere i "vissuti", le emozioni e i bisogni della vittima. Gli elementi di diversità possono costituire il pretesto per deridere le vittime, isolarle, offenderle:

"Io non gioco a calcio o alla play come gli altri...non sono il classico ragazzo...io sono un creativo, canto, ballo e recito" ed ancora: "mi davano della femmina dicendomi che non ero bello e insinuavano che fossi gay"; "ora faccio la seconda media e la prima l'ho fatta nella stessa scuola di ora...il primo anno, non giocando con i maschi, sono sempre andato d'accordo con le femmine...adesso loro stanno maturando e hanno iniziato a prendermi in giro"; "mi sono fatto tre ciocche blu ai capelli...hanno iniziato anche loro a non lasciarmi in pace, a dirmi che sono una femmina e come al solito che sono gay".

Nelle consulenze, bambini e ragazzi esprimono il bisogno di ricevere, da parte degli adulti attenzione, ascolto e aiuto:

"Mi piace sapere di essere coraggioso come mi hai appena detto tu (rivolto all'operatrice di Telefono Azzurro)... sto tremando sono felice che qualcuno mi ascolti e non mi dica vedrai che passa, sono ragazzi... perché tutti mi dicono così...".

Ciò che arriva agli adulti sembra essere infatti solo l'eco di un fenomeno che rimane in gran parte sommerso e sconosciuto. Ne deriva che approcciandosi al fenomeno del cyberbullismo si debba necessariamente tenere conto, oltre della sfera relativa all'online, anche del contesto sociale, relazionale e affettivo, e cioè gli ambiti familiari, scolastici e sociali in cui sono inseriti vittime, cyberbulli e gruppo dei pari.



SEXTING

Il web sembra veicolare anche quella che è l'espressione della sessualità e dell'orientamento sessuale, condizionando fortemente la percezione dell'immagine di sé e degli altri.

Questi fenomeni possono essere inquadrati nella fase adolescenziale, in quanto dimensione in continua evoluzione e trasformazione, caratterizzata dalla scoperta dell'area dell'intimità in cui, dietro la sperimentazione e la trasgressione, si nascondono spesso timore e timidezza.

Il sexting, inteso come scambio di messaggi, immagini e/o video a sfondo sessuale, è una pratica sempre più diffusa tra adolescenti e pre-adolescenti. I casi di sexting, infatti, sono in aumento per entrambe le linee.

Infatti, se nel 2015 tale fenomeno rappresentava il 14,7% dei contatti per le problematiche relative ad internet al 114 Emergenza Infanzia, nell'anno 2016 rappresentano il 17,7%.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la linea 1.96.96 si è passati dal 17,7% nell'anno 2015 al 22,4% nel 2016. È importante rilevare come di questi ultimi, più della metà dei casi coinvolga ragazzi nella fascia pre-adolescenziale, ovvero tra gli 11 e i 14 anni (59%).

Telefono Azzurro non di rado si interfaccia anche con tutti quei casi di sextortion inteso come minacce e ricatti di condivisione e diffusione di materiale intimo della vittima, come si può vedere nella storia di Alice:

Alice, 17 anni, scrive nella chat di Telefono Azzurro, spaventata: "Allora...io ho inviato delle foto molto intime ad un ragazzo. Questo è successo diversi mesi fa, quando ancora stavamo insieme, senza che lui mi facesse pressione, mi sembrava una cosa naturale. Anche lui me ne aveva inviate, ma quando ci siamo lasciati io ho cancellato tutto. Ora lui è venuto a sapere che sto con un altro ragazzo e mi minaccia di metterle su Facebook. Io l'avevo già bloccato da tutti i social, ma mi sta scrivendo tramite una nostra amica: di a quella poco di buono che io quelle foto le ho ancora".

Considerando l'a-specificità degli indicatori comportamentali di disagio di bambini e adolescenti, è molto difficile per i genitori e gli adulti di riferimento accorgersi di tali dinamiche e fare una valutazione della gravità della problematica. Telefono Azzurro, in tal senso, funge da punto di riferimento anche per gli adulti, offrendo la possibilità di confronto con un operatore qualificato, orientandoli nella comprensione della situazione ed aiutandoli nell'elaborare una strategia di aiuto.

"Abbiamo iniziato ad insospettirci da quando nostra figlia passa ore a truccarsi, a vestirsi chiusa in bagno e sempre con quel maledetto smartphone. Lara è una ragazza timida, ha un paio di amiche storiche, ma da alcuni mesi sembrava essere ossessivamente attaccata al telefono, stando attenta a non lasciarlo mai incustodito".

